



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Alessia DI GREGORIO	Consigliere (Relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito richiamato come "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopracitato decreto legge n. 174/2012;



VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e successive modifiche ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*" modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento 33/2013*";

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige n. 13/19 del 27 febbraio 2019 nella quale si dà atto che i gruppi consiliari regionali si sono costituiti a termine di regolamento interno con l'avvio della XVI legislatura in data 21 novembre 2018;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota di data 6 febbraio 2020, prot. Corte dei conti n. 264 del 7 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza n. 4/2020 del 13 febbraio 2020, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Alessia Di Gregorio;

Considerato in fatto e in diritto

1. In data 7 febbraio 2020 (prot. Corte dei conti n. 0000264-07/02/2020-SC_TN) sono pervenuti a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, riferiti al periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 trasmessi con nota di data 6 febbraio 2020, prot. n. cr_taa-06/02/2020-0000490-P, a firma del Presidente del Consiglio della Regione medesima:

- I. "SVP"
- II. "Lega Salvini Trentino"
- III. "Team K"
- IV. "PD"
- V. "Lega Alto Adige-Südtirol"
- VI. "Partito Autonomista Trentino Tirolese"

- VII. "Civica Trentina"
- VIII. "Misto"
- IX. "Grüne"
- X. "Movimento 5 Stelle"
- XI. "Autonomisti Popolari - Fassa"
- XII. "Die Freiheitlichen"
- XIII. "Futura 2018"
- XIV. "Südtiroler-Freiheit"
- XV. "Unione per il Trentino".


2. I suddetti documenti sono stati inviati a questa Sezione di controllo in base a quanto previsto dall'art. 9, c. 3, del Regolamento n. 33/2013 "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione".

La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel citato Regolamento n. 33/2013 del Consiglio regionale, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 9 e da 10 a 12, del decreto legge n. 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili - anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'Allegato A al Regolamento 33/2013 contiene le "Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi", di cui al DPCM 21 dicembre 2012, adottato ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto legge n. 174/2012. Le menzionate linee guida contengono varie prescrizioni, necessarie per la verifica della regolarità dei rendiconti in termini di corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità, nonché di completezza della documentazione inviata a corredo del rendiconto.

L'Allegato A disciplina, inoltre, i compiti del Presidente del Gruppo, la documentazione contabile e gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti effettuati dal gruppo consiliare (artt. 2, 3 e 4).

Il citato decreto legge n. 174/2012, art. 1, c. 10, 11 e 12, indica le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno attribuita alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In particolare, le richiamate norme dispongono che, ricevuti i rendiconti dal Presidente del



Consiglio della Regione, la Corte si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi entro il termine di 30 giorni. Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo ravvisi che il rendiconto del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo non sia conforme alle prescrizioni normative, può inviare al Presidente del Consiglio della Regione, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, una richiesta di regolarizzazione, fissando un termine non superiore a 30 giorni per le controdeduzioni. L'istanza istruttoria sospende il termine per la pronuncia della Sezione.

3. Ciò premesso, il Collegio, nell'esaminare i rendiconti riferiti al periodo compreso tra il 21 novembre 2018 e il 31 dicembre 2019, ha riscontrato alcune carenze e irregolarità nei rendiconti prodotti da alcuni Gruppi consiliari, come di seguito individuati, che necessitano di idonei chiarimenti ovvero di integrazioni documentali, sotto specificati, affinché i gruppi possano provvedere alla eventuale regolarizzazione dei rendiconti medesimi.

Si richiede, pertanto, di fornire a questa Sezione, entro il termine indicato nel dispositivo, la documentazione integrativa e le comunicazioni esplicative di seguito indicate con riferimento a ciascun Gruppo consiliare interessato:

I. SVP


- trasmettere l'originale del Rendiconto e apporre sul disciplinare interno, su "*Auszug aus dem Protokoll der Sitzung der SVP-Fraktion im Landtag und Regionalrat am...*", sulle autorizzazioni alla spesa di cui all'art. 2, c. 1 dell'all. A del Reg. n. 33/2013, e sull'estratto conto bancario il timbro/dicitura di copia conforme, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A del Regolamento n. 33/2013, unitamente alla sottoscrizione del Capogruppo per ciascuna copia;
- trasmettere per intero il disciplinare interno, del quale sono state inviate solo le pagine dispari (il documento non è leggibile nella chiavetta USB);
- in relazione alla consulenza tecnico amministrativa sull'Accordo tra Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano per il ricalcolo con sistema "contributivo" degli assegni vitalizi spettanti ai Consiglieri regionali, specificare se il consulente sia sì o no e trasmettere: lettera di affidamento incarico della consulenza, relazione sulla regolarità di svolgimento dell'incarico e fornire dettagli con riguardo alla ricevuta n. C03/2019 del 25/11/2019 relativa al rimborso spese di trasferta, in quanto la descrizione dell'oggetto risulta alquanto generica.

XII. "Die Freiheitlichen"

- in relazione alla spesa inserita nella voce n. 1 - spesa per il personale - documentare l'attività svolta dall'avvocato _____, inviando copia della eventuale relazione predisposta, anche in considerazione del ruolo di segretario generale del partito "Die Freiheitlichen" e della compatibilità dell'incarico con l'art. 1, c. 3, lett. b), del Reg. n. 33/2013, laddove prevede che "non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento [...] di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi";
- con riferimento alla voce di spesa n. 4, si rileva che nella lettera di incarico professionale alla _____ Società tra professionisti Srl di data 1° marzo 2019, l'art. 1 fa espresso riferimento ad "elementi raccolti nel corso del colloquio preliminare con il Cliente", non riportando quindi in maniera esplicita l'oggetto dell'incarico. Inoltre, l'art. 4 non prevede il preciso compenso da corrispondere. Fornire, pertanto, chiarimenti in merito, unitamente alla dichiarazione di corretto svolgimento dell'incarico. Si rileva infine che la lettera di incarico professionale è stata sottoscritta unicamente dal "Cliente" Sig.ra Mair Ulli.

XIV. "Südtiroler-Freiheit"

- apporre sulla documentazione allegata al rendiconto, laddove non si tratti di originali, il timbro/dicitura di copia conforme, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A del Regolamento n. 33/2013, unitamente alla sottoscrizione del Capogruppo per ciascuna copia;
- giustificare l'apertura di due conti correnti, laddove il Regolamento regionale prevede, all'art. 5, c. 3, un "unico conto corrente";
- indicare i presupposti di fatto e di diritto per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato con _____ fino al termine della consiliatura, considerato l'art. 19, c. 1, del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.;
- fornire chiarimenti in relazione al modello F24 di data 2.12.2019, in cui risulta un credito IRAP per 154 euro per il 2018 e un debito IRAP, di pari importo, per il 2019;
- con riferimento alla spesa relativa alla fattura _____ (voce libro giornale n. 90):
 - trasmettere il contratto;
 - in relazione a due uscite dal c/c del personale di euro 342,00 ciascuna (voce 90 e voce 93 del libro giornale), fornire chiarimenti alla luce di un'unica fattura allegata. A tal riguardo, pur prendendo atto di quanto scritto dal Presidente del Gruppo in "Zusätzliche Bemerkungen zur Rechnungslegung" del 30.01.2020 e in "Erläuterung zur Rechnung 24...", è necessario fornire chiarimenti e trasmettere gli estratti conti bancari



aggiornati con i movimenti del mese di gennaio 2020. Le spese di cui si tratta devono essere contabilizzate tra le spese di funzionamento e, oltre ai necessari bonifici dal c/c spese di funzionamento al c/c spese del personale, che sembrano essere stati effettuati, è pertanto necessario rielaborare il rendiconto imputando gli importi al fondo del funzionamento;

- in merito all'importo costituente saldo al 12.12.2018 del c/c per spese di funzionamento (euro 5,64), si precisa che tale somma deve essere restituita al Consiglio regionale e, conseguentemente, occorre rielaborare il rendiconto;
- trasmettere il contratto stipulato con _____ e la relativa autorizzazione alla stipula;
- con riferimento alla dipendente del gruppo consiliare della precedente legislatura, _____, l'importo di euro 392,27 pagato il 16.01.2019 con F24 non è spesa legittimamente imputabile all'attuale Gruppo consiliare e, pertanto, deve essere espunta dal rendiconto e il relativo importo recuperato;
- rielaborare il rendiconto per le voci da rettificare come indicato nei punti che precedono e ricalcolare conseguentemente la situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio.

Si rammenta che i rendiconti devono sempre essere sottoscritti, datati e va anche aggiunta la seguente precisazione qualora il rendiconto sia stato rielaborato a seguito del procedimento di controllo della Corte dei conti: "*Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n. _____*".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento

DISPONE

la comunicazione al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della presente deliberazione, emessa ai sensi dell'art. 1, c. 11, del decreto legge n. 174/2012 e del Regolamento 33/2013;

ASSEGNA

per l'integrazione della documentazione, la rielaborazione dei rendiconti e per i chiarimenti richiesti, distintamente per ciascun gruppo consiliare sopra indicato, il termine del 2 marzo 2020;

la comunicazione al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della presente deliberazione, emessa ai sensi dell'art. 1, c. 11, del decreto legge n. 174/2012 e del Regolamento 33/2013;

ASSEGNA

per l'integrazione della documentazione, la rielaborazione dei rendiconti e per i chiarimenti richiesti, distintamente per ciascun gruppo consiliare sopra indicato, il termine del 2 marzo 2020;

DICHIARA

sospeso il decorso del termine per la pronuncia della Sezione ai sensi dell'art. 1, c. 11, del decreto legge n. 174/2012,

MANDA

alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche qui nominate, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deliberato in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 14 febbraio 2020.

Il Magistrato relatore

Alessia DI GREGORIO

Alessia Di Gregorio



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

Anna Maria Rita Lenti

Depositato in Segreteria il 14 FEB. 2020

IL DIRIGENTE

Anna Maria CLUDI

Anna Maria Cludi



REPUBLIK ITALIEN
DER RECHNUNGSHOF
KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Anna Maria Rita LENTINI	Präsident
Alessia DI GREGORIO	Ratsmitglied (Berichterstatter)
Tullio FERRARI	Ratsmitglied
Paola CECCONI	Referendar

In der Sitzung des Rates vom 14. Februar 2020

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde, nachstehend „Gesetzesdekret Nr. 174/2012“ genannt;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012

von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die von den Regionalratsfraktionen nach Art. 1 Abs. 9 des obengenannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigte jährliche Rechnungslegung festgelegt wurden;

Nach Einsicht in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

Nach Einsicht in das Urteil Nr. 39/2014 des Verfassungsgerichtshofes bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

Nach Einsicht in das Urteil Nr. 59/2014/EL der Vereinten Sektionen des Rechnungshofes, in gerichtlicher Instanz;


Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 der 10. Dezember 2014, nachstehend "Verordnung 33/2013" genannt;

Nach Einsicht in den Beschluss des Präsidiums des Regionalrates Nr. 13/19 vom 27.02.2019, mit dem zur Kenntnis genommen wird, dass die Regionalfraktionen gemäß Geschäftsordnung am 21. November 2018 mit dem Beginn der XVI. Legislaturperiode gebildet worden sind;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben vom 6. Februar 2020, Prot. Rechnungshof 264 vom 7. Februar 2020, übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 4/2020 vom 13. Februar 2020, mit der die Präsidentin der Sektion das Richterkollegium für die heutige nicht öffentliche Sitzung einberufen hat;

Nach Anhörung des Berichterstatters, Rat Alessia Di Gregorio,



SACHVERHALT

1. Am 7. Februar 2020 (Prot. Rechnungshof 0000264-07/02/2020-SC_TN) gingen bei dieser regionalen Kontrollsektion mit dem vom Präsidenten des Regionalrates unterzeichneten Schreiben vom 6. Februar 2020, Prot. Nr. cr_tas-06/02/2020-0000490-P die Rechnungslegungen folgender Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino-Südtirol bezogen auf den Zeitraum 21. November 2018 - 31. Dezember 2019 ein:

- I. "SVP"
- II. "Lega Salvini Trentino"
- III. "Team K"

- IV. "PD"
- V. "Lega Alto Adige-Südtirol"
- VI. "Partito Autonomista Trentino Tirolese"
- VII. "Civica Trentina"
- VIII. "Misto"
- IX. "Grüne"
- X. "Movimento 5 Stelle"
- XI. "Autonomisti Popolari - Fassa"
- XII. "Die Freiheitlichen"
- XIII. "Futura 2018"
- XIV. "Südtiroler-Freiheit"
- XV. "Unione per il Trentino".

2. Die obengenannten Unterlagen wurden dieser Kontrollsektion auf der Grundlage der Vorgaben laut Art. 9 Abs. 3 der Verordnung 33/2013 betreffend „die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung“ übermittelt.

Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino- Südtirol ist in der genannten Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten und ist seit Beginn der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) in Kraft. Die vorgenannte Verordnung passt die Regelung des Regionalrates auf dem Sachgebiet der Leistungen zugunsten der Ratsfraktionen an die Bestimmungen laut Art. 1 Abs. 9, 10 - 12 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 an und befasst sich ausschließlich mit der Regelung für die Zuweisung und Entrichtung der Beiträge, mit der Ermittlung der zulässigen Ausgaben - auch mit Bezug auf die spezifischen in der Anlage A) zu dieser Verordnung enthaltenen Richtlinien -, mit den entsprechenden Buchhaltungsunterlagen sowie mit der nachfolgenden Rechnungslegung und Übermittlung der betreffenden Dokumente an die regionale Kontrollsektion des Rechnungshofes.

Die Anlage A der Verordnung 33/2013 enthält die „Leitlinien für die Genehmigung der jährlichen Rechnungslegung der Fraktionen...“ gemäß DPMR vom 21. Dezember 2012, genehmigt im Sinne des Art. 1 Abs. 9 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012. Die besagten Leitlinien enthalten verschiedene Vorgaben, die notwendig sind, um die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen in Hinsicht auf die korrekte Erhebung der Verwaltungsabläufe und ordnungsgemäße Führung der Buchhaltung sowie Vollständigkeit der der Rechnungslegung beigelegten Unterlagen feststellen zu können.


Die Anlage A regelt auch die Pflichten des Fraktionsvorsitzenden, die Buchhaltungsunterlagen und die Rückverfolgbarkeitspflicht für Zahlungen, die von der Fraktion vorgenommen wurden (Art. 2, 3 und 4).

Das oben genannte Gesetzesdekret Nr. 174/2012, Art. 1 Absätze 10, 11 und 12 führt die Modalitäten zur Ausübung der externen Kontrolle an, die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführt wird. Im Besonderen verfügen die genannten Bestimmungen, dass der Rechnungshof, nach Zusendung der Rechnungslegungen durch den Präsidenten des Regionalrates, sich innerhalb von 30 Tagen mit einem entsprechenden Entscheid über ihre Ordnungsmäßigkeit äußert. Wenn jedoch die regionale Kontrollsektion der Ansicht ist, dass die Rechnungslegung der Ratsfraktion oder die beiliegenden Unterlagen nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, so kann sie den Präsidenten des Regionalrates, innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rechnungslegung, eine Aufforderung zur Berichtigung übermitteln, wobei eine Frist von höchstens 30 Tagen festgesetzt wird.

Die Voruntersuchungsinstanz setzt die Frist für die Entscheidung der Sektion aus.

3. Dies vorausgeschickt, hat das Richterkollegium bei der Prüfung der Rechnungslegung für den Zeitraum zwischen dem 21. November 2018 und dem 31. Dezember 2019 einige Mängel und Unregelmäßigkeiten in den Rechnungslegungen einiger Ratsfraktionen, die nachstehend angeführt werden, festgestellt. Diese erfordern entsprechende Klarstellungen oder zusätzliche Dokumente, die nachstehend spezifiziert werden, damit die Fraktionen die etwaige Berichtigung der Rechnungslegungen vornehmen kann.

Es ergeht die Aufforderung, innerhalb der im beschließenden Teil festgelegten Frist dieser Kontrollsektion die ergänzenden Unterlagen sowie die entsprechenden Klärungen zu übermitteln, die nachstehend für jede betroffene Ratsfraktionen anführt werden:



I. SVP

- das Original der Rechnungslegung übermitteln und auf der internen Regelung, auf dem „Auszug aus dem Protokoll der Sitzung der SVP-Fraktion im Landtag und Regionalrat am...“, auf den Ausgabenermächtigungen laut Artikel 2, Abs. 1, der Anlage A der Verordnung Nr. 33/2013 und auf dem Bankauszug den Stempel/die Aufschrift originalgetreue Kopie im Sinne des Artikels 3 der Anlage A der Verordnung Nr. 33/2013 anbringen, und jede einzelne Ablichtung ist vom Fraktionssprecher zu unterzeichnen;

- Bezug nehmend auf Bedienstete der ehemaligen Ratsfraktion der letzten Legislaturperiode, handelt es sich beim Betrag im Ausmaß von Euro 392,27, der am 16.01.2019 mit dem Vordruck F24 bezahlt worden ist, nicht um eine Ausgabe, die berechtigterweise der derzeitigen Ratsfraktion angelastet werden kann. In der Folge muss die Rechnungslegung abgeändert, dieser Ausgabenposten gestrichen und der genannte Betrag rückerstattet werden;
- bezüglich der oben genannten Posten müssen die Rechnungslegung und die tatsächliche finanzielle Lage bei Abschluss des Haushaltsjahres abgeändert werden.

Es sei daran erinnert, dass die Rechnungslegungen stets unterschrieben und mit dem Datum versehen werden müssen. Sollte die Rechnungslegung infolge des vom Rechnungshof durchgeführten Kontrollverfahrens überarbeitet worden sein, ist folgende Anmerkung hinzuzufügen: *„Aufgrund des Beschlusses des Rechnungshofes – Kontrollsektion von Trient – Nr. ... überarbeitete Rechnungslegung“*.

AUS DIESEN GRÜNDEN

VERFÜGT

DIE KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL

am Sitz in Trient

diesen im Sinne des Art. 1 Abs. 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 und der Verordnung Nr. 33/2013 genehmigten Beschluss dem Präsidenten des Regionalrats zu übermitteln,

SETZT

für jede einzelne Fraktion eine Frist bis zum 2. März 2020 fest für die Ergänzung der Dokumentation, die Überarbeitung der Rechnungslegung und die angeforderten Klärungen,

ERKLÄRT

im Sinne des Art. 1 Abs. 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 den Ablauf der Frist für die Entscheidung der Sektion als ausgesetzt,

BEAUFTRAGT

das zuständige Amt dieser Kontrollsektion, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene Identifizierungsdaten wegzulassen, gemäß Artikel 52 des legislativen Dekretes Nr. 196/2003.

Entschieden in Trient, in der nichtöffentlichen Sitzung vom 14. Februar 2020


Der Berichterstatter

Der Präsident

Alessia DI GREGORIO

Anna Maria Rita LENTINI

Alessia Di Gregorio



Anna Maria Rita Lentini

Hinterlegt beim Sekretariat am 14 FEB. 2020

DER AMTSLEITER

Anna Maria GUIDI

Anna Maria Guidi



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Alessia DI GREGORIO	Consigliere (relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario (relatore)

Nella Camera di Consiglio del 14 febbraio 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;


VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito richiamato come "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,



sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, c. 9, del sopracitato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del decreto legge n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*" modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento 33/2013*";

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige n. 13/19 del 27 febbraio 2019 nella quale si dà atto che i gruppi consiliari regionali si sono costituiti a termine di regolamento interno con l'avvio della XVI legislatura in data 21 novembre 2018;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota di data 6 febbraio 2020, prot. Corte dei conti n. 264 del 7 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza n. 4/2020 del 13 febbraio 2020, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITI i Magistrati relatori, Consigliere Alessia Di Gregorio, Consigliere Tullio Ferrari e Referendario Paola Cecconi,

Considerato in fatto e in diritto

1. In data 7 febbraio 2020 (prot. Corte dei conti n. 0000264-07/02/2020-SC_TN) sono pervenuti a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, riferiti al periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 trasmessi con nota di data 6 febbraio 2020, prot. n. cr_tas-06/02/2020-0000490-P, a firma del Presidente del Consiglio della Regione medesima:

- I. "SVP"
- II. "Lega Salvini Trentino"
- III. "Team K"

- IV. "PD"
- V. "Lega Alto Adige-Südtirol"
- VI. "Partito Autonomista Trentino Tirolese"
- VII. "Civica Trentina"
- VIII. "Misto"
- IX. "Grüne"
- X. "Movimento 5 Stelle"
- XI. "Autonomisti Popolari - Fassa"
- XII. "Die Freiheitlichen"
- XIII. "Futura 2018"
- XIV. "Südtiroler-Freiheit"
- XV. "Unione per il Trentino"

2. I suddetti documenti sono stati inviati a questa Sezione di controllo in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del Regolamento n. 33/2013 *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*.

La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel citato Regolamento n. 33/2013 del Consiglio regionale, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 9 e da 10 a 12, del decreto legge n. 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili - anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'Allegato A al Regolamento 33/2013 contiene le *"Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi"*, di cui al DPCM 21 dicembre 2012, adottato ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012. Le menzionate linee guida contengono varie prescrizioni, necessarie per la verifica della regolarità dei rendiconti in termini di corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità, nonché di completezza della documentazione inviata a corredo del rendiconto.

L'Allegato A disciplina, inoltre, i compiti del Presidente del Gruppo, la documentazione contabile e gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti effettuati dal gruppo consiliare (artt. 2, 3 e 4).



Il citato decreto legge n. 174/2012, art. 1, commi 10, 11 e 12, indica le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno attribuita alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In particolare, le richiamate norme dispongono che, ricevuti i rendiconti dal Presidente del Consiglio della Regione, la Corte si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi entro il termine di 30 giorni. Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo ravvisi che il rendiconto del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo non sia conforme alle prescrizioni normative, può inviare al Presidente del Consiglio della Regione, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, una richiesta di regolarizzazione, fissando un termine non superiore a 30 giorni per le controdeduzioni. L'istanza istruttoria sospende il termine per la pronuncia della Sezione.


3. Ciò premesso, il Collegio, nell'esaminare i rendiconti riferiti al periodo compreso tra il 21 novembre 2018 e il 31 dicembre 2019, ha riscontrato alcune carenze e irregolarità nei rendiconti prodotti da alcuni Gruppi consiliari, come di seguito individuati, che necessitano di idonei chiarimenti ovvero di integrazioni documentali, sotto specificati, affinché i gruppi possano provvedere alla eventuale regolarizzazione dei rendiconti medesimi.

Si richiede, pertanto, di fornire a questa Sezione, entro il termine indicato nel dispositivo, la documentazione integrativa e le comunicazioni esplicative di seguito indicate con riferimento a ciascun gruppo consiliare interessato:

II. "Lega Salvini Trentino"

- togliere dalle voci 4 e 5 delle entrate concernenti il "*fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento*" e il "*fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale*" gli importi relativi ai contributi riconosciuti per l'anno 2018 in quanto gli stessi concorrono alla composizione delle voci 1 e 2 delle entrate a sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del Regolamento n. 33/2013;
- fornire il verbale di approvazione del rendiconto redatto ai sensi dell'art. 8, c. 1, del Regolamento n. 33/2013;
- trasmettere la dichiarazione di veridicità e correttezza redatta dal Presidente del Gruppo ai sensi dell'art. 1, c. 1, dell'allegato A del Regolamento n. 33/2013;
- fornire copia conforme all'originale del disciplinare interno adottato ai sensi dell'art. 3, c.4 del Regolamento n. 33/2013;

- chiarire i presupposti di fatto e di diritto per l'assunzione del personale con contratto a tempo indeterminato considerato quanto previsto dall'art. 4, c. 2 del Regolamento n. 33/2013. Sui contratti di lavoro risulta erroneamente indicato l'indirizzo del Gruppo;
- motivare la differenza tra quanto riportato nel rendiconto alla voce 2 delle spese e i giustificativi trasmessi alla scrivente Sezione; risulta in particolare un disallineamento tra il modello F24 del 16 dicembre 2019 (euro 2.034,82) e quanto registrato sul libro giornale e sull'estratto del conto corrente bancario (euro 1.935,83 + euro 411,89 = 2.347,72 - Libro giornale prot. n. 72 e n. 73);
- motivare l'affidamento di incarico di consulenza esterno per la tenuta della contabilità e la redazione del rendiconto di esercizio annuale previsto dal Regolamento n. 33/2013 in presenza di dipendenti assunti presso il Gruppo;
- precisare le mansioni che giustificano l'assunzione del Sig. . nella qualità di quadro con funzioni gestionali nell'ambito dell'attività del Gruppo consiliare;
- chiarire in merito all'avvenuto assolvimento da parte del Gruppo degli adempimenti in materia di IRAP (versamenti, dichiarazioni);
- con riferimento all'acquisto di stampe digitali e buste commerciali precisare i contenuti del materiale (fornendone copia) e i destinatari dello stesso;
- motivare l'assenza di una numerazione progressiva con riferimento alle autorizzazioni alla spesa emesse nel periodo;
- dettagliare i soggetti fruitori dei 220 buoni pasto acquistati dal Gruppo nonché i presupposti per l'eventuale utilizzo da parte del personale a P.T. con orario 9,00-13,00;
- imputare la spesa per l'incarico di media monitoring alla voce 4 "spese per consulenze, studi e incarichi" anziché alla voce 3 "spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici..." del Rendiconto;
- rielaborare il rendiconto per le voci da rettificare come indicato nei punti che precedono e ricalcolare conseguentemente i saldi.



III. "Team K"

- trasmettere copia conforme agli originali degli estratti conti bancari mensili.

IV. "PD"

- chiarire le ragioni per le quali le autorizzazioni non sono rilasciate prima dell'acquisto, in fase di richiesta della spesa, ma solo contestualmente o prima al pagamento;
- precisare se, prima di procedere all'acquisto del pc portatile di cui alla fattura registrata al protocollo n. 20 del libro giornale, si sia provveduto a richiedere alla Presidenza del

Consiglio regionale la disponibilità alla concessione in comodato d'uso gratuito di un apparecchio già in carico allo stesso, anche alla luce di quanto previsto dal disciplinare interno all'art. 4 con riferimento agli acquisti inerenti all'attrezzatura informatica;

- esplicitare la natura della voce di maggiorazione inserita nelle righe di dettaglio delle fatture di cui ai protocolli n. 40, 70 e n. 94 del libro giornale, considerato che la stessa non risulta tra quelle dell'offerta economica elaborata quale preventivo di spesa dal consulente.

V. "Lega Salvini Alto Adige-Südtirol"

- inviare il rendiconto in originale;
- inviare copia conforme del disciplinare previsto dall'art. 3, c. 4 del Regolamento n. 33/2013;
- inviare la documentazione relativa al verbale di approvazione del rendiconto da parte del Gruppo consiliare (art. 8, c. 1 del Regolamento n. 33/2013);
- inviare attestazione di veridicità e correttezza delle spese sostenute, prevista dall'art. 2, c. 2 dell'Allegato A del Regolamento n. 33/2013;
- indicare le motivazioni che hanno determinato la necessità di prelevamento in contanti di euro 1.000 in data 22.08.2019 e di euro 1.500 in data 09.11.2019.

VI. "Partito Autonomista Trentino Tirolese"

- fornire copia conforme all'originale dei preventivi, dei bonifici e delle buste paga;
- fornire copia conforme delle fatture per l'acquisto dell'abbonamento ai quotidiani Il Corriere della Sera e Il Trentino;
- fornire copia conforme all'originale del contratto di lavoro per l'assunzione del dipendente a tempo determinato con la sottoscrizione del Presidente (è stata trasmessa una copia con la sola firma del dipendente);
- motivare la trasformazione del contratto di lavoro del dipendente del Gruppo consiliare da rapporto a tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato, considerato quanto stabilito dall'art. 4, c. 2 del Regolamento n. 33/2013;
- chiarire in merito all'avvenuto assolvimento da parte del Gruppo degli adempimenti in materia di IRAP (versamenti, dichiarazione);
- togliere dalla voce "Spese di cancelleria e stampati" gli oneri per il noleggio della stampante (euro 1.241,24) e quelli del costo copia legato al contratto di noleggio (euro 502,57) classificando le prime all'interno della voce 12 ("Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio") e le seconde nella voce 8 ("Spese per duplicazione e stampa");

- precisare se, prima di procedere al noleggio della stampante, si sia provveduto a richiedere alla Presidenza del Consiglio regionale la disponibilità alla concessione in comodato d'uso gratuito di tale attrezzatura;
- fornire chiarimenti in ordine al mancato inserimento nell'elenco dei beni in dotazione al Gruppo della stampante noleggiata (quale bene di terzi), della Scheda micro SD per la Webcam KJI Osmo Pocket e dell'hard disk esterno da 2 Terabyte acquistato con fattura 2336 del 03/10/2019 della ditta .
- togliere dalla voce n. 7 "spese di cancelleria e stampati" il costo dell'acquisto dell'hard disk esterno da 2 Terabyte, di cui al punto precedente, per imputarlo nella voce di spesa n. 12 "acquisto e noleggio dotazioni informatiche e di ufficio";
- spiegare le ragioni dell'apertura di due conti correnti bancari tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, c. 3 del Regolamento n. 33/2013, considerati anche i costi bancari per la relativa tenuta;
- chiarire le ragioni della squadratura di euro 12,00 fra la somma dei saldi finali dei due estratti conto per spese di funzionamento e spese di personale (euro 9.469,20) e quella risultante dal rendiconto (euro 9.457,20);
- rielaborare il rendiconto per le voci da rettificare come indicato nei punti che precedono e ricalcolare conseguentemente i saldi.

VII. "Civica Trentina"

- togliere dalla voce 14 "altre spese" del rendiconto l'importo di euro 8,33 riguardante l'imposta di bollo addebitata dall'istituto di credito nel mese di gennaio 2020 e ciò al fine, anche, di far coincidere il fondo cassa finale del rendiconto con il saldo banca al 31 dicembre 2019;
- inviare l'attestazione del Consiglio regionale sulla composizione del Gruppo per il 2018 e per il 2019 in quanto non allegata;
- indicare l'esercizio finanziario per il periodo 21.11.2018-31.12.2019 anziché 20.11.2018-31.12.2019;
- chiarire in merito all'avvenuto assolvimento da parte del Gruppo degli adempimenti in materia di IRAP (versamenti, dichiarazione);
- rielaborare il rendiconto per le voci da rettificare come indicato nei punti che precedono e ricalcolare conseguentemente i saldi.



VIII. "Misto"

- togliere dalla voce 3 "altre entrate" del rendiconto l'importo di euro 1,64 riguardante competenze di chiusura (1,64) accreditate dall'Istituto di credito nel mese di gennaio 2020 e ciò al fine, anche, di far coincidere il fondo cassa finale del rendiconto con il saldo banca al 31 dicembre 2019;
- rielaborare il rendiconto per le voci da rettificare come indicato nel punto precedente e ricalcolare conseguentemente i saldi.

IX. "Grüne"

- trasmettere copia conforme all'originale del disciplinare interno adottato ai sensi dell'art. 3, c. 4 del Regolamento n. 33/2013 in data 17 dicembre 2019;
- trasmettere copia conforme all'originale unitamente alla sottoscrizione del Capogruppo per ciascuna copia, delle autorizzazioni alla spesa di cui all'art. 2 c. 1 dell'all. A) del Regolamento n. 33/2013 relativamente alle spese inserite nelle voci n. 4, n. 9 (ad eccezione della spesa di cui al prot. n. 18 del libro giornale) e n. 13;
- trasmettere copia conforme all'originale unitamente alla sottoscrizione del Capogruppo dell'onorario di data 10 dicembre 2019 di cui al prot. n. 24 del libro giornale;
- giustificare la spesa di euro 648,43 relativa alla fattura n. 000007-2019-ER dell'11 aprile 2019 e la spesa di euro 549,00 relativa alla fattura n. 000035-2019-ER del 6 novembre 2019 e spiegare per quale ragione la spesa sia stata effettuata dal gruppo regionale, laddove gli eventi sembrano riconducibili al gruppo provinciale, come si evince dai riferimenti a "Klausur der Grünen Landtagsfraktion" rilevati dalla documentazione allegata (locandina), e dalle relative autorizzazioni di spesa e come si desume dalla partecipazione a detti eventi di consiglieri provinciali;
- fornire dettagli e chiarimenti relativi alla ricevuta del 28 febbraio 2019 per l'importo di euro 440,89 (). La relativa autorizzazione alla spesa fa riferimento ad un ritiro (Klausur) strategico di una giornata, senza specificazione della data dell'evento;
- fornire dettagli e chiarimenti relativi alla ricevuta del 28 ottobre 2019 per l'importo di euro 364,50 (), la cui autorizzazione di spesa si riferisce genericamente a spese di "affitto sala, materiale di moderazione e vitto";
- in relazione alla spesa di euro 9.608,11 per la grafica e la produzione di n. 2.000 borse di stoffa, di cui alla fattura n. 103 del 24 luglio 2019, dimostrare la riconducibilità all'attività istituzionale del gruppo regionale, dando evidenza del logo del gruppo regionale, non visibile nella documentazione allegata.

X. "Movimento 5 Stelle"

- togliere dalla voce 14 "altre spese" del rendiconto l'importo di euro 95,20 riguardante l'imposta di bollo (euro 25,20) e le commissioni bancarie (euro 70,00) addebitate dall'istituto di credito nel mese di gennaio 2020 e ciò al fine, anche, di far coincidere il fondo cassa finale del rendiconto con il saldo banca al 31 dicembre 2019;
- rielaborare il rendiconto per le voci da rettificare come indicato nel punto che precede e ricalcolare conseguentemente i saldi.

XI. "Autonomisti Popolari - Fassa"

- fornire copia conforme all'originale del contratto stipulato con ' ';
- in merito alla voce di spesa n. 6 "Spese telefoniche e di trasmissione dati", l'importo di euro 18,30 Iva inclusa per la voce "Smart Passport Zero Usa" deve essere rimborsato dal consigliere in quanto attività non istituzionale, come già anticipato dal Gruppo;
- rielaborare il rendiconto per le voci da rettificare come indicato nel punto precedente e ricalcolare conseguentemente i saldi.

XV. "Unione per il Trentino"

- fornire copia conforme all'originale del preventivo di spesa con tariffario dettagliato e del contratto annuale sottoscritto con il consulente del lavoro " " . Inoltre, la spesa va rilevata nella voce 4 "spese per consulenze, studi e incarichi" ancorché il disciplinare interno preveda per l'elaborazione dei cedolini paga l'imputazione alla voce n. 14 "Altre spese";
- trasmettere copia conforme all'originale del contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con la dipendente del Gruppo consiliare;
- motivare la trasformazione del contratto di lavoro della dipendente del Gruppo consiliare da rapporto a tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato, considerato quanto stabilito dall'art. 4, c. 2 del Regolamento n. 33/2013;
- fornire copia conforme all'originale delle quietanze di versamento F24;
- chiarire in merito all'avvenuto assolvimento da parte del Gruppo degli adempimenti in materia di IRAP (versamenti, dichiarazione);
- rielaborare il rendiconto per le voci da rettificare come indicato nei punti che precedono e ricalcolare conseguentemente i saldi.



R

Si rammenta che i rendiconti devono sempre essere sottoscritti, datati e va anche aggiunta la seguente precisazione qualora il rendiconto sia stato rielaborato a seguito del procedimento di controllo della Corte dei conti: *“Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n. ”*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol Sede di Trento

DISPONE

la comunicazione al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della presente deliberazione, emessa ai sensi dell'art. 1, c. 11, del decreto legge n. 174/2012 e del Regolamento 33/2013;

ASSEGNA

per l'integrazione della documentazione, la rielaborazione dei rendiconti e per i chiarimenti richiesti, distintamente per ciascun Gruppo consiliare sopra indicato, il termine del 2 marzo 2020;

DICHIARA

sospeso il decorso del termine per la pronuncia della Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 174/2012.

MANDA

alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche qui nominate, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m..

Così deliberato in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2020.

I Magistrati relatori

Alessia DI GREGORIO

Alessia Di Gregorio

Tullio FERRARI

Tullio Ferrari

Paola CECCONI

Paola Ceconi



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

Anna Maria Rita Lentini

LS

Depositato in Segreteria il 14 FEB. 2020

IL DIRIGENTE

Anna Maria GUIDI

Anna Maria Guidi

CORTE DEI CONTI - SEZ. CON. TRE - SC. TN -
0000522 - Interno - 05/03/2020 - 17:43

Deliberazione n. 73/2020/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Alessia DI GREGORIO	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 14 febbraio 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito richiamato come "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,



sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del decreto legge n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTO l'art. 8, c. 4 del citato Regolamento n. 33/2013 in base al quale il primo rendiconto di Legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa (per la XVI legislatura il 21 novembre 2018) fino al 31 dicembre dell'anno successivo;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige n. 13/19 del 27 febbraio 2019 nella quale si dà atto che i gruppi consiliari regionali si sono costituiti a termine di regolamento interno con l'avvio della XVI legislatura in data 21 novembre 2018;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota di data 6 febbraio 2020, prot. Corte dei conti n. 264 del 7 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza n. 4/2020 del 13 febbraio 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari

Considerato in fatto e in diritto

1. In data 7 febbraio 2020 (prot. Corte dei conti n. 264_7/02/2020-SC_TN) è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo, tra gli altri, il rendiconto del gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "*Futura 2018*" riferito al periodo 21 novembre 2018 - 31

dicembre 2019, trasmesso con nota di data 6 febbraio 2020, prot. n. cr_taa_06/02/2020-0000490-P, a firma del Presidente del Consiglio regionale.

Il rendiconto è stato inviato a questa Sezione di controllo direttamente dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39/2014.


Gli articoli 1 e 9, comma 4, del Regolamento n. 33/2013 stabiliscono che per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti, nonché per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale in vigore, ossia l'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto legge n. 174/2012.

Da ciò consegue che la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ove riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso risulti conforme alle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa, si pronunci sulla regolarità degli stessi, ovvero nel caso contrario formalizzi appositi rilievi da comunicare - nel rispetto del termine di 30 giorni dalla ricezione del rendiconto medesimo - al Presidente del Consiglio della Regione (sentenza Corte costituzionale n. 39/2014), affinché si provveda alla relativa regolarizzazione entro un termine non superiore a 30 giorni.

2. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013).

La normativa recata dai commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge n. 174/2012 risulta applicabile ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali in forza del recepimento contenuto negli articoli 1 e 9, comma 4, del citato Regolamento consiliare n. 33/2013. Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle predette disposizioni del decreto legge n. 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili - anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al Regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del citato decreto legge n. 174/2012, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la



corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti.

Su tali modalità, questa Sezione ha già avuto modo di esprimersi da ultimo nelle deliberazioni n. 2/2017/FRG, n. 3/2017/FRG, n. 4/2017/FRG, n. 5/2017/FRG e n. 6/2017/FRG.

3. Appare, peraltro, opportuno evidenziare che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi politici dei Consigli regionali (e delle Province Autonome) va ascritto alla tipologia dei “controlli estrinseci di regolarità contabile”, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (art. 1, c. 12, decreto legge 174/2012, come emendato dalla sentenza 39/2014 della Corte costituzionale), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari (cfr. Sez. contr. Friuli, n. 64/2014).

L’obbligo restitutorio non costituisce una sanzione di comportamenti – il cui eventuale esame è di competenza di altro giudice o di altra articolazione di questa Corte – ma mira a garantire l’equilibrio di bilancio, ovvero, a ripristinarlo ove sia stato lesa da spese non accertate come riferibili alle finalità istituzionali dei gruppi.

In tale ottica, inoltre, la deliberazione di questa Corte fornisce al Consiglio regionale indicazioni utili ad un esame complessivo, in termini di allocazione preventiva e di verifica a consuntivo, delle risorse apprestate e utilizzate per le finalità istituzionali dei gruppi consiliari, contribuendo ad una eventuale valutazione, in una prospettiva finanziaria ultrannuale, dell’appropriato dimensionamento dei contributi.

Sul punto va ancora ribadito che nella citata sentenza n. 39/2014 la Corte costituzionale, oltre ad aver “emendato” l’art. 1, commi da 9 a 12, del decreto legge n. 174/2012, ha stabilito che il controllo spettante alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti consiste in un’analisi obbligatoria, che non scende nel merito dell’utilizzazione delle somme, bensì ne verifica l’effettivo impiego e la conformità delle stesse alle autorizzazioni di spesa, analizzando l’inerenza ai fini istituzionali. Di qui l’assenza di lesività dell’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo da parte di tale disciplina.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province autonome e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi.

Nelle successive sentenze n. 130/2014 e n. 263/2014 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge. Tali principi e criteri interpretativi, in tema di verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali, sono stati ulteriormente ribaditi dalla Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 104 del 2016, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla regione Veneto in relazione alla delibera della Sezione regionale di controllo Veneto.

Infine, nel merito del controllo esercitato dalle Sezioni regionali di questa Corte, va anche richiamata l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione nn. 29/2014, 40/2014, 41/2014, 42/2014, 43/2014, 45/2014, la già citata sentenza n. 59/2014, nonché le più recenti sentenze n. 1, 5, 39, 43 e 61/2015/EL e n. 15, 20, 22, 24/2016/EL e 27/2019/RGC). In particolare, vanno richiamate:

- la sentenza n. 15/2016/EL, con la quale le Sezioni Riunite in speciale composizione hanno respinto i ricorsi proposti da alcuni Gruppi consiliari ("Südtiroler Volkspartei", "Die Freiheitlichen"; "BürgerUnion" - "Südtirol - Ladinien"), avverso la deliberazione dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol - sede di Bolzano n. 5/2016/SCBOLZ/FRG del 25 marzo 2016 con la quale erano stati dichiarati non regolari alcuni rendiconti;
- la sentenza n. 27/2019/RGC, con la quale le Sezioni Riunite in speciale composizione ha respinto il ricorso proposto dal Gruppo consiliare "Südtiroler Freiheit", fatto salvo che per due spese ritenute regolari, avverso la deliberazione dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Trento n. 41/2019/FRG del 27 febbraio 2019 con la quale era stato dichiarato non regolare il rendiconto.

4. Il controllo esterno di competenza di questa Sezione si è svolto in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato A e secondo lo schema dell'allegato B al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato espressamente anche dall'articolo 3, comma 1, del Regolamento n. 33/2013, con il quale sono state recepite le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari regionali.



Alla luce di quanto sopra prospettato, la verifica compiuta da questa Sezione è stata condotta valutando i seguenti aspetti:

- rispetto dei principi di veridicità e correttezza (“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”, “la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”: art. 1, D.P.C.M. 21/12/2012);

- divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all’esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), cit. D.P.C.M.);

- non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi, delle spese sostenute dal singolo consigliere nell’espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all’acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, cit. D.P.C.M.);

- specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell’ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato): art. 2, cit. D.P.C.M.);

- obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, cit. D.P.C.M.);

-- completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3, cit. D.P.C.M.): in particolare, “per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi” (art. 3, comma 3);

- obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

5. A conclusione della procedura di controllo, la Sezione ha rilevato la conformità alle citate norme del decreto legge n. 174/2012 e del Regolamento n. 33/2013 della rendicontazione e della correlata documentazione presentata dal gruppo consiliare “Futura 2018”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva:

ACCERTA

La regolarità del rendiconto presentato dal Gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Futura 2018" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019.

RACCOMANDA

al Gruppo di attivare, qualora non abbia già provveduto, il servizio reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate per consultare e scaricare le fatture elettroniche in formato PDF trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio (SdI).


DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare sopra evidenziato, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2020.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI




Depositata in segreteria il

- 5 MAR. 2020

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI



Rendiconto

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
Modello di rendicontazione annuale del Gruppo consiliare Futura 2018

LEGISLATURA
ESERCIZIO FINANZIARIO

XVI
21/11/2018-31/12/2019


Gruppo consiliare regionale – Futura 2018

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro	12.832,00
2)	Fondi trasferiti per spese di personale (articolo 4, comma 2)	Euro	10.800,00
3)	Altre entrate (interessi bancari attivi)	Euro	1,03
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro	0,00
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale (articolo 4, comma 2)	Euro	0,00
	TOTALE ENTRATE	Euro	23.633,03

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo (articolo 4, comma 2)	Euro	0,00
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese del gruppo (articolo 4, comma 2)	Euro	0,00
3)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro	0,00
4)	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro	0,00
5)	Spese postali e telegrafiche	Euro	0,00
6)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro	0,00
7)	Spese di cancelleria e stampati	Euro	0,00
8)	Spese per duplicazione e stampa	Euro	0,00
9)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro	0,00
10)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	Euro	0,00
11)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	Euro	0,00
12)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	Euro	0,00
13)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro	0,00
14)	Altre spese (interessi passivi, spese bancarie)	Euro	181,86
	TOTALE USCITE	Euro	181,86



Rendiconto

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	Euro	0,00
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	Euro	0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio	Euro	23.633,03
USCITE pagate nell'esercizio	Euro	181,86
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	Euro	12.651,17
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	Euro	10.800,00
SALDO CONTO CORRENTE		23.451,17

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE Paolo Ghezzi

Trento, 15 gennaio 2020



Deliberazione n. 77/2020/FRG

**CORTE DEI CONTI****REPUBBLICA ITALIANA****SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL****SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Alessia DI GREGORIO	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 18 marzo 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito richiamato come "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del decreto legge n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTO l'art. 8, c. 4 del citato Regolamento n. 33/2013 in base al quale il primo rendiconto di Legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa (per la XVI legislatura il 21 novembre 2018) fino al 31 dicembre dell'anno successivo;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige n. 13/19 del 27 febbraio 2019 nella quale si dà atto che i gruppi consiliari regionali si sono costituiti a termine di regolamento interno con l'avvio della XVI legislatura in data 21 novembre 2018;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota di data 6 febbraio 2020, prot. Corte dei conti n. 264 del 7 febbraio 2020;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 44/2020/FRG del 14 febbraio 2020 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 2 marzo 2020, prot. Corte dei conti n. 487 del 3 marzo 2020;

VISTO il d.l. 8 marzo 2020, n. 11 concernente: *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"* ed in particolare l'art. 4, c. 3, lett. f), che consente ai vertici istituzionali degli uffici della Corte dei conti di convocare le adunanze in Camera di consiglio mediante collegamenti da remoto;

RITENUTO pertanto opportuno svolgere l'odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza, al fine di

assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 ed evitare in particolare i contatti ravvicinati tra le persone, nonché lo spostamento sul territorio dei magistrati aventi domicilio fuori della sede della Sezione;

DATO ATTO che la Camera di consiglio non richiede l'intervento di soggetti esterni e che la riunione può essere svolta con modalità informatiche attraverso l'utilizzo del programma Skype for business, che consente ai partecipanti la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti disponibili in formato digitale;

DATO ATTO, inoltre, che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l'ordinanza n. 8/2020 del 13 marzo 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio in modalità telematica;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-06/02/2020-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000264-07/02/2020-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Lega Salvini Alto Adige Südtirol".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 14 febbraio 2020 n. 44/2020/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del decreto legge n. 174/2012, il termine del 2 marzo 2020, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 2 marzo 2020 (prot. n. cr_tas-02/03/2020-0000807-P) acquisita al prot. Corte dei conti n. n. 487 del 3 marzo 2020, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è

rivenibile nel decreto legge n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, comma 9, del citato decreto legge n. 174/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, decreto legge n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo"*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *"nei limiti del mandato istituzionale"*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 174 del 2012 *"attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida"* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016 e n. 27/2019).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un’appendice del partito politico di cui è esponente, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all’attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l’art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all’attività del Consiglio (*“...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all’attività del Consiglio regionale”*).

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell’articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l’attività di controllo sul rendiconto 21 novembre 2018 – 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare regionale “Lega Salvini Alto Adige Südtirol” si è svolta in conformità ai criteri previsti dall’art. 1 dell’allegato “A” al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di *“veridicità”* e di *“correttezza”*, da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese

effettivamente sostenute (*"veridicità"*) e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima (*"correttezza"*).

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

8. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ivi compresa la quota per il rateo di competenza per l'anno 2018 (articolo 5, comma 2 del Regolamento n. 33/2013). Al riguardo è stato riscontrato che i fondi per le spese di funzionamento sono stati determinati per un valore superiore rispetto ai giorni intercorrenti tra la data di insediamento dell'Assemblea legislativa (21 novembre 2018) e il 31 dicembre 2018.

9. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 26.048,00, un totale spese di euro 194,90 (spese bancarie) e un "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" di euro 25.853,10.

10. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare "Lega Salvini Alto Adige Südtirol", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, fermo restando quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Lega Salvini Alto Adige Südtirol" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019;

RACCOMANDA

al Gruppo di attivare, qualora non abbia già provveduto, il servizio reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate per consultare e scaricare le fatture elettroniche in formato PDF trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio (SdI);

INVITA

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a verificare l'entità dei contributi versati al Gruppo "Lega Salvini Alto Adige Südtirol" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 5, c. 2 del Regolamento n. 33/2013, secondo il quale *"all'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dalla data di*

insediamento dell'assemblea legislativa" per disporre il recupero delle maggiori somme versate anche mediante modalità compensative con i contributi dovuti al Gruppo per l'anno 2020;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Lega Salvini Alto Adige Südtirol", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012 e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 18 marzo 2020.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI



FERRARI
TULLIO
CORTE DEI
CONTI
18.03.2020
15:01:20 UTC

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
18.03.2020 16:22:32
CET

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI



GUIDI ANNA
MARIA
CORTE DEI
CONTI
18.03.2020
16:37:57
CET

Deliberazione n. 78/2020/FRG

**CORTE DEI CONTI****REPUBBLICA ITALIANA****SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL****SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Alessia DI GREGORIO	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 18 marzo 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito richiamato come "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del decreto legge n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTO l'art. 8, c. 4 del citato Regolamento n. 33/2013 in base al quale il primo rendiconto di Legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa (per la XVI legislatura il 21 novembre 2018) fino al 31 dicembre dell'anno successivo;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige n. 13/19 del 27 febbraio 2019 nella quale si dà atto che i gruppi consiliari regionali si sono costituiti a termine di regolamento interno con l'avvio della XVI legislatura in data 21 novembre 2018;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota di data 6 febbraio 2020, prot. Corte dei conti n. 264 del 7 febbraio 2020;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 44/2020/FRG del 14 febbraio 2020 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 2 marzo 2020, prot. Corte di conti n. 487 del 3 marzo 2020;

VISTO il d.l. 8 marzo 2020, n. 11 concernente: *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"* ed in particolare l'art. 4, c. 3, lett. f), che consente ai vertici istituzionali degli uffici della Corte dei conti di convocare le adunanze in Camera di consiglio mediante collegamenti da remoto;

RITENUTO pertanto opportuno svolgere l'odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 ed in particolare evitare i contatti

ravvicinati tra le persone, nonché lo spostamento sul territorio dei magistrati aventi domicilio fuori della sede della Sezione;

DATO ATTO che la Camera di consiglio non richiede l'intervento di soggetti esterni e che la riunione può essere svolta con modalità informatiche attraverso l'utilizzo del programma Skype for business, che consente ai partecipanti la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti disponibili in formato digitale;

DATO ATTO, inoltre, che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l'ordinanza n. 8/2020 del 13 marzo 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio in modalità telematica;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-06/02/2020-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000264-07/02/2020-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Partito Autonomista Trentino Tirolese".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 14 febbraio 2020 n. 44/2020/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del decreto legge n. 174/2012, il termine del 2 marzo 2020, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 2 marzo 2020 (prot. n. cr_taa-02/03/2020-0000807-P) acquisita al prot. Corte conti n. 487 di data 3 marzo 2020, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel decreto legge n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare

riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, comma 9, del citato decreto legge n. 174/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, decreto legge n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo"*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *"nei limiti del mandato istituzionale"*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 174 del 2012 *"attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei"*

rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida" (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016 e n. 27/2019).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e

giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un’appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all’attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l’art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all’attività del Consiglio (*“...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all’attività del Consiglio regionale”*), Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell’articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l’attività di controllo sul rendiconto 21 novembre 2018 – 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare regionale “Partito Autonomista Trentino Tirolese” si è svolta in conformità ai criteri previsti dall’art. 1 dell’allegato “A” al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di *“veridicità”* e di *“correttezza”*, da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute (*“veridicità”*) e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima (*“correttezza”*).

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell’attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei

fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

8. In merito alla spesa del personale è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento n. 33/2013.

Con precipuo riferimento al contratto di lavoro stipulato dal Gruppo consiliare e trasformato in corso d'anno da tempo determinato a tempo indeterminato, il Collegio ritiene che esuli dal presente controllo ogni valutazione sulla corretta applicazione della normativa civilistica e giuslavoristica circa il regime contrattuale prescelto se non impinge sulla regolarità dell'attività di rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari.

Si rammenta, in ogni caso, che, considerata la durata del Gruppo *"ontologicamente limitata nel tempo e coincidente, nella sua massima estensione, con la durata della legislatura nella quale si vanno a costituire"* (deliberazione n. 107/2018/FRG della Sezione di controllo per la Regione siciliana; cfr. con riferimento ai gruppi parlamentari *ex multis* Cassazione civile - Sezione Lavoro - sentenza 14 maggio 2009 n. 11207), i contratti di lavoro del personale dei Gruppi hanno natura temporanea e cessano con la fine della legislatura in corso *"che fa venir meno l'esistenza del gruppo, salvo cessazione per altra causa di scioglimento del gruppo"* (delib. n. 107/2018/FRG cit.; v. anche deliberazione n.

74/2018/FRG della Sezione regionale di controllo per la Liguria).

9. Con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stato richiesto al Gruppo di precisare l'avvenuto assolvimento dei relativi adempimenti di versamento e dichiarazione. Nel riscontro istruttorio il Presidente ha precisato che, ai sensi dell'art. 4, c. 1 della l.p. n. 18/2017 il Gruppo consiliare non è tenuto al versamento dell'IRAP. In particolare, ha confermato, per mezzo del proprio consulente del lavoro, *"di aver presentato il modello dichiarativo IRAP del Gruppo Consiliare Regionale PATT in data 02.12.2019 con numero protocollo 19120216102463001 relativo al periodo d'imposta 01.01.2018 - 31.12.2018. Il Gruppo consiliare Regionale PATT non è tenuto al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge provinciale n. 18 del 2017."*

Tale norma prevede che *"A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2019 le aliquote dell'IRAP di cui all'art. 16, comma 1 e comma 12 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale"*.

Al riguardo è stata emanata dal Servizio Entrate, Finanza e Credito della Provincia autonoma di Trento la circolare prot. n. S016/174014/19/5.5 del 15 marzo 2019 concernente *"Circolare n. 1/2019. Aliquote IRAP sul territorio provinciale per l'anno 2018"*, la quale chiarisce che per nuove iniziative produttive si intendono soltanto le attività di tipo imprenditoriale (non quindi le attività derivanti dall'esercizio di arti e professioni). Non possono considerarsi commerciali le funzioni tipicamente svolte dai gruppi consiliari, quali organismi dell'Assemblea regionale, dal momento che gli stessi sono privi di partita IVA proprio per carenza del presupposto soggettivo in quanto la loro attività non è svolta nell'esercizio di impresa.

Di conseguenza, si ritiene che l'attività dei gruppi consiliari non appaia sussumibile nella fattispecie di esonero dal pagamento dell'IRAP, come invece asserito dal Capogruppo.

Alla stregua di quanto sopra, la Sezione esprime, quindi, perplessità circa il mancato assolvimento dell'imposta da parte del Gruppo consiliare Partito Autonomista Trentino Tirolese.

10. Con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*.

11. È stata verificata per i beni di uso durevole acquisiti dal gruppo l'iscrizione nell'inventario dei beni in dotazione. Il Presidente del Gruppo e il Segretario generale del Consiglio regionale hanno motivato il mancato inserimento nell'elenco dei beni in dotazione della stampante a noleggio, in quanto trattasi di un bene non di proprietà del Consiglio e per tale motivo non inventariabile.

A parere del Collegio è opportuno che le attrezzature in dotazione vengano inserite nell'inventario dell'ente quali beni di terzi, con individuazione del relativo consegnatario responsabile della vigilanza, al fine di rilevare compiutamente tutti i beni utilizzati dalla struttura.

12. Il Gruppo consiliare Partito Autonomista Trentino Tirolese ha attivato per la gestione dei fondi due distinti conti correnti bancari, uno per le spese di funzionamento e uno per le spese del personale, così come previsto nel proprio *"Disciplinare interno per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità"* (cfr. art. 3 c. 2).

Il Collegio, nel richiamare quanto indicato dall'art. 5. c. 3 del Regolamento n. 33/2013 secondo il quale: *"I contributi sono versati su un unico conto corrente, con indicazione del titolo di liquidazione"*, sollecita il Gruppo a chiudere uno dei due conti correnti anche al fine di evitare la duplicazione di costi bancari per i quali potrebbero profilarsi valutazioni di irregolarità. Il Disciplinare interno andrà conseguentemente modificato.

La corretta gestione dei fondi per le spese di funzionamento e per le spese del personale può essere assicurata attraverso la tenuta di un ordinato sistema di scritture contabili, come già suggerito con nota della Sezione prot. n. 8321 del 21 marzo 2019 indirizzata al Presidente del Consiglio regionale.

13. Nell'ambito delle spese della voce 4 *"spese per consulenze, studi e incarichi"* il Gruppo ha imputato anche i costi degli incarichi affidati a Studi di professionisti per l'elaborazione dei cedolini paga del personale dipendente e per l'assistenza contabile e fiscale.

Sul punto si rileva che l'art. 5 del Disciplinare interno al punto 12 prevede sia imputato alla voce 14 "altre spese" "... il corrispettivo ai professionisti per l'elaborazione dei cedolini paga e per assolvere tutti gli adempimenti posti in capo al sostituto d'imposta e al datore di lavoro, visite mediche dei dipendenti ecc." che, invece, correttamente è stato contabilizzato dal Gruppo alla voce 4 "spese per consulenze, studi ed incarichi".

Il Collegio suggerisce di aggiornare conseguentemente il Disciplinare interno.

14. È stata infine verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ivi compresa la quota per il rateo di competenza per l'anno 2018 (articolo 5, comma 2 del Regolamento n. 33/2013). Al riguardo è stato riscontrato che i fondi per le spese di funzionamento e per le spese di personale sono stati determinati per un valore superiore rispetto ai giorni intercorrenti tra la data di insediamento dell'Assemblea legislativa (21 novembre 2018) e il 31 dicembre 2018.

15. Il rendiconto dell'esercizio in esame è stato rielaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione con deliberazione n. 44/2020/FRG dando evidenza dei saldi attivi di chiusura del rendiconto, rispettivamente di euro 6.133,57 per "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" e di euro 3.335,63 per "Fondo di cassa finale per spese di personale".

16. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare "Partito Autonomista Trentino Tirolese", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, fermo restando quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige/Südtirol "Partito Autonomista Trentino Tirolese" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019;

RACCOMANDA

al Gruppo di attivare, qualora non abbia già provveduto, il servizio reso disponibile dall'Agenda delle Entrate per consultare e scaricare le fatture elettroniche in formato PDF trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio (SdI);

INVITA

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a verificare l'entità dei contributi versati al Gruppo "Partito Autonomista Trentino Tirolese" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 5, c. 2 del Regolamento n. 33/2013, secondo il quale "all'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dalla data di insediamento dell'assemblea legislativa" per disporre il recupero delle maggiori somme versate anche mediante modalità compensative con i contributi dovuti al Gruppo per l'anno 2020;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Partito Autonomista Trentino Tirolese", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012 e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 18 marzo 2020.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI



FERRARI TULLIO
CORTE DEI
CONTI
18.03.2020
15:03:46 UTC

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
18.03.2020
16:23:44 CET

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI



GUIDI
ANNA
MARIA
CORTE DEI
CONTI
18.03.2020
16:41:35
CET

Deliberazione n. 79/2020/FRG

**CORTE DEI CONTI****REPUBBLICA ITALIANA****SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL****SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Alessia DI GREGORIO	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 18 marzo 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito richiamato come "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del decreto legge n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTO l'art. 8, c. 4 del citato Regolamento n. 33/2013 in base al quale il primo rendiconto di Legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa (per la XVI legislatura il 21 novembre 2018) fino al 31 dicembre dell'anno successivo;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige n. 13/19 del 27 febbraio 2019 nella quale si dà atto che i gruppi consiliari regionali si sono costituiti a termine di regolamento interno con l'avvio della XVI legislatura in data 21 novembre 2018;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota di data 6 febbraio 2020, prot. Corte dei conti n. 264 del 7 febbraio 2020;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 44/2020/FRG del 14 febbraio 2020 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 2 marzo 2020, prot. Corte di conti n. 487 del 3 marzo 2020;

VISTO il d.l. 8 marzo 2020, n. 11 concernente: "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*" ed in particolare l'art. 4, c. 3, lett. f), che consente ai vertici istituzionali degli uffici della Corte dei conti di convocare le adunanze in Camera di consiglio mediante collegamenti da remoto; RITENUTO pertanto opportuno svolgere l'odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza, al fine di

assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 ed evitare in particolare i contatti ravvicinati tra le persone, nonché lo spostamento sul territorio dei magistrati aventi domicilio fuori della sede della Sezione;

DATO ATTO che la Camera di consiglio non richiede l'intervento di soggetti esterni e che la riunione può essere svolta con modalità informatiche attraverso l'utilizzo del programma Skype for business, che consente ai partecipanti la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti disponibili in formato digitale;

DATO ATTO, inoltre, che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l'ordinanza n. 8/2020 del 13 marzo 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio in modalità telematica;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-06/02/2020-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000264-07/02/2020-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Civica Trentina".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 14 febbraio 2020 n. 44/2020/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del decreto legge n. 174/2012, il termine del 2 marzo 2020, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 2 marzo 2020 (prot. n. cr_taa-02/03/2020-0000807-P) acquisita al prot. Corte conti n. 487 del 3 marzo 2020, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è

rivenibile nel decreto legge n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, comma 9, del citato decreto legge n. 174/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, decreto legge n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo"*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* e che non può spingersi nel

merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016 e n. 27/2019).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio

(Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un’appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all’attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l’art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all’attività del Consiglio (*“...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all’attività del Consiglio regionale”*),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell’articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l’attività di controllo sul rendiconto 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare regionale “Civica Trentina” si è svolta in conformità ai criteri previsti dall’art. 1 dell’allegato “A” al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che

ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di *“veridicità”* e di *“correttezza”*, da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute (*“veridicità”*) e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima (*“correttezza”*).

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell’attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L’esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l’adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l’allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all’attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l’imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l’attività istituzionale del gruppo.

Con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento n. 33/2013.

È stata infine verificata per i beni di uso durevole acquistati dal gruppo l’iscrizione nell’inventario dei beni assegnati.

8. Inoltre, con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall’art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato

dall'art. 3, c. 1, del Regolamento n. 33/2013, in base al quale *“i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti”*.

9. È stata infine verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ivi compresa la quota per il rateo di competenza per l'anno 2018 (articolo 5, comma 2 del Regolamento n. 33/2013). Al riguardo è stato riscontrato che i fondi per le spese di funzionamento e per le spese di personale sono stati determinati per un valore superiore rispetto ai giorni intercorrenti tra la data di insediamento dell'Assemblea legislativa (21 novembre 2018) e il 31 dicembre 2018.

10. Il rendiconto dell'esercizio in esame è stato rielaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione con deliberazione 44/2020/FRG, dando evidenza dei saldi attivi di chiusura del rendiconto, rispettivamente di euro 16.240,13 per *“Fondo di cassa finale per spese di funzionamento”* e di euro 16.281,76 per *“Fondo di cassa finale per spese di personale”*.

10. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare *“Civica Trentina”*, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, fermo restando quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol *“Civica Trentina”* per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019;

RACCOMANDA

al Gruppo di attivare, qualora non abbia già provveduto, il servizio reso disponibile dall'Agenda delle Entrate per consultare e scaricare le fatture elettroniche in formato PDF trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio (SdI);

INVITA

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a verificare l'entità dei contributi versati al Gruppo "Civica Trentina" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 5, c. 2 del Regolamento n. 33/2013, secondo il quale "all'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dalla data di insediamento dell'assemblea legislativa" per disporre il recupero delle maggiori somme versate anche mediante modalità compensative con i contributi dovuti al Gruppo per l'anno 2020;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Civica Trentina", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012 e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 18 marzo 2020.

Il Magistrato relatore

Tullio Ferrari



FERRARI TULLIO
CORTE DEI
CONTI
18.03.2020
15:05:20 UTC

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
18.03.2020 16:25:57
CET

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI



GUIDI ANNA
MARIA
CORTE DEI
CONTI
18.03.2020
16:45:29
CET

Deliberazione n. 80/2020/FRG

**CORTE DEI CONTI****REPUBBLICA ITALIANA****SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL****SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Alessia DI GREGORIO	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 18 marzo 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito richiamato come "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del decreto legge n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTO l'art. 8, c. 4 del citato Regolamento n. 33/2013 in base al quale il primo rendiconto di Legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa (per la XVI legislatura il 21 novembre 2018) fino al 31 dicembre dell'anno successivo;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige n. 13/19 del 27 febbraio 2019 nella quale si dà atto che i gruppi consiliari regionali si sono costituiti a termine di regolamento interno con l'avvio della XVI legislatura in data 21 novembre 2018;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota di data 6 febbraio 2020, prot. Corte dei conti n. 264 del 7 febbraio 2020;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 44/2020/FRG del 14 febbraio 2020 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 02 marzo 2020, prot. Corte di conti n. 487 del 3 marzo 2020;

VISTO il d.l. 8 marzo 2020, n. 11 concernente: "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*" ed in particolare l'art. 4, c. 3, lett. f), che consente ai vertici istituzionali degli uffici della Corte dei conti di convocare le adunanze in Camera di consiglio mediante collegamenti da remoto;

RITENUTO pertanto opportuno svolgere l'odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 ed in particolare evitare i contatti ravvicinati tra le persone, nonché lo spostamento sul territorio dei magistrati aventi domicilio fuori della sede della Sezione;

DATO ATTO che la Camera di consiglio non richiede l'intervento di soggetti esterni e che la riunione può essere svolta con modalità informatiche attraverso l'utilizzo del programma Skype for business, che consente ai partecipanti la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti disponibili in formato digitale;

DATO ATTO, inoltre, che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l'ordinanza n. 8/2020 del 13 marzo 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio in modalità telematica;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-06/02/2020-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000264-07/02/2020-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Unione per il Trentino".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 14 febbraio 2020 n. 44/2020/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del decreto legge n. 174/2012, il termine del 2 marzo 2020, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 2 marzo 2020 (prot. n. cr_taa-02/03/2020-0000807-P) acquisita al prot. Corte conti n. 487 de 3 marzo 2020, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel decreto legge n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, comma 9, del citato decreto legge n. 174/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, decreto legge n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo"*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016 e n. 27/2019).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*“...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale”*),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 21 novembre 2018 – 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare regionale "Unione per il Trentino" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

È stata infine verificata per i beni di uso durevole acquistati dal gruppo l'iscrizione nell'inventario dei beni assegnati.

8. In merito alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento n. 33/2013.

Con precipuo riferimento al contratto di lavoro stipulato dal Gruppo consiliare, il Collegio ritiene che esuli dal presente controllo ogni valutazione sulla corretta applicazione della normativa civilistica e giuslavoristica circa il regime contrattuale prescelto se non impinge sulla regolarità dell'attività di rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari.

Si rammenta, in ogni caso, che, considerata la durata del Gruppo *"ontologicamente limitata nel tempo e coincidente, nella sua massima estensione, con la durata della legislatura nella quale si vanno a costituire"* (deliberazione n. 107/2018/FRG della Sezione di controllo per la Regione siciliana; cfr. con riferimento ai gruppi parlamentari *ex multis* Cassazione civile - Sezione Lavoro - sentenza 14 maggio 2009 n. 11207), i contratti di lavoro del personale dei Gruppi hanno natura temporanea e cessano con la fine della legislatura in corso *"che fa venir meno l'esistenza del gruppo, salvo cessazione per altra causa di scioglimento del gruppo"* (delib. n. 107/2018/FRG cit.; v. anche deliberazione n. 74/2018/FRG della Sezione regionale di controllo per la Liguria).

9. Nel corso dell'istruttoria, con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è emerso che il Gruppo non ha assolto agli adempimenti di versamento e dichiarazione dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi dell'art. 12, c. 2 della l.p. n. 25/2012 (*recte* l'art. 4, c. 1 della l.p. n. 18/2017 per le nuove iniziative produttive intraprese dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017).

Tale norma prevede che *"A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2019 le aliquote dell'IRAP di cui all'art. 16, comma 1 e comma 12 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale"*.

Al riguardo è stata emanata dal Servizio Entrate, Finanza e Credito della Provincia autonoma di Trento la circolare prot. n. S016/174014/19/5.5 del 15 marzo 2019 concernente *"Circolare n. 1/2019. Aliquote IRAP sul territorio provinciale per l'anno 2018"*, la quale chiarisce che per nuove iniziative produttive si intendono soltanto le attività di tipo imprenditoriale (non quindi le

attività derivanti dall'esercizio di arti e professioni). Non possono considerarsi commerciali le funzioni tipicamente svolte dai gruppi consiliari, quali organismi dell'Assemblea regionale, dal momento che gli stessi sono privi di partita IVA proprio per carenza del presupposto soggettivo in quanto la loro attività non è svolta nell'esercizio di impresa.

Di conseguenza, si ritiene che l'attività dei gruppi consiliari non appaia sussumibile nella fattispecie di esonero dal pagamento dell'IRAP, come invece asserito dal Capogruppo.

Alla stregua di quanto sopra, la Sezione esprime, quindi, perplessità circa il mancato assolvimento dell'imposta da parte del Gruppo consiliare "Unione per il Trentino".

10. Con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*.

11. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ivi compresa la quota per il rateo di competenza per l'anno 2018 (articolo 5, comma 2 del Regolamento n. 33/2013). Al riguardo è stato riscontrato che i fondi per le spese di funzionamento e per le spese di personale sono stati determinati per un valore superiore rispetto ai giorni intercorrenti tra la data di insediamento dell'Assemblea legislativa (21 novembre 2018) e il 31 dicembre 2018.

12. Il rendiconto dell'esercizio in esame è stato rielaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione con deliberazione n. 44/2020/FRG dando evidenza dei saldi attivi di chiusura del rendiconto, rispettivamente di euro 2.140,88 per "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" e di euro 5.672,37 per "Fondo di cassa finale per spese di personale".

13. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare "Unione per il Trentino", fermo restando che quanto accertato in questa sede,

per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, fermo restando quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Unione per il Trentino" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019;

RACCOMANDA

al Gruppo di attivare, qualora non abbia già provveduto, il servizio reso disponibile dall'Agenda delle Entrate per consultare e scaricare le fatture elettroniche in formato PDF trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio (SdI);

INVITA

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a verificare l'entità dei contributi versati al Gruppo "Unione per il Trentino" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 5, c. 2 del Regolamento n. 33/2013, secondo il quale *"all'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dalla data di insediamento dell'assemblea legislativa"* per disporre il recupero delle maggiori somme versate anche mediante modalità compensative con i contributi dovuti al Gruppo per l'anno 2020.

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Unione per il Trentino", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012 e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 18 marzo 2020.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI



FERRARI TULLIO
CORTE DEI CONTI
18.03.2020
15:06:49 UTC

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
18.03.2020 16:24:57
CET

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI



GUIDI ANNA
MARIA
CORTE DEI
CONTI
18.03.2020
16:51:10
CET

Deliberazione n.87/2020/FRG

**CORTE DEI CONTI****REPUBBLICA ITALIANA****SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL****SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Alessia DI GREGORIO	Consigliere (relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 18 marzo 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, c. 9, del sopra citato d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTO l'art. 8, c. 4 del citato Regolamento n. 33/2013 in base al quale il primo rendiconto di Legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa (per la XVI legislatura il 21 novembre 2018) fino al 31 dicembre dell'anno successivo;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige n. 13/19 del 27 febbraio 2019 nella quale si dà atto che i gruppi consiliari regionali si sono costituiti a termine di regolamento interno con l'avvio della XVI legislatura in data 21 novembre 2018;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota di data 6 febbraio 2020, prot. Corte dei conti n. 264 del 7 febbraio 2020;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 44/2020/FRG del 14 febbraio 2020 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 2 marzo 2020, prot. Corte di conti n. 487 del 3 marzo 2020;

VISTO il d.l. 8 marzo 2020, n. 11 concernente "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività*

giudiziaria” ed in particolare l’art. 4, c. 3, lett. f), che consente ai vertici istituzionali degli uffici della Corte dei conti di convocare le adunanze in Camera di consiglio mediante collegamenti da remoto;

RITENUTO, pertanto, opportuno svolgere l’odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 ed evitare in particolare i contatti ravvicinati tra le persone, nonché lo spostamento sul territorio dei magistrati aventi domicilio fuori della sede della Sezione;

DATO ATTO che la Camera di consiglio non richiede l’intervento di soggetti esterni e che la riunione può essere svolta con modalità informatiche attraverso l’utilizzo del programma Skype for business, che consente ai partecipanti la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti disponibili in formato digitale;

DATO ATTO, inoltre, che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l’esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l’ordinanza n. 8/2020 del 13 marzo 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l’odierna Camera di Consiglio in modalità telematica;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Alessia Di Gregorio,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-06/02/2020-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000264-07/02/2020-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo “Team K”.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 14 febbraio 2020 n. 44/2020/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all’uopo, ai sensi dell’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 2 marzo 2020, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 2 marzo 2020 (prot. n. cr_taa-02/03/2020-0000807-P) acquisita al prot. Corte conti n. 487 de 3 marzo 2020, il Presidente del Consiglio regionale ha

trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle*

somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo".

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni"* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *"nei limiti del mandato istituzionale"*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012 *"attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida"* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (c. 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (c. 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (c. 3, lett. a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016 e n. 27/2019).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*“...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli*

scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale"),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare regionale "Team K" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012, esaminando la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dal disciplinare interno, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto, nonché l'allineamento dei saldi di cassa. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

In esito al controllo effettuato è emerso che il gruppo consiliare regionale "Team K", a fronte di entrate per un totale di euro 75.702,00, ha effettuato spese soltanto per l'importo di euro 240,16, riconducibili - come da documentazione allegata al rendiconto - all'imposta di bollo e spese di tenuta del conto corrente bancario.

7. La Sezione ha, altresì, verificato l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ivi compresa la quota per il rateo di competenza per l'anno 2018 (art. 5, c. 2, del Regolamento n. 33/2013). Al riguardo è stato riscontrato che i fondi per le spese di funzionamento e per le spese di personale sono stati determinati per un valore superiore rispetto ai giorni intercorrenti tra la data di insediamento dell'Assemblea legislativa (21 novembre 2018) e il 31 dicembre 2018.

8. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 75.702,00, un totale spese di euro 240,16, un "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" di euro 38.831,84 e un "Fondo finale per spese di personale" di euro 36.630,00.

9. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare "Team K", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, fermo restando quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Team K" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019,

RACCOMANDA

al Gruppo di attivare, qualora non abbia già provveduto, il servizio reso disponibile dall'Agenda delle Entrate per consultare e scaricare le fatture elettroniche in formato PDF trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio (SdI),

INVITA

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a verificare l'entità dei contributi versati al Gruppo "Team K" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 5, c. 2 del Regolamento n. 33/2013, secondo il quale *"all'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dalla data di insediamento dell'assemblea legislativa"* per disporre il recupero delle maggiori somme versate anche mediante modalità compensative con i contributi dovuti al Gruppo per l'anno 2020,

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo

consiliare "Team K", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, e dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 18 marzo 2020.

Il Magistrato relatore

Alessia DI GREGORIO



ALESSIA DI
GREGORIO
CORTE DEI
CONTI/80218670588
19.03.2020 07:33:27
UTC

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
19.03.2020
12:40:50 CET

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI



Corte dei Conti

GUIDI ANNA MARIA
CORTE DEI CONTI
19.03.2020 13:21:50
CET

Deliberazione n. 88/2020/FRG



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Alessia DI GREGORIO	Consigliere (relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 18 marzo 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, c. 9, del sopra citato d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei Gruppi consiliari e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTO l'art. 8, c. 4 del citato Regolamento n. 33/2013 in base al quale il primo rendiconto di Legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa (per la XVI legislatura il 21 novembre 2018) fino al 31 dicembre dell'anno successivo;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige n. 13/19 del 27 febbraio 2019 nella quale si dà atto che i Gruppi consiliari regionali si sono costituiti a termine di regolamento interno con l'avvio della XVI legislatura in data 21 novembre 2018;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota di data 6 febbraio 2020, prot. Corte dei conti n. 264 del 7 febbraio 2020;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 43/2020/FRG del 14 febbraio 2020 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 2 marzo 2020, prot. Corte di conti n. 487 del 3 marzo 2020;

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 concernente *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* ed in particolare l'art. 85, c. 3, lett. e), che consente ai vertici istituzionali degli uffici della Corte dei conti di convocare le adunanze in Camera di consiglio mediante collegamenti da remoto *"con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva"*

partecipazione [...] all'adunanza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione”;

RITENUTO, pertanto, opportuno svolgere l'odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 ed evitare in particolare i contatti ravvicinati tra le persone, nonché lo spostamento sul territorio dei magistrati aventi domicilio fuori della sede della Sezione;

DATO ATTO che la Camera di consiglio non richiede l'intervento di soggetti esterni e che la riunione può essere svolta con modalità informatiche, attraverso l'utilizzo del programma *Skype for business*, che consente ai partecipanti la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti disponibili in formato digitale;

DATO ATTO, inoltre, che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l'ordinanza n. 8/2020 del 13 marzo 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio in modalità telematica;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Alessia Di Gregorio,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-06/02/2020-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000264-07/02/2020-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 e la relativa documentazione a corredo dei Gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del Gruppo "Die Freiheitlichen". Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 14 febbraio 2020 n. 43/2020/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 2 marzo 2020, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun Gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 2 marzo 2020 (prot. n. cr_tas-02/03/2020-0000807-P) acquisita al prot. Corte conti n. 487 del 3 marzo 2020, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun Gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei Gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2012 ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai Gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei Gruppi interessati al controllo"*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* e che non può spingersi nel

merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei Gruppi, *"nei limiti del mandato istituzionale"*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012 *"attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida"* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (c. 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (c. 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del Gruppo"* (c. 3, lett. a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei Gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai Gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai Gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016 e n. 27/2019).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei Gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i Gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio

(Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i Gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il Gruppo consiliare non è un’appendice del partito politico di cui è esponente, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il Gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei Gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all’attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l’art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del Gruppo riferiti all’attività del Consiglio (*“...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all’attività del Consiglio regionale”*),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai Gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell’articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l’attività di controllo sul rendiconto 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 del Gruppo consiliare regionale *“Die Freiheitlichen”* si è svolta in conformità ai criteri previsti dall’art. 1 dell’allegato *“A”* al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma

dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di *“veridicità”* e di *“correttezza”*, da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute (*“veridicità”*) e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima (*“correttezza”*).

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei Gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del Gruppo.

8. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che per ogni singola spesa deve risultare un'autorizzazione del Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

9. Per i beni di uso durevole è stata accertata l'iscrizione nell'inventario dei beni assegnati e si rileva, a tal riguardo, che il Gruppo ha richiesto la riassegnazione dei beni già in uso nella precedente legislatura.

10. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ivi compresa la quota per il rateo di competenza per l'anno 2018 (articolo 5, c. 2 del Regolamento n. 33/2013). Al riguardo è stato riscontrato che i fondi per le spese di funzionamento e per le spese di personale sono stati determinati per un valore superiore rispetto ai giorni intercorrenti tra la data di insediamento dell'Assemblea legislativa (21 novembre 2018) e la data del 31 dicembre 2018.

11. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la risposta fornita in fase istruttoria, la Sezione rileva che non può ritenersi superato il rilievo oggetto dell'istruttoria già esperita (propria delibera n. 43/2020/FRG) relativo alla legittimità della spesa inserita nella voce n. 1 delle *"Spese per il personale sostenute dal Gruppo"*, per l'importo di euro 8.967,00.

Questa somma corrisponde all'ammontare del corrispettivo liquidato dal Gruppo regionale all'..... con il quale il Capogruppo ha stipulato un contratto sottoscritto a Bolzano nel mese di gennaio 2019 (senza indicazione del giorno della sottoscrizione!).

L'oggetto del contratto, valido dal 1° febbraio 2019 per la durata di un anno, tacitamente rinnovabile fino alla cessazione della consiliatura, si evince dal combinato disposto degli articoli 2 e 4.

Nell'art. 2 del contratto si legge:

"Die Freiheitliche Regionalratsfraktion und schließen hiermit einen Vertrag [...] über die Leistungen zugunsten der Regionalratsfraktion und diesbezügliche Rechnungslegung" (Il Gruppo consiliare regionale „Die Freiheitlichen“ e il stipulano con la presente un contratto circa le prestazioni a favore del Gruppo consiliare regionale e il relativo rendiconto).

L'art. 4 prevede:

"I unterstützt die freiheitliche Regionalratsfraktion in juristischen Fragen durch die Formulierung von Gesetzesentwürfen und Beschlussanträgen sowie laufende rechtliche Recherchen" (Il supporta il Gruppo consiliare regionale „Die Freiheitlichen“ nelle questioni giuridiche attraverso la predisposizione di disegni di legge e mozioni così come per ricerche giuridiche).

correlato alle corrispondenti prestazioni a favore esclusivamente del Gruppo consiliare regionale. Come si evince dal contratto, dalle corrispondenti note di onorario e dalla sua attività, non sono state contabilizzate spese al di fuori delle attività del dott. [redacted] (chiaramente definite).

13. Alla luce della generica risposta fornita dal Gruppo consiliare rispetto al preciso e specifico quesito istruttorio posto con la delibera istruttoria n. 43/2020/FRG ("documentare l'attività svolta dall'avvocato [redacted]"), il Collegio rileva l'assoluta mancanza di giustificazione, di dimostrazione, l'incontestabile assenza di documentazione probatoria a corredo, idonea a dare concretamente ed effettivamente atto dell'attività svolta dal dott. [redacted].

Dal contratto si evince che le prestazioni rese dal dott. [redacted] sarebbero riconducibili ad attività di consulenza giuridica. Nell'art. 2 del contratto si fa riferimento anche alla predisposizione del rendiconto, ma manca poi un qualunque riferimento a tale attività nell'art. 4, che specifica l'oggetto del contratto tra il dott. [redacted] e il Gruppo. Vieppiù, nella nota di risposta del 2 marzo, il Capogruppo, chiamato a precisare e documentare l'attività svolta dal dott. [redacted], nulla ha detto in ordine all'eventuale predisposizione del rendiconto.

Sempre in relazione a tale ultima nota, si evidenzia l'assoluta genericità della risposta, che riferisce dell'asserita predisposizione di disegni di legge da parte del consulente, senza indicarne tuttavia l'oggetto o la data di presentazione, elementi tutti utili, quantomeno, a individuare un fondamento probante e legittimante la spesa sostenuta dal Gruppo. Si legge altresì, in detta nota, di mozioni in fase di elaborazione e non ancora depositate, che evidentemente non rilevano in questa sede, che riguarda le attività svolte nel periodo rendicontato e non quelle da svolgere.

14. Orbene, alla luce della assoluta genericità, vaghezza e lacunosità della risposta istruttoria, è evidente che il Gruppo consiliare non ha fornito una giustificazione sul piano sostanziale per la spesa e, quindi, per il legittimo impiego di risorse pubbliche, che deve sempre soggiacere alle regole di rendicontazione.

Per pacifica giurisprudenza contabile, sussiste a carico dei Gruppi consiliari beneficiari di finanziamento pubblico un obbligo di rendicontazione, nel senso di completa e trasparente allegazione di documentazione idonea a giustificare la corretta utilizzazione dei contributi ricevuti, con riferimento all'*an*, al *quantum* e alla corretta destinazione della spesa (*ex multis* tra le più recenti, Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Lombardia, sentenza 5 marzo 2020, n. 38 "*la documentazione a supporto deve essere idonea a consentire una verifica di inerenza della spesa alla*

finalità normativamente consentita"; Sezione Prima centrale d'appello, sentenza 23 settembre 2019, n. 195, "spetta [...] all'utilizzatore dei fondi, all'atto della richiesta del rimborso, non solo allegare la specifica documentazione giustificatrice della spesa, ma indicare, altresì, le finalità e le ragioni per cui le singole spese erano state sostenute, circostanze non avvenute nel caso di specie"; Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 56/2019/FRG, "la verifica di tali rendicontazioni è un momento normativo e di legalità essenziale all'attuazione del principio democratico e della c.d. contabilità di mandato, che nel c.d. "principio di rendicontazione" si realizza (cfr. sentt. C. Cost. n. 184/2016 e n. 18/2019). Del resto, è proprio la finalità di trasparenza e quella democratica che qualificano la contabilità dello Stato e degli enti territoriali come "pubblica". Allo stesso tempo, al principio di rendicontazione si ricollega un altro "principio generale", da cui discende l'effetto tipico di ogni accertamento di irregolarità da parte della giurisdizione contabile: l'uso irregolare di denaro pubblico, obbliga alla sua restituzione"). Merita di essere segnalata anche la pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 12 dicembre 2014, n. 59, che nel confermare parzialmente la deliberazione della Sezione regionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento n.11/2014/FRG, ha dichiarato l'irregolarità del rendiconto di un Gruppo, non potendo ammettersi a rendicontazione una spesa per la quale non "era possibile accertare, attraverso la documentazione inviata, l'inerenza con l'attività istituzionale del Gruppo medesimo". Il che vale, a maggior ragione nella presente fattispecie, nella quale non è stata inviata documentazione alcuna.

È, quindi, di tutta evidenza che i Gruppi consiliari non possono sottrarsi al pieno adempimento dell'obbligazione di rendicontazione, assunta nel ricevere dalla collettività denaro da spendere secondo finalità tassative fissate dalla legge, o, in altri termini, l'autodeterminazione sulla spesa non può prescindere dall'obbligo di giustificazione della stessa secondo le precipe finalità istituzionali.

Ne consegue la sussistenza in capo al percettore dell'onere di provare l'an e il quomodo della spesa sostenuta, nel senso di rispondenza della causale dell'esborso alle finalità per le quali il contributo è stato erogato. Risponde a principi consolidati e immanenti nell'ordinamento, che ogni beneficiario di risorse pubbliche, vincolate come tali ad una specifica destinazione, deve fornire ragione del modo legittimo della loro spendita, dimostrando di aver utilizzato le risorse della collettività in modo coerente con le finalità che hanno costituito la causa dell'erogazione.

Come autorevolmente affermato anche dalla Corte di Cassazione, dai principi costituzionali in materia di spesa pubblica (artt. 3, 81, 97, 100 e 103 Cost.) discende un "generale obbligo di giustificazione della spesa secondo le precipe finalità istituzionali [...] non [essendo] compatibile con la Costituzione l'ipotesi di un potere di spesa di denaro pubblico sottratto ad ogni tipo di controllo - di

natura amministrativa o giurisdizionale - esterno a chi concretamente dispone la singola spesa" (Cass., Sez. VI, 14 maggio 2009, n. 23066; cfr. Cass., Sez. VI, 6 luglio 2011, n. 36718).

La giustificazione causale di ciascuna singola spesa, in relazione alle specifiche finalità istituzionali, da parte di chi può legittimamente disporne è, secondo la pacifica giurisprudenza, *"requisito necessario per la liceità della spesa stessa"*. Infatti, il vincolo di destinazione, impresso alle somme erogate dal Consiglio regionale ai singoli Gruppi consiliari, postula l'obbligo per il beneficiario di giustificarne l'impiego, perché la specifica naturale destinazione del denaro pubblico è proprio quella di essere impiegato in modo tracciabile e trasparente per le finalità per cui viene erogato.

Si rammenta, peraltro, che anche il Regolamento (UE, Euratom) n. 1142/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei, reca, tra i vari principi generali, quello di rigorosa rendicontazione dei contributi ricevuti.

Né, d'altra parte, la modalità forfettaria del compenso può giustificare la mancanza di una rendicontazione documentale delle prestazioni rese, perché altrimenti si tradurrebbe in un motivo di opacità della gestione delle risorse pubbliche.

15. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si rileva nella presente fattispecie l'assenza di evidenza documentale delle prestazioni concretamente ed effettivamente rese dal dott. [redacted] e, dunque, non si riscontrano chiari ed univoci elementi giustificativi della corretta spendita del denaro pubblico.

Ne consegue che la spesa contestata, per l'importo di euro 8.967,00, in mancanza di documentazione giustificativa, non può essere ammessa a rendicontazione e come tale determina l'irregolarità del rendiconto medesimo.

Per tutte le sopraesposte ragioni, il Collegio delibera la non regolarità del rendiconto del Gruppo consiliare "Die Freiheitlichen", relativo al periodo intercorrente tra la data di costituzione del Gruppo e il 31 dicembre 2019, con riferimento alla spesa di euro 8.967,00, a titolo di retribuzione corrisposta al dott. [redacted] e, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, accerta l'obbligo, a carico del Gruppo in esame, di restituire la somma relativa alla spesa non ammessa a rendicontazione, ricevuta a carico del bilancio del Consiglio regionale, come conseguenza dell'omessa regolarizzazione.

Resta fermo che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando,

ACCERTA

la non regolarità, nei limiti precisati in parte motiva, del rendiconto presentato dal Gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Die Freiheitlichen" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019,

RACCOMANDA

al Gruppo, al fine di assicurare la "corretta rilevazione dei fatti di gestione", cui sono finalizzate le prescrizioni poste dal Regolamento n. 33/2013, la regolare - nel senso di sistematica ed ordinata - tenuta della contabilità in corso di esercizio (cfr. SS.RR., sentenza n. 59/2014), mediante la compilazione di un libro giornale, secondo quanto già suggerito dalla Sezione con nota prot. n. 8321 del 21 marzo 2019 indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, e altresì di attivare, qualora non abbia già provveduto, il servizio reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate per consultare e scaricare le fatture elettroniche in formato PDF trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio (SdI),

INVITA

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a verificare l'entità dei contributi versati al Gruppo "Die Freiheitlichen" per il periodo 21 novembre 2018-31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 5, c. 2 del Regolamento n. 33/2013, secondo il quale "all'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei Gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dalla data di insediamento dell'assemblea legislativa" per disporre il recupero delle maggiori somme versate anche mediante modalità compensative con i contributi dovuti al Gruppo per l'anno 2020;

il Presidente del Consiglio regionale ad informare questa Sezione dell'avvenuta restituzione da parte del Gruppo "Die Freiheitlichen" delle somme accertate come irregolari, mediante trasmissione di copia della reverse d'incasso,

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del Gruppo consiliare "Die Freiheitlichen", che costituisce allegato alla presente pronuncia, **al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol** affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, e dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013, e **alla Procura regionale della Corte dei conti** per quanto di competenza,

MANDA

al Servizio di supporto della Sezione di curare la traduzione in lingua tedesca della presente deliberazione, ai sensi del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 e di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche qui nominate, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso, nella Camera di consiglio del giorno 18 marzo 2020.

Il Magistrato relatore

Alessia DI GREGORIO

ALESSIA DI
GREGORIO
CORTE DEI
CONTI/80218670588
19.03.2020 12:55:10
UTC



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
19.03.2020 14:16:20
CET



Depositata in segreteria

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI



Corte dei Conti
GUIDI ANNA MARIA
CORTE DEI CONTI
19.03.2020 14:35:14
CET

Beschluss Nr. 88/2020/FRG



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBLIK ITALIEN

KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL

SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Anna Maria Rita LENTINI	Präsident
Alessia DI GREGORIO	Rat (Berichterstatter)
Tullio FERRARI	Rat
Paola CECCONI	Referendar

Ratssitzung vom 18. März 2020

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, mit Änderungen mit dem Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 in Gesetz umgewandelt;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am

6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des obengenannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

Nach Einsicht in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

Nach Einsicht in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 39/2014 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

Nach Einsicht in das Urteil der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in gerichtlicher Instanz Nr. 59/2014/EL;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33/2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014, der nachfolgend als „*Verordnung Nr. 33/2013*“ bezeichnet wird;

Nach Einsicht in den Artikel 8 Absatz 4 der genannten Verordnung Nr. 33/2013, laut dem die erste Rechnungslegung der Legislatur den Zeitraum von der konstituierenden Sitzung des Regionalrates (für die XVI. Legislaturperiode ist dies der 21. November 2018) bis zum 31. Dezember des Folgejahres betrifft;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalratspräsidiums Nr. 13/19 vom 27. Februar 2019, in dem festgehalten wird, dass die Regionalratsfraktionen im Sinne der Geschäftsordnung am 21. November 2018 mit dem Beginn der XVI. Legislaturperiode errichtet worden sind;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben vom 6. Februar 2020 übermittelten Unterlagen, die vom Rechnungshof mit dem Prot. Nr. 264 vom 7. Februar 2020, registriert worden sind;

Nach Einsicht in den Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 43/2020/FRG vom 14. Februar 2020, mit dem die Fraktionen um einige Aufklärungen zum Sachverhalt ersucht wurden;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates mit dem Antwortschreiben vom 2. März 2020, Protokoll des Rechnungshofes Nr. 487 vom 3. März 2020, übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 18 vom 17. März 2020 betreffend „*Maßnahmen zum Ausbau des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes und zur finanziellen Unterstützung von Familien, Arbeitern und Unternehmern im Zusammenhang mit dem epidemiologischen Notstand aufgrund des Covid-19*“, im Besonderen in den Artikel 85 Absatz 3 Buchstabe e),

der es den Leitern der Ämter des Rechnungshofes erlaubt, die Ratssitzungen auf telematischem Wege *“mittels geeigneter Informatikstrukturen, welche die Verhandlung und die tatsächliche Teilnahme [...] am Verfahren gewährleisten, auch unter Zuhilfenahme von Informatiksystemen, die Dritte zur Verfügung stellen, oder anderen Kommunikationsmitteln“* abzuhalten;

Die Ansicht vertretend, dass es angemessen erscheint, die heutige Sitzung des Richterkollegiums auf telematischem Wege durch die Teilnahme aller Beteiligten an einer Videokonferenz abzuwickeln, damit die Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des COVID-19 eingehalten und der zu enge Kontakt zwischen den Personen und auch vermieden werden kann, dass sich die Richter, die ihren Wohnsitz außerhalb des Sitzes dieser Sektion haben, fortbewegen müssen;

Zur Kenntnis genommen, dass an der Sitzung des Richterkollegiums keine externen Personen teilnehmen müssen und die Sitzung somit unter Ausschöpfung der elektronischen Möglichkeiten durch Verwendung des Programms *Skype for business* abgewickelt werden kann, das es den Teilnehmern erlaubt, Stellung zu nehmen und die Akte, die alle in digitaler Form vorliegen, einzusehen und auszutauschen;

Zur Kenntnis genommen, dass alle Mitglieder des Richterkollegiums versichert haben, dass sie sich allein in dem Raum aufhalten, in dem die Videoschaltung gemacht wird und dass sie die Vertraulichkeit der Sitzung gewährleisten;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 8/2020 vom 13. März 2020, mit der der Präsident der Kontrollsektion das Richterkollegium zur heutigen Sitzung auf telematischem Wege einberufen hat;

Nach Anhörung der berichterstattenden Richterin, Rat Alessia Di Gregorio,

Prämissen

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben Prot. Nr. cr_taa-06/02/2020-0000490-P (eingegangen beim Rechnungshof Prot. Nr. 0000264-7/02/2020-SC_TN) die Rechnungslegungen bezogen auf den Zeitraum 21. November 2018 – 31. Dezember 2019 sowie die dazugehörenden Unterlagen der Ratsfraktionen der XVI. Legislaturperiode, unter anderem auch die der Fraktion *“Die Freiheitlichen“*, übermittelt.

Nach Prüfung der erhaltenen Unterlagen stellte diese Kontrollsektion mit Beschluss Nr. 43/2020/FRG vom 14. Februar 2020 einige dokumentarische Mängel fest und hielt es für notwendig, Klarstellungen zu beantragen, wobei im Sinne des Artikels 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 als Termin für die Berichtigung der aus den vorläufigen Untersuchungen festgestellten Mängel bei den Rechnungslegungen der betroffenen

Ratsfraktion der 2. März 2020 festgesetzt wurde.

Innerhalb der gesetzten Frist hat der Präsident des Regionalrats mit Schreiben vom 2. März 2020 (Protokoll Nr. cr_taa-02/03/2020-0000807-P), das beim Rechnungshof mit Protokoll Nr. 487 vom 3. März eingegangen ist, für jede Ratsfraktion die angeforderten zusätzlichen und erläuternden Unterlagen übermittelt.

Sachverhalt

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino - Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten, die seit Beginn der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) in Kraft. Diese Regelung fußt auf dem Gesetzesdekret Nr. 174/2012, mit Besonderem Bezug auf Artikel 1 Absätze 9, 10, 11 und 12, die durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014 abgeändert worden sind.

Gemäß Artikel 1 Absatz 9 des besagten Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Erhebung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest. Die Rechnungslegungen werden demnach vom Rechnungshof kontrolliert, der über deren Rechtmäßigkeit mit einem eigenen Beschluss befindet (Art. 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012). Sollte die regionale Kontrollsektion die Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit dieser übermittelten Unterlagen mit den vorgenannten Gesetzesbestimmungen feststellen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates (oder der autonomen Provinz) einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im vorgenannten Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle über die Rechnungslegungen in die Kategorie der „externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung“ fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (Artikel 1 Absatz 12 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist).

Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat zudem präzisiert, dass mit den vorgenannten Bestimmungen der Gesetzgeber vorgesehen hat, dass *„eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigkeit diese Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen“*.

Anders ausgedrückt hat der Verfassungsgerichtshof demnach festgelegt, dass die in diesem Rahmen ausgeübte Funktion des Rechnungshofes in der Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen besteht, wobei als Parameter die *„Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster“* gilt und dass dieser nicht auf die Ermessensfreiheit der Entscheidungen eingehen kann, welche die Ratsfraktionen *im Rahmen ihres institutionellen Auftrags* völlig autonom treffen können.

Mehrmals hat der Verfassungsgerichtshof bestätigt und bekräftigt, dass mit Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 *„die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Artikels 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben“* (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014). Unter den genannten Kriterien nennt Artikel 1 der Anlage A des DPMP vom 21. Dezember 2012 die *„Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben“*, wobei *„die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben“* (Absatz 2) und *„die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“* (Absatz 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass *„alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen“* (Absatz 3 Buchst. a).

In den nachfolgenden Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und zuletzt Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bekräftigt. Dabei wurde noch einmal hervorgehoben, *„dass die besagte Kontrolle keine meritorische Überprüfung der Entscheidungen, die in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen, vorsieht. Dies schließt jedoch nicht eine Überprüfung aus, ob die von den Fraktionen getätigten Ausgaben den institutionellen Zielsetzungen entsprechen und ob sie nach dem allgemeinen, vom Rechnungshof bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen immer verfolgten Grundsatz der Übereinstimmung der Buchführung mit den gesetzlich vorgesehenen Zielsetzungen vorgenommen wurden.“*

3. Schließlich sei im Hinblick auf die Inhalte und die Grenzen der von den regionalen Kontrollsektionen dieses Rechnungshofes ausgeübten Kontrolle auch auf die vorhergehenden Urteile dieser Sektion, (Beschlüsse Nr. 5/2014/FRG, Nr. 11/2014/FRG, Nr. 5/2015/FRG, Nr. 7/2015/FRG, Nr. 8/2016/FRG und Nr. 5/2017/FRG) sowie auf die umfassende Rechtsprechung der Vereinigten Sektionen, die sich mit den von den Regionalratsfraktionen eingelegten Rekursen beschäftigt haben, verwiesen (vgl. Entscheidungen der Vereinigten Sektionen in besonderer Zusammensetzung Nr. 29/2014, 40-45/2014, Nr. 59/2014, Nr. 1, 5, 39, 43, 61/2015, Nr. 15, 20, 22, 24/2016 und Nr. 27/2019).

4. Was die juristische Natur der Regionalratsfraktionen betrifft, so wurde bereits darauf verwiesen, dass die Rechtsprechung keine einstimmige Lösung gefunden hat (siehe Beschluss Nr. 5/2017/FRG dieser Kontrollsektion).

Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass die Ratsfraktionen - als Projektion der politischer Parteien in den gewählten Versammlungen - Organe des Regionalrates sind, und hervorgehoben, dass sie wesentlich zur Funktionstätigkeit des Gesetzgebungsorgans beitragen und letztendlich Ämter darstellen, die für die Bildung der internen Organe des Regionalrates notwendig und wesentlich sind (Urteile des Verfassungsgerichtshofs Nr. 1130/1988, Nr. 187/1990 und Nr. 39/2014). Ähnliche Überlegungen wurden auch von den Vereinigten Zivilsektionen des Kassationsgerichtshofs im Urteil Nr. 609/1999 angestellt.

Der Strafgerichtshof hat hingegen hervorgehoben, dass die Ratsfraktionen eine komplexe und vielfältige Realität darstellen, in der öffentliche und private Aspekte miteinander verflochten sind, und hat bestätigt, dass das Problem ihrer rechtlichen Stellung in Lehre und Rechtsprechung seit langem diskutiert wird, ohne jedoch endgültig und einheitlich gelöst worden zu sein (Urteil des Strafgerichts Nr. 49976/2012).

Auch der Staatsrat (Sektion V, Urteil Nr. 8145/2010) hat darauf hingewiesen, dass *"die Ratsfraktionen im Allgemeinen kein Segment einer politischen Partei darstellen, die sie vertreten, sondern eine eigene institutionelle Ausgestaltung im Rahmen des Aufbaus des Regionalrates aufweisen"*.

Wenn es einerseits stimmt, dass die Regionalratsfraktionen im Allgemeinen ihre privatwirtschaftliche Form von der politischen Partei ableiten, von der sie abstammen (mit Ausnahme der Gemischten Fraktion, die klarerweise nicht nur eine einzige Partei vertritt), ist es andererseits ebenso klar, dass sie zweifelsohne Tätigkeiten und Funktionen öffentlicher Natur ausüben, wenn sie an der Tätigkeit des Regionalrats und an den Gesetzgebungsverfahren teilnehmen.

5. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Artikel 1 Absätze 4, 5 und 6 der Anlage A) die zulässigen Ausgaben und diejenigen auf, für welche die vom Regionalrat gewährte Beitragszahlung nicht verwendet werden darf. Diese Regelung wurde auf lokaler Ebene durch die oben genannte Verordnung Nr. 33/2013 und deren Anlage B übernommen, die den Vordruck für die Rechnungslegung enthält. Im Besonderen weist Artikel 3 der Verordnung darauf hin, dass die Zweckbestimmung der Beiträge des Regionalrats zur Verwirklichung der institutionellen Ziele der Fraktion im Hinblick auf die Tätigkeit des Regionalrates eingehalten werden muss (...*„Mittel aus dem Haushalt des Regionalrats, die...ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten verwendet werden dürfen“*).

Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der oben genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

6. Vor diesem Hintergrund hebt das Richterkollegium hervor, dass die Kontrolle der Rechnungslegung für den Zeitraum 21. November 2018 - 31. Dezember 2019 der regionalen Ratsfraktion „Die Freiheitlichen“ - so wie in den Vorjahren auch - gemäß den Kriterien des Artikels 1 der Anlage "A" des besagten DPMR vom 21. Dezember 2012 erfolgt ist. Wie bereits erwähnt, besagt diese Bestimmung, dass jede in der Rechnungslegung angegebene Ausgabe den Kriterien der "Zuverlässigkeit" und "Richtigkeit" entsprechen muss, also der Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angegebenen Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben ("Zuverlässigkeit") sowie der Kohärenz der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken aufgrund einer Reihe von Grundsätzen, die in der Bestimmung selbst enthalten sind ("Richtigkeit").

Die Richtlinien im DPMR sind daher ein wesentlicher Parameter für die Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen, da die darin enthaltenen Bestimmungen dem dreifachen Ziel entsprechen, zu überprüfen, ob die Gebarungsvorgänge korrekt erhoben, die Buchhaltung ordnungsgemäß geführt und die Ausgabenbelege genau angeführt worden sind. Die Kontrolle durch die Kontrollsektion konzentrierte sich auch, sowohl bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktion als auch bei den Ausgaben für die Personalkosten, auf die genaue Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen. Die Umsetzung dieser Kriterien und Zielsetzungen erfolgte bereits mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 11/2014/FRG, wie von den Vereinigten Sektionen dieses Gerichtshofes in besonderer Zusammensetzung im Urteil Nr. 59/2014/EL vom 5. November 2014 bestätigt, auf den daher auch in diesem Kontrollverfahren Bezug genommen wird.

7. Konkret wurde die Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen der internen Regelungen, die angemessene Angabe der Gebarungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie die Angleichung der Kassenbestände überprüft.

Anschließend sind die Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit geprüft worden. Insbesondere sind die Umstände, Anlässe und Zwecke, die zu den einzelnen verbuchten Ausgaben geführt haben, untersucht worden, um den wesentlichen zweckgerichteten Zusammenhang zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben und der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zu ermitteln.

8. Mit besonderem Bezug auf die bestrittenen Ausgaben wird darauf hingewiesen, dass für jede einzelne Ausgabe eine Ausgabenbewilligung von Seiten des Fraktionsvorsitzenden gegeben sein muss (Art. 2 Absatz 1 der Anlage A zur Verordnung Nr. 33/2013), die genau datiert und vor der Tötigung der Ausgabe ausgestellt werden muss (vergl. Beschlüsse dieser Sektion Nr. 4/2017/FRG und Nr. 6/2017/FRG; Kontrollsektion für die Region Latium, Beschluss Nr. 68/2016/FRG).

9. Für die langlebigen Gebrauchsgüter ist überprüft worden, ob sie in das Inventar der zugewiesenen Güter aufgenommen worden sind und in diesem Zusammenhang wird hervorgehoben, dass die Ratsfraktion um die erneute Zuweisung der bereits in der vorhergehenden Legislaturperiode genützten Güter ersucht hat.

10. Außerdem ist das Ausmaß der vom Präsidium des Regionalrates ausbezahlten Beiträge einschließlich des für das Jahr 2018 zustehenden Anteils (Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung Nr. 33/2013) überprüft worden. In diesem Zusammenhang ist festgestellt worden, dass die Mittel für institutionelle Zwecke und zur Deckung der Ausgaben für das Personal in einem höheren Ausmaß als die im Zeitraum ab der konstituierenden Sitzung (21. November 2018) und dem 31. Dezember 2018 liegenden Tage berechnet worden sind.

11. Nach den durchgeführten Kontrollen und der Prüfung der in der Untersuchungsphase übermittelten Klarstellungen ist die Sektion zur Ansicht gelangt, dass die in der Voruntersuchung aufgezeigten Mängel (Beschluss Nr. 43/2020/FRG) hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der im Posten Nr. 1 „*Personalkosten der Fraktion*“ angeführten Ausgaben im Ausmaß von 8.967,00 Euro nicht als behoben angesehen werden können.

Dieser Betrag entspricht dem Ausmaß des Entgelts, das von der Ratsfraktion Herrr
I ... ausbezahlt worden ist und mit dem der Fraktionssprecher im Jänner 2019 in
Bozen einen Vertrag unterzeichnet hat (wobei der Tag der Vertragsunterzeichnung nicht
angeführt worden ist).

Der Gegenstand des Vertrages mit Ablaufdatum 1. Februar 2019 und gültig für die Dauer
eines Jahres, wobei dieser stillschweigend bis zum Ende der Legislaturperiode verlängert
werden kann, geht aus der kombinierten Anwendung der Artikel 2 und 4 hervor.

Im Artikel 2 steht:

“Die Freiheitliche Regionalratsfraktion und Dr. ... schließen hiermit einen Vertrag [...] über die Leistungen zugunsten der Regionalratsfraktion und diesbezügliche Rechnungslegung”.

Artikel 4 sieht Folgendes vor:

“Dr. ... unterstützt die freiheitliche Regionalratsfraktion in juristischen Fragen durch die Formulierung von Gesetzesentwürfen und Beschlussanträgen sowie laufende rechtliche Recherchen”.

Mit Bezug auf die Vergütung verfügt Artikel 6 nachstehendes:

“Für seine Tätigkeit erhält Dr. ... pro Monat eine pauschale Vergütung. Diese beträgt für das Jahr 2019 siebenhundertfünfunddreißig Euro (€ 735,00) zuzüglich MwSt)“.

12. In der Untersuchungsphase wurde die Fraktion in Bezug auf die vorgenannte Ausgabe mit dem Beschluss Nr. 43/2020/FRG vom 14. Februar 2020 ersucht, die vom Herrn ... abgewickelte Tätigkeit zu belegen und eine Ablichtung des gegebenenfalls erstellten Berichtes zu übermitteln.

In Antwortschreiben, das dem Schreiben des Präsidenten des Regionalrates vom 2. März 2020, Protokoll des Rechnungshofes Nr. 487 vom 3. März 2020, in der Anlage beigelegt worden ist, hat sich die Fraktion zu der in der Untersuchungsphase aufgeworfenen Frage wie folgt geäußert:

“Dr. ... ist promovierter Jurist und unterstützt die Freiheitliche Regionalratsfraktion, insbesondere die Freiheitliche Fraktionssprecherin im Regionalrat, Frau. Reg. Ag. Ulli Mair, in ihrer Tätigkeit als Mitglied des 1. Gesetzgebungsausschusses im Regionalrat. Alle Gesetzentwürfe, die im 1. Gesetzgebungsausschuss des Regionalrates zur Behandlung stehen, werden von Dr. ... geprüft und für die Reg. Ag. Ulli Mair aufbereitet, sowohl in juristischer, als auch in inhaltlicher Hinsicht. Dr. ... arbeitet derzeit für die Freiheitliche Regionalratsfraktion an verschiedenen Beschlussanträgen, die aufgrund einiger noch ausstehenden rechtlicher Recherchen in Kürze im Regionalrat hinterlegt werden. Die Themenauswahl und Prioritätensetzung erfolgten in

Absprache mit der Fraktionsvorsitzenden. Dr. ... arbeitet weisungsgebunden die Aufträge der Fraktionsvorsitzenden ab, die hiermit garantiert, dass das Honorar an die entsprechenden Leistungen ausschließlich zugunsten der Regionalratsfraktion gebunden ist. Wie aus dem Vertrag, den entsprechenden Honorarnoten und seiner Tätigkeit hervorgeht, wurden keine Spesen verrechnet, die außerhalb der klar definierten Tätigkeiten Dr. ... s liegen“

13. Ausgehend von der allgemeinen Antwort, welche die Ratsfraktion auf die genau umrissene, in der Untersuchungsphase aufgeworfene und im Beschluss Nr. 43/2020/FRG (die vom Herrn ... abgewickelte Tätigkeit zu belegen) formulierte Frage gegeben hat, stellt das Richterkollegium das absolute Fehlen einer Rechtfertigung, eines Nachweises und das unbestreitbare Fehlen von Belegen fest, die geeignet sind, konkrete und wirksame Beweise für die vom ... ausgeübte Tätigkeit zu erbringen.

Dem Vertrag ist zu entnehmen, dass die vom Dr. ... erbrachten Leistungen dem Bereich der Rechtsberatung zuzuordnen sind. Im Artikel 2 des Vertrages wird Bezug genommen auf die Erstellung der Rechnungslegung, doch dann fehlt im Artikel 4, in dem der Gegenstand des Vertrages zwischen Dr. ... und der Ratsfraktion festgelegt wird, jeglicher Hinweis auf diese Tätigkeit. Darüber hinaus hat der Fraktionssprecher, der ersucht worden ist, die von Dr. ... abgewickelte Tätigkeit zu dokumentieren, im Antwortschreiben vom 2. März nichts hinsichtlich der Erstellung der Rechnungslegung erwähnt.

Stets mit Bezug auf das genannte Antwortschreiben, wird darauf hingewiesen, dass die Antwort sehr allgemein formuliert ist, von der angeblichen Vorbereitung von Gesetzentwürfen vonseiten des Beraters spricht, ohne jedoch den Gegenstand derselben noch das Datum der Erstellung anzuführen, wobei dies nützliche Elemente wären, um einen glaubwürdigen Beleg und eine Rechtfertigung für die von der Ratsfraktion bestrittene Ausgabe ausfindig zu machen. Im genannten Schreiben wird außerdem von Beschlussanträgen gesprochen, die in Ausarbeitung sind und noch nicht hinterlegt worden sind, wobei dies im vorliegenden Fall nicht von Bedeutung ist, da hier ja die Tätigkeiten untersucht werden, die in dem Zeitraum, auf den sich die Rechnungslegung bezieht, abgewickelt worden sind und nicht etwa jene, die noch abzuwickeln sind.

14. Nun, angesichts der völlig allgemeinen, vagen und lückenhaften Antwort auf die in der Untersuchungsphase gestellte Frage liegt es auf der Hand, dass die Ratsfraktion keine substantielle Rechtfertigung für die Ausgaben und damit für die rechtmäßige Verwendung

der öffentlichen Mittel, die immer den Regeln der Rechnungslegung unterliegt, vorgelegt hat. Entsprechend der ständigen Rechtsprechung des Rechnungshofes besteht für die Ratsfraktionen, die Nutznießer von öffentlichen Finanzierungen sind, die Pflicht der Rechnungslegung, und zwar in dem Sinn, dass die Unterlagen, welche die korrekte Verwendung der erhaltenen Beiträge belegen können, vollständig und transparent beigelegt werden, und zwar sowohl in Hinblick auf das „an“, das „quantum“ und die korrekte Zweckbestimmung der Ausgabe (unter den zahlreichen, letzthin ergangenen Urteilen sei auf das Urteil Nr. 38 vom 23. September 2019 des Rechnungshofes, Rechtssprechungssektion für die Lombardei, verwiesen, laut dem *„die vorgelegten Unterlagen geeignet sein müssen, damit überprüft werden kann, ob die Ausgabe entsprechend den gesetzlich vorgesehenen Zielsetzungen getätigt worden ist“*; Erste zentrale Berufungssektion, Urteil Nr. 195 vom 23. September 2019 *„derjenige, der die Geldmittel ausgibt, muss bei Vorlage des Antrags auf Rückerstattung sowohl die Unterlagen zur Rechtfertigung der Ausgabe als auch die Zielsetzungen und Gründe anführen, für die die Ausgabe getätigt worden ist, was im vorliegenden Fall nicht erfolgt ist“*; regionale Kontrollsektion für Kampanien, Beschluss Nr. 56/2019/FRG, *„die Überprüfung dieser Rechnungslegungen stellt eine Bestandsaufnahme der Gesetzmäßig- und Rechtmäßigkeit dar und ist für die Umsetzung des demokratischen Grundsatzes und der so genannten Mandatsbuchhaltung, die im so genannten „Grundsatz der Rechnungslegung“ ihren Niederschlag findet, wesentlich. (vergleiche Verfassungsgerichtshof Nr. 184/2016 und Nr. 18/2019) Zudem sind gerade die Zielsetzung der Transparenz und jene der Demokratie ausschlaggebend dafür, die Buchhaltung des Staates und der örtlichen Körperschaften als „öffentlich“ einzustufen. Gleichzeitig steht der Grundsatz der Rechnungslegung in Verbindung mit einem anderen „allgemeinen Grundsatz“, von dem sich die typische Auswirkung jeder Feststellung von Unregelmäßigkeiten vonseiten der Rechnungshöfe ableitet: eine unrechtmäßige Verwendung von öffentlichen Geldern verpflichtet zur Rückerstattung“*).

Es scheint angemessen, auch das Urteil der Vereinten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 59 vom 12. Dezember 2014 anzuführen, die den Beschluss der regionalen Sektion für Trentino-Südtirol, Sitz Trient, Nr. 11/2014/FRG, zum Teil bestätigt haben und die Rechnungslegung einer Fraktion für ordnungswidrig erklärt haben, da es nicht angeht, dass eine Ausgabe abgerechnet wird, für die es *„anhand der übermittelten Unterlagen nicht möglich ist festzustellen, ob diese mit der institutionelle Tätigkeit der Fraktion in Verbindung steht.“* Dies gilt umso mehr im vorliegenden Fall, da keinerlei Unterlagen übermittelt worden sind.

Es liegt somit auf der Hand, dass sich die Ratsfraktionen der vollen Einhaltung der Pflicht der Rechnungslegung, der sich unterliegen, nicht entziehen können, da sie von der Allgemeinheit Geldmittel erhalten haben, die gemäß den bindend im Gesetz festgeschriebenen Zielsetzungen

ausgegeben werden müssen oder, anders ausgedrückt, kann bei der Selbsterklärung über die Ausgabe nicht von der Pflicht, diese entsprechend den besonderen institutionellen Zielsetzungen zu rechtfertigen, abgesehen werden.

Daraus folgt, dass der Empfänger der Gelder die Pflicht hat, sowohl das „an“ als auch das „quomodo“ der bestrittenen Ausgabe zu belegen, in dem Sinn, dass eine Übereinstimmung zwischen dem Grund der Ausgabe und den Zielsetzungen, für welche der Beitrag gewährt worden ist, bestehen muss. Es entspricht dem gefestigten und immanenten Grundsatz der Ordnung, dass jeder Nutznießer von öffentlichen Geldern, die eine bestimmte Zweckbestimmung haben, Belege für deren rechtmäßige Verwendung erbringen und nachweisen muss, dass er die Gelder der Allgemeinheit entsprechend den Zielsetzungen, für die sie ausgezahlt worden sind, verwendet hat.

Auch der Kassationsgerichtshof hat bekräftigt, dass sich ausgehend von den in der Verfassung verankerten Grundsätzen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Ausgaben (Art. 3, 81, 97, 100 und 103 der Verfassung) *„die allgemeine Pflicht der Rechtfertigung entsprechend den besonderen institutionellen Zielsetzungen ableitet, ...da die Möglichkeit einer Befugnis, öffentliches Geld ohne jede Art der externen Kontrolle – verwaltungstechnischer und rechtsprechender Natur – ausgeben zu können, mit der Verfassung nicht vereinbar ist“* (Kassationsgerichtshof, VI. Sektion, 14. Mai 2009, Nr. 23066; vergl. Kassationsgerichtshof VI. Sektion 6. Juli 2011, Nr. 36718).

Die Angabe des Grundes als Rechtfertigung für jede einzelne Ausgabe im Hinblick auf die besonderen institutionellen Zielsetzungen von Seiten desjenigen, der rechtmäßig über die Gelder verfügen kann, stellt für die ständige Rechtsprechung *„eine unabdingbare Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit der Ausgabe selbst dar“*. Die Zweckbindung, die für die den Ratsfraktionen vom Regionalrat ausbezahlten Beträge gilt, impliziert für den Nutznießer derselben die Pflicht, die Verwendung derselben zu rechtfertigen, da die besondere und ureigene Zweckbestimmung der öffentlichen Gelder gerade darin besteht, nachvollziehbar und transparent für jene Zielsetzungen eingesetzt zu werden, für die sie ausbezahlt werden.

Es wird zudem hervorgehoben, dass die Verordnung (EU Euratom) Nr. 1142/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014, mit dem die Verordnung (EU Euratom) Nr. 966/2012 abgeändert worden ist, im Zusammenhang mit der Finanzierung der politischen Parteien auf EU-Ebene unter den verschiedenen allgemeinen Grundsätzen jenen einer rigorosen Rechnungslegung der erhaltenen Beiträge anführt.

Andererseits kann die Tatsache, dass eine pauschale Entschädigung entrichtet worden ist, den Umstand nicht rechtfertigen, dass hinsichtlich der erbrachten Leistungen keine belegte

Rechnungslegung erfolgt ist, denn dadurch würde eine undurchsichtige Handhabung der öffentlichen Gelder ermöglicht.

15. Ausgehend von den oben angeführten Darlegungen wird im vorliegenden Fall das Fehlen von einsichtigen Unterlagen betreffend die konkret und effektiv vom Dr. [Name] erbrachten Leistungen hervorgehoben, so dass keine klaren und unmissverständlichen Elemente zwecks Rechtfertigung der korrekten Verwendung des öffentlichen Geldes vorliegen.

Daraus folgt, dass die beanstandete Ausgabe in Höhe von 8.967,00 Euro in Ermangelung der rechtfertigenden Unterlagen in der Rechnungslegung nicht verbucht werden darf, was somit die Ordnungswidrigkeit der Rechnungslegung zur Folge hat.

Aus den oben dargelegten Gründen beschließt das Richterkollegium daher die Ordnungswidrigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion „Die Freiheitlichen“ für den Zeitraum ab dem Tag der Einsetzung der Ratsfraktion bis zum 31. Dezember 2019 mit Bezug auf die Ausgabe in Höhe von 8.967,00 Euro, die Dr. [Name] als Vergütung ausbezahlt worden ist und verpflichtet die genannte Ratsfraktion im Sinne des letzten Satzes des Artikels 1, Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 den Betrag der in der Rechnungslegung nicht zulässigen Ausgabe, den sie zu Lasten des Haushalts des Regionalrates erhalten hat, zurückzuzahlen, da die Berichtigung nicht erfolgt ist.

Festgehalten werden muss aber, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

AUS DIESEN GRÜNDEN

ERLÄSST

der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, seine endgültige Entscheidung und

STELLT

- beschränkt auf den im einführenden Teil präzisierten Bereich - die Ordnungswidrigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol „Die Freiheitlichen“ für den Zeitraum 21. November 2018 – 31. Dezember 2019 fest;

EMPFEHLT

der Fraktion zum Zwecke einer *"korrekten Erhebung der Gebarungsabläufe"*, wie von den Vorgaben der Verordnung Nr. 33/2013 vorgesehen, eine ordnungsgemäße bzw. systematische und ordentliche Führung der jährlichen Buchhaltung (siehe V.S., Urteil Nr. 59/2014) durch Eintragung in ein Kontenjournal, so wie dies von der Sektion mit Schreiben an den Präsidenten des Regionalrates Prot. Nr. 8321 vom 21. März 2019 bereits angeraten worden ist,

und, falls dies noch nicht geschehen sein sollte, den von der Einnahmenagentur zur Verfügung gestellten Dienst zu aktivieren, um elektronische Rechnungen im PDF-Format, die von den Lieferanten an das System zum Datenaustausch (SdI) gesendet werden, einzusehen und herunterzuladen;

FORDERT

das Präsidium des Regionalrates auf, das Ausmaß der der Ratsfraktion „Die Freiheitlichen“ im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 der Verordnung Nr. 33/2103 (*„Zu Beginn der Legislaturperiode nimmt das Präsidium die Bildung und Zusammensetzung der Fraktionen zur Kenntnis und zahlt die Zuschüsse ab der konstituierenden Sitzung aus“*) für den Zeitraum 21. November 2018 - 31. Dezember 2019 überwiesenen Beiträge zu überprüfen, damit der Einbehalt der zu viel ausbezahlten Beträge durch Verrechnung mit den der Fraktion für das Jahr 2020 geschuldeten Beträgen verfügt werden kann;

den Präsidenten des Regionalrates auf, diese Sektion über die erfolgte Rückerstattung der für unrechtmäßig befundenen Beträge von Seiten der Ratsfraktion „Die Freiheitlichen“ mittels Zusendung einer Ablichtung des Inkassobelegs zu informieren,

VERFÜGT,

dass das zuständige Amt dieser Sektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Rechnungslegung der Ratsfraktion *„Die Freiheitlichen“*, die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, dem **Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol** für die laut Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 und laut Artikel 9 Absatz 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats vorgesehene Veröffentlichung derselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates, und **an die regionale Staatsanwaltschaft des Rechnungshofes** für die jeweilige Zuständigkeit übermittelt.

BEAUFTRAGT

das zuständige Amt dieser Kontrollsektion, diesen Beschluss im Sinne des DPR Nr. 574 vom 15. Juli 1988 ins Deutsche übersetzen zu lassen und - sollte dieser Beschluss weitergegeben werden - die Personenangabe sowie jede weitere Angabe, welche Rückschlüsse auf die hier genannten natürlichen und juristischen Personen möglich macht, unkenntlich zu machen, in der Ansicht, dass die Voraussetzungen laut Art. 52 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen gegeben sind.

So entschieden in der nicht öffentlichen Sitzung vom 18. März 2020.

Der berichterstattende Richter

Alessia DI GREGORIO

Der Präsident

Anna Maria Rita LENTINI

Im Sekretariat hinterlegt

Die leitende Beamtin

Anna Maria GUIDI

Deliberazione n. 89/2020/FRG



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Alessia DI GREGORIO	Consigliere (relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 18 marzo 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, c. 9, del sopra citato d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTO l'art. 8, c. 4 del citato Regolamento n. 33/2013 in base al quale il primo rendiconto di Legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa (per la XVI legislatura il 21 novembre 2018) fino al 31 dicembre dell'anno successivo;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige n. 13/19 del 27 febbraio 2019 nella quale si dà atto che i gruppi consiliari regionali si sono costituiti a termine di regolamento interno con l'avvio della XVI legislatura in data 21 novembre 2018;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota di data 6 febbraio 2020, prot. Corte dei conti n. 264 del 7 febbraio 2020;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 43/2020/FRG del 14 febbraio 2020 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 2 marzo 2020, prot. Corte di conti n. 487 del 3 marzo 2020;

VISTO il d.l. 8 marzo 2020, n. 11 concernente "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*" ed in particolare l'art. 4, c. 3, lett. f), che consente ai vertici istituzionali degli uffici

della Corte dei conti di convocare le adunanze in Camera di consiglio mediante collegamenti da remoto;

RITENUTO, pertanto, opportuno svolgere l'odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 ed evitare in particolare i contatti ravvicinati tra le persone, nonché lo spostamento sul territorio dei magistrati aventi domicilio fuori della sede della Sezione;

DATO ATTO che la Camera di consiglio non richiede l'intervento di soggetti esterni e che la riunione può essere svolta con modalità informatiche attraverso l'utilizzo del programma Skype for business, che consente ai partecipanti la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti disponibili in formato digitale;

DATO ATTO, inoltre, che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l'ordinanza n. 8/2020 del 13 marzo 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio in modalità telematica;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Alessia Di Gregorio,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-06/02/2020-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000264-07/02/2020-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "SVP - Südtiroler Volkspartei".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 14 febbraio 2020 n. 43/2020/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 2 marzo 2020, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 2 marzo 2020 (prot. n. cr_taa-02/03/2020-0000807-P) acquisita al prot. Corte conti n. 487 del 3 marzo 2020, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo"*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *"conformità del*

rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni” e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, “nei limiti del mandato istituzionale”.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (c. 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (c. 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (c. 3, lett. a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”.*

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016 e n. 27/2019).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell’attività assembleare e costituiscono,

in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un’appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all’attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l’art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all’attività del Consiglio (*“...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all’attività del Consiglio regionale”*),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell’articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l’attività di controllo sul rendiconto 21 novembre 2018 – 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare regionale *“SVP - Südtiroler Volkspartei”* si è svolta in conformità ai criteri previsti dall’art. 1

dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, con riferimento alle spese di funzionamento.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dal disciplinare interno, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

8. Il gruppo consiliare regionale "SVP - Südtiroler Volkspartei" non ha chiesto al Consiglio regionale la corresponsione di fondi per spese di personale.

9. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ivi compresa la quota per il rateo di competenza per l'anno 2018 (art. 5, c. 2,

del Regolamento n. 33/2013). Al riguardo è stato riscontrato che i fondi per le spese di funzionamento sono stati determinati per un valore superiore rispetto ai giorni intercorrenti tra la data di insediamento dell'Assemblea legislativa (21 novembre 2018) e la data del 31 dicembre 2018.

10. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 97.739,42, un totale spese di euro 10.902,35, un "*Fondo di cassa finale per spese di funzionamento*" di euro 86.837,07.

11. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare "SVP - Südtiroler Volkspartei", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, fermo restando quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "SVP - Südtiroler Volkspartei" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019,

RACCOMANDA

al Gruppo, al fine di assicurare la "*corretta rilevazione dei fatti di gestione*", cui sono finalizzate le prescrizioni poste dal Regolamento n. 33/2013, la regolare - nel senso di sistematica ed ordinata - tenuta della contabilità in corso di esercizio (cfr. SS.RR., sentenza n. 59/2014), mediante la compilazione di un libro giornale, secondo quanto già suggerito dalla Sezione con nota prot. n. 8321 del 21 marzo 2019 indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, e altresì di attivare, qualora non abbia già provveduto, il servizio reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate per consultare e scaricare le fatture elettroniche in formato PDF trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio (SdI),

INVITA

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a verificare l'entità dei contributi versati al Gruppo "SVP - Südtiroler Volkspartei" per il periodo 21 novembre 2018-31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 5, c. 2 del Regolamento n. 33/2013, secondo il quale "all'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dalla data di insediamento dell'assemblea legislativa" per disporre il recupero delle maggiori somme versate anche mediante modalità compensative con i contributi dovuti al Gruppo per l'anno 2020,

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "SVP - Südtiroler Volkspartei", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, e dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013,

MANDA

al Servizio di supporto della Sezione di curare la traduzione in lingua tedesca della presente deliberazione, ai sensi del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 18 marzo 2020.

Il Magistrato relatore
Alessia DI GREGORIO



ALESSIA DI
GREGORIO
CORTE DEI
CONTI/80218670588
19.03.2020 07:54:21
UTC

Il Presidente
Anna Maria Rita LENTINI



ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
19.03.2020 12:43:15
CET

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI



GUIDI ANNA
MARIA
CORTE DEI
CONTI
19.03.2020
14:40:53
CET

Beschluss Nr. 89/2020/FRG



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBLIK ITALIEN

KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL

SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern

Anna Maria Rita LENTINI	Präsident
Alessia DI GREGORIO	Rat (Berichterstatte)
Tullio Ferrari	Rat
Paola CECCONI	Referendar

Ratssitzung vom 18. März 2020

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Jänner 1994;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012,

veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

Nach Einsicht in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

Nach Einsicht in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 39/2014 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

Nach Einsicht in das Urteil der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in gerichtlicher Instanz Nr. 59/2014/EL;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014, die nachstehend als „*Verordnung Nr. 33/2013*“ bezeichnet wird;

Nach Einsicht in den Artikel 8 Absatz 4 der genannten Verordnung Nr. 33/2013, laut dem die erste Rechnungslegung der Legislatur den Zeitraum von der konstituierenden Sitzung des Regionalrates (für die XVI. Legislaturperiode ist dies der 21. November 2018) bis zum 31. Dezember des Folgejahres betrifft;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalratspräsidiums Nr. 13/19 vom 27. Februar 2019, in dem festgehalten wird, dass die Regionalratsfraktionen im Sinne der Geschäftsordnung am 21. November 2018 mit dem Beginn der XVI. Legislaturperiode errichtet worden sind;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben vom 6. Februar 2020 übermittelten Unterlagen, die vom Rechnungshof mit dem Prot. Nr. 264 vom 7. Februar 2020, registriert worden sind;

Nach Einsicht in den Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 43/2020/FRG vom 14. Februar 2020, mit dem die Fraktionen um einige Aufklärungen zum Sachverhalt ersucht wurden;

Nach Einsicht in die daraufhin vom Präsidenten des Regionalrats mit dem Antwortschreiben vom 2. März 2020, Protokoll des Rechnungshofes Nr. 487 vom 3. März 2020, übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 11 vom 8. März 2020 betreffend „*Außerordentliche*

Maßnahmen zur Bewältigung des epidemiologischen Notstandes aufgrund des COVID-19 und zur Begrenzung der negativen Auswirkungen auf die Gerichtstätigkeit“, im Besonderen in den Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe f), der es den Leitern der Ämter des Rechnungshofes erlaubt, die Ratssitzungen mittels Konferenzschaltungen abzuhalten;

Die Ansicht vertretend, dass es angemessen erscheint, die heutige Sitzung des Richterkollegiums auf telematischem Wege durch die Teilnahme aller Beteiligten an einer Videokonferenz abzuwickeln, damit die Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des COVID-19 eingehalten und der zu enge Kontakt zwischen den Personen und auch vermieden werden kann, dass sich die Richter, die ihren Wohnsitz außerhalb des Sitzes dieser Sektion haben, fortbewegen müssen;

Zur Kenntnis genommen, dass an der Sitzung des Richterkollegiums keine externen Personen teilnehmen müssen und die Sitzung somit unter Ausschöpfung der elektronischen Möglichkeiten durch Verwendung des Programms *Skype for business* abgewickelt werden kann, das es den Teilnehmern erlaubt, Stellung zu nehmen und die Akte, die alle in digitaler Form vorliegen, einzusehen und auszutauschen;

Zur Kenntnis genommen, dass alle Mitglieder des Richterkollegiums versichert haben, dass sie sich allein in dem Raum aufhalten, in dem die Videoschaltung gemacht wird und dass sie die Vertraulichkeit der Sitzung gewährleisten;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 8/2020 vom 13. März 2020, mit der der Präsident der Kontrollsektion das Richterkollegium zur heutigen Sitzung auf telematischem Wege einberufen hat;

Nach Anhörung der berichtstattenden Richterin, Rat Alessia Di Gregorio,

Prämissen

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben Prot. Nr. cr_tas-06/02/2020-0000490-P (eingegangen beim Rechnungshof Prot. Nr. 0000264-07/02/2020-SC_TN) die Rechnungslegungen bezogen auf den Zeitraum 21. November 2018 – 31. Dezember 2019 sowie die dazugehörenden Unterlagen der Ratsfraktionen der XVI. Gesetzgebungsperiode, unter anderem auch die der Fraktion “ SVP - Südtiroler Volkspartei“, übermittelt.

Nach Prüfung der erhaltenen Unterlagen stellte diese Kontrollsektion mit Beschluss Nr. 43/2020/FRG vom 14. Februar 2020 einige dokumentarische Mängel fest und hielt es für notwendig, Klarstellungen zu beantragen, wobei im Sinne des Artikels 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 als Termin für die Berichtigung der aus den vorläufigen Untersuchungen festgestellten Mängel bei den Rechnungslegungen der betroffenen

Ratsfraktionen der 2. März 2020 festgesetzt wurde.

Innerhalb der gesetzten Frist hat der Präsident des Regionalrats mit Schreiben vom 2. März 2020 (Protokoll Nr. cr_taa-02/03/2020-0000807-P), das beim Rechnungshof mit Protokoll Nr. 487 am 3. März 2020 eingegangen ist, für jede Ratsfraktion die angeforderten zusätzlichen und erläuternden Unterlagen übermittelt.

Sachverhalt

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino - Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten, die seit Beginn der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) in Kraft. Diese Regelung fußt auf dem Gesetzesdekret Nr. 174/2012, mit Besonderem Bezug auf Artikel 1 Absätze 9, 10, 11 und 12, die durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014 abgeändert worden sind.

Gemäß Artikel 1 Absatz 9 des besagten Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest. Die Rechnungslegungen werden vom Rechnungshof geprüft, der über deren Ordnungsmäßigkeit mit einem eigenen Beschluss befindet (Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012). Sollte die regionale Kontrollsektion die Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit dieser übermittelten Unterlagen mit den vorgenannten Gesetzesbestimmungen feststellen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates (oder der autonomen Provinz) einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im vorgenannten Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle über die Rechnungslegungen in die Kategorie der „externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung“ fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (Artikel 1 Absatz

12 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat zudem präzisiert, dass mit den vorgenannten Bestimmungen der Gesetzgeber vorgesehen hat, dass *„eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigkeit diese Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen“*. Anders ausgedrückt hat der Verfassungsgerichtshof demnach festgelegt, dass die in diesem Rahmen ausgeübte Funktion des Rechnungshofes in der Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen besteht, wobei als Parameter die *„Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster“* gilt und dass dieser nicht auf die Ermessensfreiheit der Entscheidungen eingehen kann, welche die Ratsfraktionen *im Rahmen ihres institutionellen Auftrags* völlig autonom treffen können.

Mehrmals hat der Verfassungsgerichtshof bestätigt und bekräftigt, dass mit Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 *„die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Artikels 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben“* (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014). Unter den genannten Kriterien nennt Artikel 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die *„Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben“*, wobei *„die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben“* (Absatz 2) und *„die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“* (Absatz 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass *„alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen“* (Absatz 3 Buchst. a).

In den nachfolgenden Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und zuletzt Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bekräftigt. Dabei wurde noch einmal hervorgehoben, *„dass die besagte Kontrolle keine meritorische Überprüfung der Entscheidungen, die in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen, vorsieht. Dies schließt jedoch nicht eine Überprüfung aus, ob die von den Fraktionen getätigten Ausgaben den institutionellen Zielsetzungen entsprechen und ob sie nach dem allgemeinen, vom Rechnungshof bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen immer verfolgten Grundsatz der Übereinstimmung der Buchführung mit den gesetzlich vorgesehenen Zielsetzungen vorgenommen wurden.“*

3. Schließlich sei im Hinblick auf die Inhalte und die Grenzen der von den regionalen Kontrollsektionen dieses Rechnungshofes ausgeübten Kontrolle auch auf die vorhergehenden Urteile dieser Sektion, (Beschlüsse Nr. 5/2014/FRG, Nr. 11/2014/FRG, Nr. 5/2015/FRG, Nr. 7/2015/FRG, Nr. 8/2016/FRG und Nr. 5/2017/FRG) sowie auf die umfassende Rechtsprechung der Vereinigten Sektionen, die sich mit den von den Regionalratsfraktionen eingelegten Rekursen beschäftigt haben, verwiesen (vgl. Entscheidungen der Vereinigten Sektionen in besonderer Zusammensetzung Nr. 29/2014, 40-45/2014, Nr. 59/2014, Nr. 1, 5, 39, 43, 61/2015, Nr. 15, 20, 22, 24/2016 und Nr. 27/2019).

4. Was die juristische Natur der Regionalratsfraktionen betrifft, so wurde bereits darauf verwiesen, dass die Rechtsprechung keine einstimmige Lösung gefunden hat (siehe Beschluss Nr. 5/2017/FRG dieser Kontrollsektion).

Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass die Ratsfraktionen - als Projektion der politischer Parteien in den gewählten Versammlungen - Organe des Regionalrates sind, und hervorgehoben, dass sie wesentlich zur Funktionstätigkeit des Gesetzgebungsorgans beitragen und letztendlich Ämter darstellen, die für die Bildung der internen Organe des Regionalrates notwendig und wesentlich sind (Urteile des Verfassungsgerichtshofs Nr. 1130/1988, Nr. 187/1990 und Nr. 39/2014). Ähnliche Überlegungen wurden auch von den Vereinigten Zivilsektionen des Kassationsgerichtshofs im Urteil Nr. 609/1999 angestellt.

Der Strafgerichtshof hat hingegen hervorgehoben, dass die Ratsfraktionen eine komplexe und vielfältige Realität darstellen, in der öffentliche und private Aspekte miteinander verflochten sind, und hat bestätigt, dass das Problem ihrer rechtlichen Stellung in Lehre und Rechtsprechung seit langem diskutiert wird, ohne jedoch endgültig und einheitlich gelöst worden zu sein (Urteil des Strafgerichts Nr. 49976/2012).

Auch der Staatsrat (Sektion V, Urteil Nr. 8145/2010) hat darauf hingewiesen, dass "*die Ratsfraktionen im Allgemeinen kein Segment einer politischen Partei darstellen, die sie vertreten, sondern eine eigene institutionelle Ausgestaltung im Rahmen des Aufbaus des Regionalrates aufweisen*".

Wenn es einerseits stimmt, dass die Regionalratsfraktionen im Allgemeinen ihre privatwirtschaftliche Form von der politischen Partei ableiten, von der sie abstammen (mit Ausnahme der Gemischten Fraktion, die klarerweise nicht nur eine einzige Partei vertritt), ist es andererseits ebenso klar, dass sie zweifelsohne Tätigkeiten und Funktionen öffentlicher

Natur ausüben, wenn sie an der Tätigkeit des Regionalrats und an den Gesetzgebungsverfahren teilnehmen.

5. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Artikel 1 Absätze 4, 5 und 6 der Anlage A) die zulässigen Ausgaben und diejenigen auf, für welche die vom Regionalrat gewährte Beitragszahlung nicht verwendet werden darf. Diese Regelung wurde auf lokaler Ebene durch die oben genannte Verordnung Nr. 33/2013 und deren Anlage B übernommen, die den Vordruck für die Rechnungslegung enthält. Im Besonderen weist Artikel 3 der Verordnung darauf hin, dass die Zweckbestimmung der Beiträge des Regionalrats zur Verwirklichung der institutionellen Ziele der Fraktion im Hinblick auf die Tätigkeit des Regionalrates eingehalten werden muss (...*„Mittel aus dem Haushalt des Regionalrats, die...ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten verwendet werden dürfen“*).

Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der oben genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

6. Vor diesem Hintergrund hebt das Richterkollegium hervor, dass die Kontrolle der Rechnungslegung für den Zeitraum 21. November 2018 - 31. Dezember 2019 der regionalen Ratsfraktion „SVP - Südtiroler Volkspartei“ - so wie in den Vorjahren auch - gemäß den Kriterien des Artikels 1 der Anlage "A" des besagten DPMR vom 21. Dezember 2012 erfolgt ist. Wie bereits erwähnt, besagt diese Bestimmung, dass jede in der Rechnungslegung angegebene Ausgabe den Kriterien der "*Zuverlässigkeit*" und "*Richtigkeit*" entsprechen muss, also der Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angegebenen Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben ("*Zuverlässigkeit*") sowie der Kohärenz der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken aufgrund einer Reihe von Grundsätzen, die in der Bestimmung selbst enthalten sind ("*Richtigkeit*").

Die Richtlinien im DPMR sind daher ein wesentlicher Parameter für die Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen, da die darin enthaltenen Bestimmungen dem dreifachen Ziel entsprechen, zu überprüfen, ob die Gebarungsvorgänge korrekt erhoben, die Buchhaltung ordnungsgemäß geführt und die Ausgabenbelege genau angeführt worden sind. Die Kontrolle durch die Kontrollsektion konzentrierte sich in Hinblick auf die Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktion auch auf die genaue Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen.

Die Umsetzung dieser Kriterien und Zielsetzungen erfolgte bereits mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 11/2014/FRG, wie von den Vereinigten Sektionen dieses Gerichtshofes in besonderer Zusammensetzung im Urteil Nr. 59/2014/EL vom 5. November 2014 bestätigt, auf den daher auch in diesem Kontrollverfahren Bezug genommen wird.

7. Konkret wurde die Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen der internen Regelungen, die angemessene Angabe der Gebarungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie die Angleichung der Kassenbestände überprüft.

Anschließend sind die Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit geprüft worden. Insbesondere sind die Umstände, Anlässe und Zwecke, die zu den einzelnen verbuchten Ausgaben geführt haben, untersucht worden, um den wesentlichen zweckgerichteten Zusammenhang zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben und der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zu ermitteln.

8. Die Ratsfraktion „SVP - Südtiroler Volkspartei“ hat beim Regionalrat nicht um Beiträge zur Deckung der Ausgaben für das Personal angesucht.

9. Außerdem ist das Ausmaß der vom Präsidium des Regionalrates ausbezahlten Beiträge einschließlich des für das Jahr 2018 zustehenden Anteils (Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung Nr. 33/2013) überprüft worden. In diesem Zusammenhang ist festgestellt worden, dass die Mittel für institutionelle Zwecke in einem höheren Ausmaß als die im Zeitraum ab der konstituierenden Sitzung (21. November 2018) und dem 31. Dezember 2018 liegenden Tage berechnet worden sind.

10. Die Rechnungslegung für das überprüfte Finanzjahr weist Einnahmen in Höhe von 97.739,42 Euro und Ausgaben in Höhe von 10.902,35 Euro mit einem "abschließenden Kassenbestand für laufende Ausgaben " in Höhe von 86.837,07 Euro aus.

11. Nach den durchgeführten Kontrollen und der Prüfung der übermittelten ergänzenden Unterlagen sowie der in der Untersuchungsphase gelieferten Klarstellungen ist die Sektion demnach der Ansicht, dass die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung für den Zeitraum 21. November 2018 - 31. Dezember 2019 der Ratsfraktion „SVP - Südtiroler Volkspartei“ gegeben ist, wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer

Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

AUS DIESEN GRÜNDEN

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der im Sachverhalt aufgezeigten Punkte seine endgültige Entscheidung,

STELLT

die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol „SVP - Südtiroler Volkspartei“ für den Zeitraum 21. November 2018 - 31. Dezember 2019 **fest**,

EMPFIEHLT

der Fraktion zum Zwecke einer *"korrekten Erhebung der Gebarungsabläufe"*, wie von den Vorgaben der Verordnung Nr. 33/2013 vorgesehen, eine ordnungsgemäße bzw. systematische und ordentliche Führung der jährlichen Buchhaltung (siehe V.S., Urteil Nr. 59/2014) durch Eintragung in ein Kontenjournal, so wie dies von der Sektion mit Schreiben an den Präsidenten des Regionalrates Prot. Nr. 8321 vom 21. März 2019 bereits angeraten worden ist,

und, falls dies noch nicht geschehen sein sollte, den von der Einnahmenagentur zur Verfügung gestellten Dienst zu aktivieren, um elektronische Rechnungen im PDF-Format, die von den Lieferanten an das System zum Datenaustausch (SdI) gesendet werden, einzusehen und herunterzuladen;

FORDERT,

das Präsidium des Regionalrates auf, das Ausmaß der der Ratsfraktion „SVP - Südtiroler Volkspartei“ im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 der Verordnung Nr. 33/2103 (*„Zu Beginn der Legislaturperiode nimmt das Präsidium die Bildung und Zusammensetzung der Fraktionen zur Kenntnis und zahlt die Zuschüsse ab der konstituierenden Sitzung aus“*) für den Zeitraum 21. November 2018 - 31. Dezember 2019 überwiesenen Beiträge zu überprüfen, damit der Einbehalt der zu viel ausbezahlten Beträge durch Verrechnung mit den der Fraktion für das Jahr 2020 geschuldeten Beträgen verfügt werden kann;

VERFÜGT,

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Rechnungslegung der Ratsfraktion „SVP - Südtiroler Volkspartei“, die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, und Artikel 9 Absatz 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats übermittelt;

UND BEAUFTRAGT

das zuständige Amt dieser Kontrollsektion, diesen Beschluss im Sinne des DPR Nr. 574 vom 15. Juli 1988 ins Deutsche übersetzen zu lassen.

So entschieden in der nicht öffentlichen Sitzung vom 18. März 2020.

Der berichtstattende Richter

Alessia DI GREGORIO

Der Präsident

Anna Maria Rita LENTINI

Im Sekretariat hinterlegt

Die leitende Beamtin

Anna Maria GUIDI

Deliberazione n. 99/2020/FRG

**CORTE DEI CONTI****REPUBBLICA ITALIANA****SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL****SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Alessia DI GREGORIO	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere
Paola CECCONI	Referendario (relatore)

Nella Camera di consiglio del 18 marzo 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito richiamato come "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *“Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come *“Regolamento n. 33/2013”*;

VISTO l'art. 8, c. 4 del citato Regolamento n. 33/2013 in base al quale il primo rendiconto di Legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa (per la XVI legislatura il 21 novembre 2018) fino al 31 dicembre dell'anno successivo;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige n. 13/19 del 27 febbraio 2019 nella quale si dà atto che i gruppi consiliari regionali si sono costituiti a termine di regolamento interno con l'avvio della XVI legislatura in data 21 novembre 2018;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota di data 6 febbraio 2020, prot. Corte dei conti n. 264 del 7 febbraio 2020;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 44/2020/FRG del 14 febbraio 2020 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 2 marzo 2020, prot. Corte di conti n. 487 del 3 marzo 2020;

VISTO il d.l. 8 marzo 2020, n. 11 concernente: *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”* ed in particolare l'art. 4, c. 3, lett. f), che consente ai vertici istituzionali degli uffici della Corte dei conti di convocare le adunanze in Camera di consiglio mediante collegamenti da remoto;

RITENUTO pertanto opportuno svolgere l'odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 ed in particolare evitare i contatti ravvicinati tra

le persone, nonché lo spostamento sul territorio dei magistrati aventi domicilio fuori della sede della Sezione;

DATO ATTO che la Camera di consiglio non richiede l'intervento di soggetti esterni e che la riunione può essere svolta con modalità informatiche attraverso l'utilizzo del programma Skype for business, che consente ai partecipanti la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti disponibili in formato digitale;

DATO ATTO, inoltre, che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l'ordinanza n. 8/2020 del 13 marzo 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio in modalità telematica;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Cecconi Paola

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-06/02/2020-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000264-07/02/2020-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "PD".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 14 febbraio 2020 n. 44/2020/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del decreto-legge n. 174/2012, il termine del 2 marzo 2020, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 2 marzo 2020 (prot. n. cr_taa-/02/03/2020-0000807-P) acquisita al prot. Corte conti n. 487 di data 3 marzo 2020, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel decreto-legge n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11

e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, comma 9, del citato d.l. 174/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo"*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *"nei limiti del mandato istituzionale"*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 *"attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti"*

medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida" (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016 e n. 27/2019).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e

giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un’appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all’attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l’art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all’attività del Consiglio (*“...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all’attività del Consiglio regionale”*),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell’articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l’attività di controllo sul rendiconto 21 novembre 2018 – 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare regionale “PD” si è svolta in conformità ai criteri previsti dall’art. 1 dell’allegato “A” al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di *“veridicità”* e di *“correttezza”*, da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute (*“veridicità”*) e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima (*“correttezza”*).

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell’attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei

fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento n. 33/2013.

È stata infine verificata per i beni di uso durevole acquistati dal gruppo l'iscrizione nell'inventario dei beni assegnati.

8. Con precipuo riferimento al contratto di lavoro stipulato dal Gruppo consiliare e trasformato, a partire dall'1/1/2020, da tempo determinato a tempo indeterminato, il Collegio ritiene che esuli dal presente controllo ogni valutazione sulla corretta applicazione della normativa civilistica e giuslavoristica circa il regime contrattuale prescelto se non impinge sulla regolarità dell'attività di rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari.

Tuttavia, si rileva al riguardo quanto disposto dall'art. 4 c. 2 del Regolamento n. 33/2013 " ... è facoltà del Capogruppo, per far fronte alle spese di personale mediante contratto di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale, di chiedere per ogni componente del gruppo l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400 a carico del bilancio del Consiglio regionale. L'assunzione del personale deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni del contratto

di lavoro e delle norme di legge...".

Si rammenta, in ogni caso, che, considerata la durata del Gruppo *"ontologicamente limitata nel tempo e coincidente, nella sua massima estensione, con la durata della legislatura nella quale si vanno a costituire"* (deliberazione n. 107/2018/FRG della Sezione di controllo per la Regione siciliana; cfr. con riferimento ai gruppi parlamentari *ex multis* Cassazione civile - Sezione Lavoro - sentenza 14 maggio 2009 n. 11207), i contratti di lavoro del personale dei Gruppi hanno natura temporanea e cessano con la fine della legislatura in corso *"che fa venir meno l'esistenza del gruppo, salvo cessazione per altra causa di scioglimento del gruppo"* (delib. n. 107/2018/FRG cit.; v. anche deliberazione n. 74/2018/FRG della Sezione regionale di controllo per la Liguria).

9. Inoltre, con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*.

10. È stata infine verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ivi compresa la quota per il rateo di competenza per l'anno 2018 (articolo 5, comma 2 del Regolamento n. 33/2013). Al riguardo è stato riscontrato che i fondi per le spese di funzionamento e per le spese di personale sono stati determinati per un valore superiore rispetto ai giorni intercorrenti tra la data di insediamento dell'Assemblea legislativa (21 novembre 2018) e il 31 dicembre 2018.

11. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019) del gruppo consiliare "PD", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, fermo restando quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "PD" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019;

RACCOMANDA

al Gruppo di attivare, qualora non abbia già provveduto, il servizio reso disponibile dall' Agenzia delle Entrate per consultare e scaricare le fatture elettroniche in formato PDF trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio (SdI);

INVITA

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a verificare l'entità dei contributi versati al Gruppo "PD" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 5, c. 2 del Regolamento n. 33/2013, secondo il quale *"all'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dalla data di insediamento dell'assemblea legislativa"* per disporre il recupero delle maggiori somme versate anche mediante modalità compensative con i contributi dovuti al Gruppo per l'anno 2020;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "PD", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito con l. n. 213/2012, e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 18 marzo 2020.

Il Magistrato relatore

Paola Cecconi



PAOLA CECCONI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
24.03.2020 10:43:00
CET

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
24.03.2020 11:09:45
CET

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI



GUIDI ANNA
MARIA
CORTE DEI
CONTI
24.03.2020
11:26:42
CET

Deliberazione n. 102/2020/FRG



CORTE DEI CONTI

RECHNUNGSHOF

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Massimo AGLIOCCHI	Consigliere
Alessia DI GREGORIO	Consigliere (relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 31 marzo 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, c. 9, del sopra citato d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTO l'art. 8, c. 4 del citato Regolamento n. 33/2013 in base al quale il primo rendiconto di Legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa (per la XVI legislatura il 21 novembre 2018) fino al 31 dicembre dell'anno successivo;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige n. 13/19 del 27 febbraio 2019 nella quale si dà atto che i gruppi consiliari regionali si sono costituiti a termine di regolamento interno con l'avvio della XVI legislatura in data 21 novembre 2018;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota di data 6 febbraio 2020, prot. Corte dei conti n. 264 del 7 febbraio 2020;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 43/2020/FRG del 14 febbraio 2020 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 2 marzo 2020, prot. Corte di conti n. 487 del 3 marzo 2020;

VISTA l'ulteriore richiesta istruttoria formulata con nota prot. n. 534 del 6 marzo 2020;

VISTA la nota del Segretario Generale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol di data 11 marzo 2020, prot. Corte dei conti n. 556, con la quale è stato richiesto di valutare un'eventuale proroga del termine del 12 marzo 2020, originariamente assegnato per le risposte dei gruppi alle richieste istruttorie;

VISTA l'ordinanza n. 7/2020 di data 11 marzo 2020, con la quale il Presidente della Sezione, ha disposto la sospensione dei termini per il procedimento di controllo di cui all'art. 1, c. 10 e segg., del d.l. n. 174/2012 fino al 22 marzo 2020 e conseguentemente ha rinviato al 23 marzo 2020 il termine, già assegnato ai gruppi del Consiglio regionale, per la risposta alla suindicata nota del 6 marzo 2020;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Capogruppo del gruppo consiliare regionale "Süd-Tiroler Freiheit" con nota del 20 marzo 2020 (prot. Corte dei conti n. 632);

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 concernente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 85, c. 3, lett. e), che consente ai vertici istituzionali degli uffici della Corte dei conti di convocare le adunanze in Camera di consiglio mediante collegamenti da remoto;

RITENUTO, pertanto, opportuno svolgere l'odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 ed evitare in particolare i contatti ravvicinati tra le persone, nonché lo spostamento sul territorio dei magistrati aventi domicilio fuori della sede della Sezione;

DATO ATTO che la Camera di consiglio non richiede l'intervento di soggetti esterni e che la riunione può essere svolta con modalità informatiche, attraverso l'utilizzo del programma *Skype for business*, che consente ai partecipanti la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti disponibili in formato digitale;

DATO ATTO, inoltre, che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l'ordinanza n. 10/2020 del 30 marzo 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio in modalità telematica;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Alessia Di Gregorio,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-06/02/2020-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000264-07/02/2020-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Süd-Tiroler Freiheit".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 14 febbraio 2020 n. n. 43/2020/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 2 marzo 2020, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 2 marzo 2020 (prot. n. cr_tas-02/03/2020-0000807-P) acquisita al prot. Corte conti n. 487 del 3 marzo 2020, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta. Con nota prot. n. 534 del 6 marzo 2020 è stato richiesto al gruppo consiliare di rielaborare il rendiconto, secondo quanto *infra* meglio specificato.

Con nota del Segretario Generale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol di data 11 marzo 2020, prot. Corte dei conti n. 556 di pari data, considerato che "*per via dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 [...] taluni Consiglieri capigruppo regionali hanno difficoltà a rispettare il termine del 12 marzo [...] per consegnare la documentazione richiesta a titolo di ulteriori chiarimenti ed integrazioni*", è stato richiesto di valutare un'eventuale proroga del termine del 12 marzo 2020.

Con l'ordinanza n. 7/2020 di data 11 marzo 2020, il Presidente della Sezione, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 4 del previgente decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, con esclusivo riguardo ai rendiconti per il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa fino al 31 dicembre 2019, dei gruppi del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol Süd-Tiroler Freiheit, Lega Salvini Trentino, Autonomisti popolari - Fassa, Movimento 5 Stelle, Misto, Gruppo Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda, ha disposto la sospensione dei termini per il procedimento di controllo di cui all'art. 1, c. 10 e segg., del d.l. n. 174/2012 fino al 22 marzo 2020 e conseguentemente ha rinviato al 23 marzo 2020 il termine, già assegnato ai gruppi del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol sopra denominati, per la risposta alla suindicata nota del 6 marzo 2020.

In data 20 marzo 2020 il Presidente del gruppo regionale ha trasmesso il rendiconto rielaborato.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, con particolare riferimento all'art. 1, c. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del d.l. n. 174/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, c. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo"*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (c. 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (c. 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo”* (c. 3, lett. a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016 e n. 27/2019).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*"...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale"*), Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare regionale "Süd-Tiroler Freiheit" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Per i beni di uso durevole acquistati dal gruppo è stata accertata l'iscrizione nell'inventario dei beni assegnati.

8. In merito alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento n. 33/2013.

Con precipuo riferimento al contratto di lavoro stipulato dal gruppo consiliare, il Collegio ritiene che esuli dal presente controllo ogni valutazione sulla corretta applicazione della normativa civilistica e giuslavoristica circa il regime contrattuale prescelto se non impinge sulla regolarità dell'attività di rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari.

Si rammenta, in ogni caso, che, considerata la durata del gruppo *"ontologicamente limitata nel tempo e coincidente, nella sua massima estensione, con la durata della legislatura nella quale si vanno a costituire"* (deliberazione n. 107/2018/FRG della Sezione di controllo per la Regione siciliana; cfr. con riferimento ai gruppi parlamentari *ex multis* Cassazione civile - Sezione Lavoro - sentenza 14 maggio 2009 n. 11207), i contratti di lavoro del personale dei gruppi hanno natura temporanea e cessano con la fine della legislatura in corso *"che fa venir meno l'esistenza del gruppo, salvo cessazione per altra causa di scioglimento del gruppo"* (delib. n. 107/2018/FRG cit.; v. anche deliberazione n. 74/2018/FRG della Sezione regionale di controllo per la Liguria).

9. Con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*.

10. Il gruppo consiliare ha attivato per la gestione dei fondi due distinti conti correnti bancari, uno per le spese di funzionamento e uno per le spese del personale, così come previsto nel Disciplinare interno.

Il Regolamento n. 33/2013 dispone, invece, all'art. 5, c. 3, che *"I contributi sono versati su un unico conto corrente, con indicazione del titolo di liquidazione"*.

Nel corso dell'istruttoria il Capogruppo ha giustificato l'apertura di due distinti conti con l'esigenza di garantire maggiormente la trasparenza e la tracciabilità dei movimenti.

Pur prendendo atto delle motivazioni addotte, il Collegio ritiene che la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti possano essere comunque garantite, operando su unico conto corrente, in linea con il dettato regolamentare.

L'importante è "assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità", anche mediante la tenuta del libro giornale, già effettuata scrupolosamente dal gruppo in conformità alle indicazioni proposte dalla Sezione con nota prot. n. 8321 del 21 marzo 2019 indirizzata al Presidente del Consiglio regionale.

Inoltre, si rammenta che l'apertura di due conti correnti comporta una duplicazione delle spese bancarie, per le quali potrebbero profilarsi valutazioni di irregolarità del rendiconto. Per detta ragione, si sollecita il gruppo a chiudere uno dei due conti correnti bancari, aggiornando, conseguentemente, il Disciplinare interno.

11. Ai fini della pronuncia sulla regolarità dei rendiconti, si è resa necessaria la rielaborazione del prospetto di rendiconto, correttamente rettificato e depositato da parte del Capogruppo in data 20 marzo 2019, con le seguenti modifiche:

VOCE DEL RENDICONTO	RENDICONTO INIZIALE	RENDICONTO RIELABORATO	DIFFERENZA
ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO/IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN 4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO/KASSENBE-STAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	€ 5,64	€ 0	- € 5,64
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	€ 25.239,64	€ 25.234,00	- € 5,64
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO/ AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES: 4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCA-RICHI/ AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	€ 1.990,86	€ 1.648,86	- € 342,00
TOTALE USCITE/ AUSGABEN GESAMT	€ 17.212,07	€ 16.870,07	- € 342,00

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO/ TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES:	€ 5,64	€ 0	- € 5,64
- FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO/ ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN			
- ENTRATE riscosse nell'esercizio/ Im Haushaltsjahr erzielte EINKÜNFÜHREN	€ 25.239,64	€ 25.234,00	- € 5,64
- USCITE pagate nell'esercizio/ AUSGABEN während des Haushaltsjahres	€ 17.212,07	€ 16.870,07	- € 342,00
- FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO/ ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	€ 6.578,69	€ 6.231,05	- € 342,00 + 5,64
- FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE/ ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	€ 1.448,88	€ 2.132,88	+ € 342,00 + € 342,00

Nel corso dell'attività istruttoria e in esito al confronto tra gli importi rendicontati e i giustificativi di spesa, si è reso necessario procedere alla rettifica di tre voci (l'entrata di € 5,64 e due uscite per l'importo di € 342,00 ciascuna) e, di conseguenza, ricalcolare i saldi finali del totale entrate e uscite e dei fondi di cassa finale per spese di funzionamento e di personale.

12. In particolare, con riferimento alla prima rettifica (stornare l'importo di € 5,64 dalle entrate), si rileva che detta somma era stato erroneamente accreditata dalla banca al gruppo regionale "Süd-Tiroler Freiheit" della nuova consiliatura, a titolo di movimento in entrata per competenze di chiusura del conto corrente intestato al gruppo consiliare "Süd-Tiroler Freiheit" della precedente consiliatura.

La ridetta somma non è di competenza del gruppo regionale dell'attuale XVI legislatura, giacché la costituzione di un gruppo consiliare, in disparte la continuità in linea politica con altri gruppi di precedenti legislature - ancorché aventi la medesima denominazione - determina la nascita di un soggetto giuridico nuovo (con una serie di adempimenti quali l'apertura del conto corrente

bancario, la richiesta di nuovo codice fiscale, etc.). Di conseguenza, la fine della legislatura comporta la chiusura delle scritture contabili e la restituzione all'Assemblea delle somme residue, quale l'importo di cui trattasi.

A seguito di supplemento istruttorio (deliberazione di questa Sezione n. 43/FRG/2020), il gruppo ha correttamente versato l'importo di € 5,64 al Consiglio regionale, con bonifico del 24 febbraio 2020.

Per detta ragione, nel prospetto di rendiconto rielaborato, l'importo di € 5,64 è stato stornato dalla voce 4 *"Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento"* delle Entrate disponibili nell'esercizio, dal *"Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento"* della *"Situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio"* e, conseguentemente, dal *"Totale Entrate"* delle entrate disponibili nell'esercizio, dal totale *"Entrate riscosse nell'esercizio"* e *"Fondo di cassa finale per spese di funzionamento"* della *"Situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio"*.

13. Ulteriori due rettifiche si sono rese necessarie con riferimento a due uscite dal c/c del personale di € 342,00 ciascuna, a favore del consulente del lavoro : (voce 90 e voce 93 del libro giornale), per le quali era stata prodotta a corredo della spesa un'unica fattura. Al riguardo, il gruppo consiliare ha dichiarato che, una prima volta, la spesa effettivamente sostenuta per il pagamento delle spettanze del consulente del lavoro . per l'importo di € 342,00, come da idonea documentazione giustificativa prodotta, è stata erroneamente imputata al fondo delle spese di personale invece che al fondo delle spese di funzionamento. Pertanto, in data 29 gennaio 2020, il gruppo, avvedutosi dell'errore, ha effettuato un giroconto dal conto corrente delle spese di funzionamento a favore del conto corrente per spese di personale, allegando copia del bonifico e dell'estratto conto bancario.

Per detta ragione, nel prospetto di rendiconto rielaborato, il *"Fondo di cassa finale per spese di funzionamento"* è stato ridotto, oltre che per l'importo di € 5,64 (secondo quanto sopra esposto), anche per l'importo di € 342,00 (con una variazione da € 6.578,69 nel rendiconto originario a € 6.231,05 nel rendiconto rettificato). Correlativamente il *"Fondo cassa finale per spese di personale"*, cui erroneamente era stata imputata l'uscita per il compenso del consulente del lavoro, è stato incrementato di € 342,00.

14. Nel rendiconto e sull'estratto conto della banca si rinviene una seconda uscita a carico del fondo per spese di funzionamento, per il medesimo ammontare di € 342,00, a favore dello stesso beneficiario

Detta spesa, come dichiarato dal gruppo, è in realtà a carico dell'omonimo gruppo provinciale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ed è stata erroneamente addebitata sul conto corrente per le spese di funzionamento del gruppo consiliare regionale.

Riscontrato l'errore, il relativo importo è stato riaccreditato al gruppo regionale con bonifico in entrata il 30 gennaio 2020, come da documentazione prodotta in fase istruttoria.

Trattasi, quindi, di una spesa non imputabile al gruppo consiliare regionale.

Per detta ragione, nel prospetto di rendiconto rielaborato, l'importo di € 342,00 (relativo alla spesa non imputabile al gruppo consiliare regionale) è stato stornato dalla voce 4 *"Spese per consulenze, studi e incarichi"* e, correlativamente, dal *"Totale uscite"* delle *"Uscite pagate nell'esercizio"* e dalle *"Uscite pagate nell'esercizio"*. Correlativamente, il *"Fondo di cassa finale per spese di personale"* è stato incrementato, oltre che per quanto riferito al punto 12, anche per quest'ulteriore cifra di € 342,00.

15. Ritenendo inoltre la Sezione che, attraverso la propria attività di referto, la Corte possa offrire un significativo contributo e fornire chiarimenti per la corretta prospettazione delle poste contabili, si rileva che le surriferite movimentazioni bancarie dell'anno 2020 (e, precisamente, il bonifico in uscita del 24 febbraio 2020 per l'importo di € 5,64, il giroconto tra i due conti correnti del gruppo del 29 gennaio 2020 per l'importo di € 342,00 e il bonifico in entrata per l'importo di € 342,00 del 30 gennaio 2020) non troveranno evidenza nel rendiconto per l'esercizio 2020, giacché trattasi di manifestazione monetaria di correzioni contabili di competenza dell'esercizio 2019.

In tal modo, in relazione alle poste e ai movimenti contabili qui esaminati, deve realizzarsi al 31 dicembre 2020 l'allineamento contabile tra le risorse effettivamente assegnate ed utilizzate dal gruppo e il saldo contabile finale del conto corrente del gruppo.

16. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ivi compresa la quota per il rateo di competenza per l'anno 2018 (art. 5, c. 2, del Regolamento n. 33/2013). Al riguardo è stato riscontrato che i fondi per le spese di funzionamento e per le spese di personale sono stati determinati per un valore superiore rispetto ai giorni intercorrenti tra la data di insediamento dell'Assemblea legislativa (21 novembre 2018) e il 31 dicembre 2018.

17. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di € 25.234,00, un totale spese di € 16.870,07, un "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" di € 6.231,05 e un "Fondo di cassa finale per spese di personale" di € 2.132,88.

18. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare "Süd-Tiroler Freiheit", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, fermo restando quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Süd-Tiroler Freiheit" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019;

RACCOMANDA

al gruppo di attivare, qualora non abbia già provveduto, il servizio reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate per consultare e scaricare le fatture elettroniche in formato PDF trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio (SdI);

INVITA

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a verificare l'entità dei contributi versati al gruppo Süd-Tiroler Freiheit per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 5, c. 2 del Regolamento n. 33/2013, secondo il quale "all'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dalla data di insediamento dell'assemblea legislativa" per disporre il recupero delle maggiori somme versate anche mediante modalità compensative con i contributi dovuti al gruppo per l'anno 2020;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Süd-Tiroler Freiheit", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, e dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

al Servizio di supporto della Sezione di curare la traduzione in lingua tedesca della presente deliberazione, ai sensi del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 e di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche qui nominate, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 31 marzo 2020.

Il Magistrato relatore
Alessia DI GREGORIO

ALESSIA DI GREGORIO
CORTE DEI
CONTI/80218670588
31.03.2020 11:37:22
UTC



Il Presidente
Anna Maria Rita LENTINI

ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
31.03.2020 14:18:58
CEST



Depositata in segreteria

Il Dirigente
Anna Maria GUIDI


Corte dei Conti
GUIDI ANNA MARIA
CORTE DEI CONTI
31.03.2020 14:29:12
CEST

Beschluss Nr. 102/2020/FRG



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBLIK ITALIEN
KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL
SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Anna Maria Rita LENTINI	Präsident
Massimo AGLIOCCHI	Rat
Alessia DI GREGORIO	Rat (Berichterstatter)
Tullio FERRARI	Rat
Paola CECCONI	Referendar

in der nicht öffentlichen Sitzung vom 31. März 2020

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, mit Änderungen mit dem Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 in Gesetz umgewandelt;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des obengenannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

Nach Einsicht in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

Nach Einsicht in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 39/2014 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

Nach Einsicht in das Urteil der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in gerichtlicher Instanz Nr. 59/2014/EL;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33/2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014, der nachfolgend als „*Verordnung Nr. 33/2013*“ bezeichnet wird;

Nach Einsicht in den Artikel 8 Absatz 4 der genannten Verordnung Nr. 33/2013, laut dem die erste Rechnungslegung der Legislatur den Zeitraum von der konstituierenden Sitzung des Regionalrates (für die XVI. Legislaturperiode ist dies der 21. November 2018) bis zum 31. Dezember des Folgejahres betrifft;

Nach Einsicht in den Beschluss des Präsidiums des Regionalrates von Trentino-Südtirol Nr. 13/19 vom 27. Februar 2019, in dem festgehalten wird, dass die Regionalratsfraktionen im Sinne der Geschäftsordnung am 21. November 2018 mit dem Beginn der XVI. Legislaturperiode errichtet worden sind;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben vom 6. Februar 2020 übermittelten Unterlagen, die vom Rechnungshof mit dem Prot. Nr. 264 vom 7. Februar 2020, registriert worden sind;

Nach Einsicht in den Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 43/2020/FRG vom 14. Februar 2020, mit dem die Fraktionen um einige Aufklärungen zum Sachverhalt ersucht wurden;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates mit dem Antwortschreiben vom 2. März 2020, Protokoll des Rechnungshofes Nr. 487 vom 3. März 2020, übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in den mit Schreiben Prot. Nr. 534 vom 6. März 2020 gestellten Antrag auf zusätzliche Aufklärungen;

Nach Einsicht in das Schreiben des Generalsekretärs des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol vom 11. März 2020, Protokoll des Rechnungshofes Nr. 556, mit dem darum ersucht wurde, eine etwaige Verlängerung der ursprünglich den Ratsfraktionen für die Übermittlung der geforderten Klärungen zuerkannten Frist vom 12. März 2020 in Erwägung zu ziehen;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 7/2020 vom 11. März 2020, mit der die Präsidentin der Kontrollsektion die Aussetzung der Fristen für das Kontrollverfahren laut Artikel 1 Absatz 10 und nachfolgende des Gesetzesdekretes Nr. 174/2020 bis zum 22. März 2020 verfügt und gleichzeitig die den Ratsfraktionen des Regionalrates für die Übermittlung der Antwort auf das oben genannte Schreiben vom 6. März 2020 zuerkannte Frist auf den 23. März 2020 verschoben hat;

Nach Einsicht in die vom Fraktionssprecher der Regionalratsfraktion "Süd-Tiroler Freiheit" mit Schreiben vom 20. März 2020 (Prot. Nr. 632 Rechnungshof) übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 18 vom 17. März 2020 betreffend *"Maßnahmen zum Ausbau des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes und zur finanziellen Unterstützung von Familien, Arbeitern und Unternehmern im Zusammenhang mit dem epidemiologischen Notstand aufgrund von Covid-19"*, im Besonderen in den Artikel 85 Absatz 3 Buchstabe e), der es den Leitern der Ämter des Rechnungshofes erlaubt, die Ratssitzungen auf telematischem Wege *"mittels geeigneter Informatikstrukturen, welche die Verhandlung und die tatsächliche Teilnahme [...] am Verfahren gewährleisten, auch unter Zuhilfenahme von Informatiksystemen, die Dritte zur Verfügung stellen, oder anderen Kommunikationsmitteln"* abzuhalten;

Die Ansicht vertretend, dass es angemessen erscheint, die heutige Sitzung des Richterkollegiums auf telematischem Wege durch die Teilnahme aller Beteiligten an einer Videokonferenz abzuwickeln, damit die Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung von COVID-19 eingehalten und der zu enge Kontakt zwischen den Personen und auch vermieden werden kann, dass sich die Richter, die ihren Wohnsitz außerhalb des Sitzes dieser Sektion haben, fortbewegen müssen;

Zur Kenntnis genommen, dass an der Sitzung des Richterkollegiums keine externen Personen teilnehmen müssen und die Sitzung somit unter Ausschöpfung der elektronischen Möglichkeiten durch Verwendung des Programms *Skype for business* abgewickelt werden kann, das es den Teilnehmern erlaubt, Stellung zu nehmen und die Akte, die alle in digitaler Form vorliegen, einzusehen und auszutauschen;

Zur Kenntnis genommen, dass alle Mitglieder des Richterkollegiums versichert haben, dass sie sich allein in dem Raum aufhalten, in dem die Videoschaltung gemacht wird und dass sie die Vertraulichkeit der Sitzung gewährleisten;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 10/2020 vom 30. März 2020, mit der die Präsidentin der Kontrollsektion das Richterkollegium zur heutigen Sitzung auf telematischem Wege einberufen hat;

Nach Anhörung der berichterstattenden Richterin, Frau Alessia Di Gregorio,

Prämissen

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben Prot. Nr. cr_taa-06/02/2020-0000490-P (eingegangen beim Rechnungshof Prot. Nr. 0000264-7/02/2020-SC_TN) die Rechnungslegungen bezogen auf den Zeitraum 21. November 2018 – 31. Dezember 2019 sowie die dazugehörigen Unterlagen der Ratsfraktionen der XVI. Legislaturperiode, unter anderem auch die der Fraktion „Süd-Tiroler Freiheit“, übermittelt.

Nach Prüfung der erhaltenen Unterlagen stellte diese Kontrollsektion mit Beschluss Nr. 43/2020/FRG vom 14. Februar 2020 einige dokumentarische Mängel fest und hielt es für notwendig, Klarstellungen zu beantragen, wobei im Sinne des Artikels 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 als Termin für die Berichtigung der aus den vorläufigen Untersuchungen festgestellten Mängel bei den Rechnungslegungen der betroffenen Ratsfraktionen der 2. März 2020 festgesetzt wurde.

Innerhalb der gesetzten Frist hat der Präsident des Regionalrats mit Schreiben vom 2. März 2020 (Protokoll Nr. cr_taa-02/03/2020-0000807-P), das beim Rechnungshof mit dem Protokoll Nr. 487 vom 3. März eingegangen ist, für jede Ratsfraktion die angeforderten zusätzlichen und erläuternden Unterlagen übermittelt. Mit Schreiben vom 6. März 2020, Prot. Nr. 534, ist die Ratsfraktion ersucht worden, die Rechnungslegung entsprechend den nachstehend angeführten Anregungen neu zu erstellen;

Mit Schreiben des Generalsekretärs des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol vom 11. März 2020, Protokoll des Rechnungshofes Nr. 556 vom 11. März 2020, ist ausgehend davon, dass *„einige Ratsfraktionen angesichts des epidemiologischen Notstandes aufgrund von COVID-19 [...] Schwierigkeiten haben, die für den 12. März angesetzte Frist für die Abgabe der geforderten Unterlagen zwecks Klärung und Ergänzung des Sachverhalts einzuhalten“* darum ersucht worden, eine etwaige Verlängerung der Frist vom 12. März 2020 in Erwägung zu ziehen;

Mit der Verfügung Nr. 7/2020 vom 11. März 2020 hat die Präsidentin der Kontrollsektion im Sinne des Artikels 1 und des Artikels 4 des vorherigen Gesetzesdekretes Nr. 11 vom 8. März 2020 ausschließlich mit Bezug auf die Rechnungslegungen für den Zeitraum ab dem Tag der konstituierenden Sitzung des Regionalrates und bis zum 31. Dezember 2019 der Fraktionen des

Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol Süd-Tiroler Freiheit, Lega Salvini Trentino, Autonomisti popolari – Fassa, 5-Sterne -Bewegung, Gemischte Fraktion, Gruppo Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda, die Aussetzung der Fristen für das Kontrollverfahren laut Artikel 1 Absatz 10 und nachfolgende des Gesetzesdekretes Nr. 174/2020 bis zum 22. März 2020 verfügt und gleichzeitig die den Ratsfraktionen des Regionalrates für die Übermittlung der Antwort auf das oben genannte Schreiben vom 6. März 2020 zuerkannte Frist auf den 23. März 2020 verschoben;

Am 20. März 2020 hat der Vorsitzende der Fraktion die überarbeitete Rechnungslegung übermittelt.

Sachverhalt

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino - Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten, die seit Beginn der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) in Kraft. Diese Regelung fußt auf dem Gesetzesdekret Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, mit Besonderem Bezug auf Artikel 1 Absätze 9, 10, 11 und 12, die durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014 abgeändert worden sind.

Gemäß Artikel 1 Absatz 9 des besagten Gesetzes Nr. 213/2012 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Erhebung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest. Die Rechnungslegungen werden demnach vom Rechnungshof kontrolliert, der über deren Ordnungsmäßigkeit mit einem eigenen Beschluss befindet (Art. 1 Absatz 10 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012). Sollte die regionale Kontrollsektion die Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit dieser übermittelten Unterlagen mit den vorgenannten Gesetzesbestimmungen feststellen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates (oder der autonomen Provinz) einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Absatz 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012).

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im vorgenannten Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle über die Rechnungslegungen in die Kategorie der *„externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung“* fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (Artikel 1 Absatz 12 des Gesetzes Nr. 213/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat zudem präzisiert, dass mit den vorgenannten Bestimmungen der Gesetzgeber vorgesehen hat, dass *„eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigkeit diese Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen“*.

Anders ausgedrückt hat der Verfassungsgerichtshof demnach festgelegt, dass die in diesem Rahmen ausgeübte Funktion des Rechnungshofes in der Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen besteht, wobei als Parameter die *„Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster“* gilt und dass dieser nicht auf die Ermessensfreiheit der Entscheidungen eingehen kann, welche die Ratsfraktionen *im Rahmen ihres institutionellen Auftrags* völlig autonom treffen können.

Mehrmals hat der Verfassungsgerichtshof bestätigt und bekräftigt, dass mit Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174 von 2012 *„die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Artikels 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben“* (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014). Unter den genannten Kriterien nennt Artikel 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die *„Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben“*, wobei *„die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben“* (Absatz 2) und *„die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“* (Absatz 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass *„alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen“* (Absatz 3 Buchst. a).

In den nachfolgenden Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und zuletzt Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bekräftigt. Dabei wurde noch einmal hervorgehoben, *„dass die besagte Kontrolle keine meritorische Überprüfung der Entscheidungen, die in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen, vorsieht. Dies schließt jedoch nicht eine*

Überprüfung aus, ob die von den Fraktionen getätigten Ausgaben den institutionellen Zielsetzungen entsprechen und ob sie nach dem allgemeinen, vom Rechnungshof bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen immer verfolgten Grundsatz der Übereinstimmung der Buchführung mit den gesetzlich vorgesehenen Zielsetzungen vorgenommen wurden.“

3. Schließlich sei im Hinblick auf die Inhalte und die Grenzen der von den regionalen Kontrollsektionen dieses Rechnungshofes ausgeübten Kontrolle auch auf die vorhergehenden Urteile dieser Sektion, (Beschlüsse Nr. 5/2014/FRG, Nr. 11/2014/FRG, Nr. 5/2015/FRG, Nr. 7/2015/FRG, Nr. 8/2016/FRG und Nr. 5/2017/FRG) sowie auf die umfassende Rechtsprechung der Vereinigten Sektionen, die sich mit den von den Regionalratsfraktionen eingelegten Rekursen beschäftigt haben, verwiesen (vgl. Entscheidungen der Vereinigten Sektionen in besonderer Zusammensetzung Nr. 29/2014, 40-45/2014, Nr. 59/2014, Nr. 1, 5, 39, 43, 61/2015, Nr. 15, 20, 22, 24/2016 und Nr. 27/2019).

4. Was die juristische Natur der Regionalratsfraktionen betrifft, so wurde bereits darauf verwiesen, dass die Rechtsprechung keine einstimmige Lösung gefunden hat (siehe Beschluss Nr. 5/2017/FRG dieser Kontrollsektion).

Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass die Ratsfraktionen - als Projektion der politischer Parteien in den gewählten Versammlungen - Organe des Regionalrates sind, und hervorgehoben, dass sie wesentlich zur Funktionstätigkeit des Gesetzgebungsorgans beitragen und letztendlich Ämter darstellen, die für die Bildung der internen Organe des Regionalrates notwendig und wesentlich sind (Urteile des Verfassungsgerichtshofs Nr. 1130/1988, Nr. 187/1990 und Nr. 39/2014). Ähnliche Überlegungen wurden auch von den Vereinigten Zivilsektionen des Kassationsgerichtshofs im Urteil Nr. 609/1999 angestellt.

Der Strafgerichtshof hat hingegen hervorgehoben, dass die Ratsfraktionen eine komplexe und vielfältige Realität darstellen, in der öffentliche und private Aspekte miteinander verflochten sind, und hat bestätigt, dass das Problem ihrer rechtlichen Stellung in Lehre und Rechtsprechung seit langem diskutiert wird, ohne jedoch endgültig und einheitlich gelöst worden zu sein (Urteil des Strafgerichts Nr. 49976/2012).

Auch der Staatsrat (Sektion V, Urteil Nr. 8145/2010) hat darauf hingewiesen, dass *"die Ratsfraktionen im Allgemeinen kein Segment einer politischen Partei darstellen, die sie vertreten, sondern eine eigene institutionelle Ausgestaltung im Rahmen des Aufbaus des Regionalrates aufweisen"*.

Wenn es einerseits stimmt, dass die Regionalratsfraktionen im Allgemeinen ihre privatwirtschaftliche Form von der politischen Partei ableiten, von der sie abstammen (mit Ausnahme der Gemischten Fraktion, die klarerweise nicht nur eine einzige Partei vertritt), ist es

andererseits ebenso klar, dass sie zweifelsohne Tätigkeiten und Funktionen öffentlicher Natur ausüben, wenn sie an der Tätigkeit des Regionalrats und an den Gesetzgebungsverfahren teilnehmen.

5. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Artikel 1 Absätze 4, 5 und 6 der Anlage A) die zulässigen Ausgaben und diejenigen auf, für welche die vom Regionalrat gewährte Beitragszahlung nicht verwendet werden darf. Diese Regelung wurde auf lokaler Ebene durch die oben genannte Verordnung Nr. 33/2013 und deren Anlage B übernommen, die den Vordruck für die Rechnungslegung enthält. Im Besonderen weist Artikel 3 der Verordnung darauf hin, dass die Zweckbestimmung der Beiträge des Regionalrats zur Verwirklichung der institutionellen Ziele der Fraktion im Hinblick auf die Tätigkeit des Regionalrates eingehalten werden muss (...*„Mittel aus dem Haushalt des Regionalrats, die...ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten verwendet werden dürfen“*).

Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der oben genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

6. Vor diesem Hintergrund hebt das Richterkollegium hervor, dass die Kontrolle der Rechnungslegung für den Zeitraum 21. November 2018 - 31. Dezember 2019 der regionalen Ratsfraktion „Süd-Tiroler Freiheit“ - so wie in den Vorjahren auch - gemäß den Kriterien des Artikels 1 der Anlage "A" des besagten DPMR vom 21. Dezember 2012 erfolgt ist. Wie bereits erwähnt, besagt diese Bestimmung, dass jede in der Rechnungslegung angegebene Ausgabe den Kriterien der *"Zuverlässigkeit"* und *"Richtigkeit"* entsprechen muss, also der Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angegebenen Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben (*"Zuverlässigkeit"*) sowie der Kohärenz der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken aufgrund einer Reihe von Grundsätzen, die in der Bestimmung selbst enthalten sind (*"Richtigkeit"*).

Die Richtlinien im DPMR sind daher ein wesentlicher Parameter für die Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen, da die darin enthaltenen Bestimmungen dem dreifachen Ziel entsprechen, zu überprüfen, ob die Gebarungsvorgänge korrekt erhoben, die Buchhaltung ordnungsgemäß geführt und die Ausgabenbelege genau angeführt worden sind.

Die Kontrolle durch die Kontrollsektion konzentrierte sich auch, sowohl bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktion als auch bei den Ausgaben für die Personalkosten, auf die genaue Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen.

Die Umsetzung dieser Kriterien und Zielsetzungen erfolgte bereits mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 11/2014/FRG, wie von den Vereinigten Sektionen dieses Gerichtshofes in besonderer Zusammensetzung im Urteil Nr. 59/2014/EL vom 5. November 2014 bestätigt, auf den daher auch in diesem Kontrollverfahren Bezug genommen wird.

7. Konkret wurde die Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen der internen Regelungen, die angemessene Angabe der Gebarungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie die Übereinstimmung der Kassenbestände überprüft.

Anschließend sind die Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit geprüft worden. Insbesondere sind die Umstände, Anlässe und Zwecke, die zu den einzelnen verbuchten Ausgaben geführt haben, untersucht worden, um den wesentlichen zweckgerichteten Zusammenhang zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben und der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zu ermitteln.

Für die langlebigen Gebrauchsgüter ist überprüft worden, ob sie in das Inventar der zugewiesenen Güter aufgenommen worden sind

8. Mit Bezug auf die Personalkosten ist die Einhaltung der oben angeführten Bestimmungen der Verordnung Nr. 33/2013 überprüft worden.

Mit besonderem Bezug auf den von der Ratsfraktion abgeschlossenen Arbeitsvertrag ist das Richterkollegium der Ansicht, dass jegliche Bewertung der korrekten Anwendung der zivil- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen hinsichtlich der ausgewählten Vertragsart außerhalb der gegenständlichen Kontrolle liegt, sofern sich diese nicht auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ausgaben der Ratsfraktionen auswirkt.

Es sei aber auf jeden Fall vermerkt, dass ausgehend von der Dauer der Fraktion *„die zeitlich beschränkt ist und in ihrer maximalen Ausdehnung mit der Dauer der Legislatur, in der sie gebildet wird, übereinstimmt“* (Beschluss Nr. 107/2018/FRG der Kontrollsektion der Region Sizilien; vergl. mit Bezug auf die Parlamentsfraktionen unter den zahlreichen, letzthin ergangenen Urteilen das Urteil des Zivilkassationshofes – Arbeitssektion – Nr. 11207 vom 14. Mai 2009) die Arbeitsverträge des Personals der Fraktionen zeitlich begrenzt sind und mit dem Ende der laufenden Legislaturperiode auslaufen, *„da damit die Existenz der Ratsfraktion endet, unbeschadet des Endes einer Fraktion aufgrund eines anderen Auflösungsgrundes“* (zitiertes Beschluss Nr. 107/2018/FRG; siehe auch Beschluss Nr. 74/2018/FRG der regionalen Kontrollsektion für Ligurien).

9. Mit Bezug auf die besondere Wahlregelung ist die Einhaltung der Bestimmungen laut Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe c) der Anlage A zum DPMR vom 21. Dezember 2012 festgestellt worden, auf die im Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung Nr. 33/2013 Bezug genommen wird und laut denen *„die Fraktionen keine Beziehungen entgeltlicher Zusammenarbeit mit Abgeordneten des italienischen oder europäischen Parlaments, der Regionalräte anderer Regionen und Kandidaten von Gemeinde-, Landtags- und Parlamentswahlen unterhalten bzw. Zuschüsse jeglicher Art an diese auszahlen dürfen. Bei letzteren gilt die Einschränkung gemäß den geltenden Bestimmungen für die Wahlzeit bis zur Bekanntgabe der Wahl.“*

10. Die Ratsfraktion hat für die Gebarung der Geldmittel zwei getrennte Bankkonten eröffnet, eines für die institutionellen Ausgaben und eines für die Ausgaben für das Personal, so wie dies in der internen Regelung vorgesehen ist.

Die Verordnung Nr. 33/2013 schreibt hingegen im Artikel 5 Absatz 3 fest, dass *„die Zuschüsse auf ein einziges Bankkonto überwiesen werden. Dabei ist der entsprechende Verwendungszweck anzugeben.“*

Im Rahmen der Untersuchungsphase hat der Fraktionsvorsitzende die Eröffnung von zwei getrennten Konten mit der Notwendigkeit gerechtfertigt, eine bessere Transparenz und Nachverfolgbarkeit der Bewegungen zu gewährleisten.

Das Richterkollegium nimmt die dargelegten Gründe zwar zur Kenntnis, ist jedoch der Ansicht, dass Transparenz und Nachverfolgbarkeit der Zahlungen auf jeden Fall auch dann gewährleistet werden, wenn die Verbuchung in Einklang mit den Bestimmungen der Verordnung nur auf einem Bankkontokorrent erfolgt.

Wichtig ist *„die korrekte Erhebung der Buchungsvorfälle und die ordnungsgemäße Buchführung zu gewährleisten“*, und zwar auch durch die Führung eines Kontenjournal, so wie dies die Fraktion bereits sorgfältig in Übereinstimmung mit den von der Kontrollsektion im Schreiben an den Präsidenten des Regionalrates, Prot. Nr. 8321 vom 21. März 2019, enthaltenen Anleitungen macht. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Eröffnung zweier Bankkonten eine Verdoppelung der Bankspesen nach sich zieht, was Anlass dafür bieten könnte, die Rechnungslegung als ordnungswidrig einzustufen. Aus diesem Grund wird die Ratsfraktion ersucht, eines der beiden Bankkonten zu schließen und in der Folge die interne Regelung anzupassen.

11. Zwecks Abgabe des Bescheids über die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung war die Überarbeitung der Aufstellung der Rechnungslegung notwendig, die ordnungsgemäß berichtigt und vom Fraktionsvorsitzenden am 20. März 2019 mit den nachstehend angeführten Änderungen übermittelt worden ist:

POSTEN DER RECHNUNGLEGUNG	ANFÄNGLI CHE RECHNUN GS- LEGUNG	ÜBERARBEI TETE RECHNUN GS- LEGUNG	DIFFERENZ
ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO/IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN 4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO/KASS ENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	€ 5,64	€ 0	- € 5,64
TOTALE ENTRATE/EINNAHMEN GESAMT	€ 25.239,64	€ 25.234,00	- € 5,64
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO/AUSGA BEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES: 4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI/ AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	€ 1.990,86	€ 1.648,86	- € 342,00
TOTALE USCITE/AUSGABEN GESAMT	€ 17.212,07	€ 16.870,07	- € 342,00

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO/ TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES: - FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO/ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	€ 5,64	€ 0	- € 5,64
- ENTRATE riscosse nell'esercizio/Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN	€ 25.239,64	€ 25.234,00	- € 5,64
- USCITE pagate nell'esercizio/ AUSGABEN während des Haushaltsjahres	€ 17.212,07	€ 16.870,07	- € 342,00
- FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO/ ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	€ 6.578,69	€ 6.231,05	- € 342,00 + 5,64
- FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE/ ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	€ 1.448,88	€ 2.132,88	+ € 342,00 + € 342,00

Im Laufe der Untersuchungsphase und nach der Gegenüberstellung der in der Rechnungslegung angeführten Beträge und der Ausgabenbelege war es notwendig, drei Posten zu berichtigen (die Einnahme in Höhe von 5,64 Euro und zwei Ausgaben zu jeweils 342,00 Euro). In der Folge mussten auch die Endstände der Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben und der abschließende Kassenbestand für laufende Ausgaben und für Personalkosten neu berechnet werden

12. Im Besonderen wird mit Bezug auf die erste Berichtigung (Stornierung des Betrages im Ausmaß von 5,64 Euro bei den Einnahmen) hervorgehoben, dass genannter Betrag der Ratsfraktion „Süd-Tiroler Freiheit“ der neuern Legislaturperiode fälschlicherweise von der Bank gutgeschrieben worden ist, und zwar aufgrund der Schließung des Kontos der Ratsfraktion „Süd-Tiroler Freiheit“ der vorhergehenden Legislaturperiode.

Der genannte Betrag steht der Ratsfraktion der laufenden XVI. Legislaturperiode nicht zu, da abgesehen von der etwaigen politischen Kontinuität mit einer Fraktion der vorhergehenden Legislaturperiode, die zwar dieselbe Bezeichnung hatten, die Errichtung einer Ratsfraktion die Schaffung eines neuen Rechtssubjektes zur Folge hat, (mit einer Reihe von Obliegenheiten, wie etwa die Eröffnung eines neuen Bankkontokorrents, die Beantragung einer neuen Steuernummer usw.). Daraus folgt, dass am Ende einer Legislaturperiode die Buchhaltung abgeschlossen und dem Regionalrat die Restbeträge rückerstattet werden müssen, so wie auch der genannte Betrag.

So wie in der Untersuchungsphase gefordert (Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 43/FRG/2020), hat die Ratsfraktion korrekterweise den Betrag im Ausmaß von 5,64 Euro am 24. Februar 2020 an den Regionalrat überwiesen.

Aus diesem Grund ist in der überarbeiteten Aufstellung der Rechnungslegung der Betrag im Ausmaß von 5,64 Euro im Posten 4 *„Kassenbestand für laufende Ausgaben aus früheren Haushaltsjahren“* der im Haushaltsjahr verfügbaren Einnahmen, im *„anfänglichen Kassenbestand für laufende Ausgaben“* der *„tatsächlichen finanziellen Lage bei Abschluss des Haushaltsjahres“* und folglich auch bei den *„Einnahmen gesamt“* der im Haushalt verfügbaren Einnahmen, vom Gesamtbetrag der *„im Haushaltsjahr erzielten Einnahmen“* und *„im abschließenden Kassenbestand für laufende Ausgaben,“* der *„Tatsächlichen finanziellen Lage bei Abschluss des Haushaltsjahres“* storniert worden.

13. Zwei weitere Berichtigungen erwiesen sich mit Bezug auf zwei Abbuchungen vom Kontokorrent des Personals in Höhe von jeweils 342,00 Euro zugunsten des Arbeitsberaters (Posten 90 und 93 des Kontenjournal) als notwendig, da für diese als Beleg nur eine einzige Rechnung ausgestellt worden ist.

Dazu hat die Ratsfraktion mitgeteilt, dass in einem ersten Moment die tatsächlich zur Zahlung der dem Arbeitsberater *_____* zustehenden Bezüge im Ausmaß von 342,00 Euro notwendige Ausgabe, die durch die ordnungsgemäß vorgelegten Belege dokumentiert wird, fälschlicherweise dem Fonds für die Personalausgaben anstatt dem Fonds für laufende Ausgaben angelastet worden ist. Aus diesem Grund hat die Fraktion am 29. Jänner 2020, nachdem sie den Fehler bemerkt hat, eine Umbuchung vom Konto der laufenden Ausgaben auf das Bankkonto für die Ausgaben für das Personal vorgenommen und eine Ablichtung des Überweisungsbelegs und einen Kontoauszug beigelegt.

Aus diesem Grund ist in der überarbeiteten Aufstellung der Rechnungslegung der *„Abschließende Kassenbestand für laufende Ausgaben“* nicht nur um den Betrag im Ausmaß von 5,64 Euro (wegen der oben dargelegten Gründe) sondern auch um den Betrag in Höhe von 342,00 Euro gekürzt worden (so dass die ursprüngliche Rechnungslegung eine Änderung von 6.578,69 Euro auf 6.231,05 Euro in der überarbeiteten Rechnungslegung erfährt). In der Folge ist der *„Abschließende Kassenbestand für Personalkosten“*, dem fälschlicherweise die Ausgabe für die Vergütung des Arbeitsberaters angelastet worden ist, um 342,00 Euro erhöht worden.

14. In der Rechnungslegung und auf dem Kontoauszug der Bank scheint eine zweite Ausgabe zu Lasten des Kassenbestands für laufende Ausgaben in demselben Ausmaß von 342,00 Euro zugunsten desselben Nutznießers *_____* auf.

Genannte Ausgabe geht – so wie von der Fraktion erklärt – in Wirklichkeit zu Lasten der gleichnamigen Ratsfraktion des Südtiroler Landtages und ist fälschlicherweise dem Kontokorrent der laufenden Ausgaben der Regionalratsfraktion angelastet worden

Nachdem der Fehler erkannt worden ist, wurde der entsprechende Betrag am 30. Jänner 2020 der Regionalratsfraktion erneut überwiesen, was im Rahmen der Untersuchungsphase auch belegt worden ist.

Aus diesem Grund ist in der überarbeiteten Aufstellung der Rechnungslegung der Betrag im Ausmaß von 342,00 Euro (entsprechend der Ausgabe, die der Regionalratsfraktion nicht angelastet werden kann) im Posten 4 *„Ausgaben für Beratungen, Studien und Aufträge“* und in der Folge bei den *„Ausgaben insgesamt“* der *„Ausgaben während des Haushaltsjahres“* und den *„Ausgaben während des Haushaltsjahres“* storniert worden. Damit einhergehend ist der *„Abschließende Kassenbestand für Personalkosten“* zusätzlich zu dem unter Punkt 12) angeführten Betrag auch um den weiteren Betrag im Ausmaß von 342,00 Euro erhöht worden.

15. Die Kontrollsektion ist außerdem der Ansicht, dass der Rechnungshof durch seine Berichterstattung einen gezielten Beitrag und Klarstellungen für die korrekte Erfassung der Buchhaltungsposten liefern kann und hebt hervor, dass die oben angeführten Bankbewegungen des Jahres 2020 (genauer gesagt die am 24. Februar 2020 getätigte Abbuchung im Ausmaß von 5,64 Euro, die am 29. Jänner 2020 getätigte Umbuchung zwischen den beiden Bankkonten der Fraktion im Ausmaß von 342,00 Euro und die Gutschrift bei den Einnahmen vom 30. Jänner 2020 im Ausmaß von 342,00 Euro) in der Rechnungslegung 2020 nicht anzuführen sind, da es sich um Geldbewegungen handelt, die zwecks Berichtigung der Buchhaltung des Finanzjahres 2019 durchgeführt worden sind.

Auf diese Art und Weise muss mit dem 31. Dezember 2020 die buchhalterische Übereinstimmung – was die hier überprüften Posten und buchhalterischen Bewegungen anbelangt – zwischen den tatsächlich zugewiesenen und von der Fraktion verwendeten Geldmitteln und dem abschließenden Buchhaltungssaldo des Kontos der Fraktion erreicht werden.

16. Außerdem ist das Ausmaß der vom Präsidium des Regionalrates ausbezahlten Beiträge einschließlich des für das Jahr 2018 zustehenden Anteils (Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung Nr. 33/2013) überprüft worden. In diesem Zusammenhang ist festgestellt worden, dass die Mittel für institutionelle Zwecke und für die Ausgaben zur Deckung der Personalkosten in einem höheren Ausmaß als die im Zeitraum ab der konstituierenden Sitzung (21. November 2018) und dem 31. Dezember 2018 liegenden Tage berechnet worden sind.

17. Die Rechnungslegung für das überprüfte Finanzjahr weist Einnahmen in Höhe von 25.234,00 Euro und Ausgaben in Höhe von 16.870,07 Euro mit einem *"abschließenden Kassenbestand für laufende Ausgaben"* in Höhe von 6.231,05 Euro und einen *„abschließenden Kassenbestand für Personalkosten“* in Höhe von 2.132.88 Euro aus.

18. Nach den durchgeführten Kontrollen und der Prüfung der übermittelten ergänzenden Unterlagen sowie der in der Untersuchungsphase gelieferten Klarstellungen ist die Sektion demnach der Ansicht, dass die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung für den Zeitraum 21. November 2018 – 31. Dezember 2019 der Ratsfraktion „Süd-Tiroler Freiheit“ gegeben ist, wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

AUS DIESEN GRÜNDEN

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der im Sachverhalt aufgezeigten Punkte seine endgültige Entscheidung,

STELLT

die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol „Süd-Tiroler Freiheit“ für den Zeitraum 21. November 2018 – 31. Dezember 2019 fest;

EMPFIEHLT

der Fraktion - falls dies noch nicht geschehen sein sollte - den von der Einnahmenagentur zur Verfügung gestellten Dienst zu aktivieren, um elektronische Rechnungen im PDF-Format, die von den Lieferanten an das System zum Datenaustausch (SdI) gesendet werden, einzusehen und herunterzuladen;

FORDERT,

das Präsidium des Regionalrates auf, das Ausmaß der der Ratsfraktion „Süd-Tiroler Freiheit“ im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 der Verordnung Nr. 33/2103 (*„Zu Beginn der Legislaturperiode nimmt das Präsidium die Bildung und Zusammensetzung der Fraktionen zur Kenntnis und zahlt die Zuschüsse ab der konstituierenden Sitzung aus“*) für den Zeitraum 21. November 2018 - 31. Dezember 2019 überwiesenen Beiträge zu überprüfen, damit der Einbehalt der zu viel ausbezahlten Beträge durch Verrechnung mit den der Fraktion für das Jahr 2020 geschuldeten Beträgen verfügt werden kann;

VERFÜGT,

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Rechnungslegung der Ratsfraktion „Süd-Tiroler Freiheit“, die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 und Artikel 9 Absatz 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats übermittelt;

UND BEAUFTRAGT

das zuständige Amt dieser Kontrollsektion, diesen Beschluss im Sinne des DPR Nr. 574 vom 15. Juli 1988 ins Deutsche übersetzen zu lassen und – sollte dieser Beschluss weitergegeben werden

- die Personenangabe sowie jede weitere Angabe, welche Rückschlüsse auf die hier genannten natürlichen und juristischen Personen möglich macht, unkenntlich zu machen, in der Ansicht, dass die Voraussetzungen laut Art. 52 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen gegeben sind.

So beschlossen in der nicht öffentlichen Sitzung vom 31. März 2020.

Der Berichterstatter
Alessia DI GREGORIO

Der Präsident
Anna Maria Rita LENTINI

Im Sekretariat hinterlegt
Die leitende Beamtin
Anna Maria GUIDI

Deliberazione n. 103/2020/FRG

**CORTE DEI CONTI****REPUBBLICA ITALIANA****SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL****SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Massimo AGLIOCCHI	Consigliere
Alessia DI GREGORIO	Consigliere (relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 31 marzo 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTO l'art. 8, c. 4 del citato Regolamento n. 33/2013 in base al quale il primo rendiconto di Legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa (per la XVI legislatura il 21 novembre 2018) fino al 31 dicembre dell'anno successivo;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige n. 13/19 del 27 febbraio 2019 nella quale si dà atto che i gruppi consiliari regionali si sono costituiti a termine di regolamento interno con l'avvio della XVI legislatura in data 21 novembre 2018;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota di data 6 febbraio 2020, prot. Corte dei conti n. 264 del 7 febbraio 2020;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 44/2020/FRG del 14 febbraio 2020 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 2 marzo 2020, prot. Corte di conti n. 487 del 3 marzo 2020;

VISTA l'ulteriore richiesta istruttoria formulata con nota prot. n. 534 del 6 marzo 2020;

VISTA la nota del Segretario Generale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol di data 11 marzo 2020, prot. Corte dei conti n. 556, con la quale è stato richiesto di valutare un'eventuale proroga del termine del 12 marzo 2020, originariamente assegnato per le risposte dei gruppi alle richieste istruttorie;

VISTA l'ordinanza n. 7/2020 di data 11 marzo 2020 di questa Sezione di controllo, con la quale è stata disposta la sospensione dei termini per il procedimento di controllo di cui all'art. 1, c. 10 e segg., del d.l. n. 174/2012 fino al 22 marzo 2020 e conseguentemente è stato rinviato al 23 marzo 2020 il termine già assegnato ai gruppi con la richiamata nota prot. n. 534 del 6 marzo 2020;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal gruppo consiliare regionale "Gruppo Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda" con nota del Consiglio regionale del 23 marzo 2020 (prot. Corte dei conti n. 654 di pari data);

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 concernente *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* ed in particolare l'art. 85, c. 3, lett. e), che consente ai vertici istituzionali degli uffici della Corte dei conti di convocare le adunanze in Camera di consiglio mediante collegamenti da remoto *"con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione [...] all'adunanza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione"*;

RITENUTO, pertanto, opportuno svolgere l'odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 ed evitare in particolare i contatti ravvicinati tra le persone, nonché lo spostamento sul territorio dei magistrati aventi domicilio fuori della sede della Sezione;

DATO ATTO che la Camera di consiglio non richiede l'intervento di soggetti esterni e che la riunione può essere svolta con modalità informatiche, attraverso l'utilizzo del programma *Skype for business*, che consente ai partecipanti la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti disponibili in formato digitale;

DATO ATTO, inoltre, che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l'ordinanza n. 10/2020 del 30 marzo 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio in modalità telematica;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Alessia Di Gregorio,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-06/02/2020-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000264-07/02/2020-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del "Gruppo Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 14 febbraio 2020 n. 44/2020/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 2 marzo 2020, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 2 marzo 2020 (prot. n. cr_taa-02/03/2020-0000807-P) acquisita al prot. Corte conti n. 487 del 3 marzo 2020, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicitiva richiesta.

Con nota prot. n. 534 del 6 marzo 2020 sono stati richiesti chiarimenti e ulteriori elementi istruttori.

Con nota del Segretario Generale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol di data 11 marzo 2020, prot. Corte dei conti n. 556 di pari data, considerato che *"per via dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 [...] taluni Consiglieri capigruppo regionali hanno difficoltà a rispettare il termine del 12 marzo [...] per consegnare la documentazione richiesta a titolo di ulteriori chiarimenti ed integrazioni"*, è stato richiesto di valutare un'eventuale proroga del termine del 12 marzo 2020.

Con l'ordinanza n. 7/2020 di data 11 marzo 2020, il Presidente della Sezione, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 4 del previgente decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, con esclusivo riguardo ai rendiconti per il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa fino al 31 dicembre 2019, dei Gruppi del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto

Adige/Südtirol Südtiroler-Freiheit, Lega Salvini Trentino, Autonomisti popolari - Fassa, Movimento 5 Stelle, Misto, Gruppo Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda, ha disposto la sospensione dei termini per il procedimento di controllo di cui all'art. 1, c. 10 e segg., del d.l. n. 174/2012 fino al 22 marzo 2020 e conseguentemente ha rinviato al 23 marzo 2020 il termine, già assegnato ai Gruppi del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol sopra denominati, per la risposta alla suindicata nota del 6 marzo 2020.

In data 23 marzo 2020 (prot. Corte conti n. 654 di pari data) il gruppo consiliare regionale "Gruppo Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda" ha fatto pervenire gli ulteriori elementi integrativi richiesti.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei

conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (c. 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (c. 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (c. 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n.

11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016 e n. 27/2019).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato

Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio ("*...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale*"),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare regionale "Gruppo Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "*veridicità*" e di "*correttezza*", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("*veridicità*") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("*correttezza*").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

8. Con riferimento alle spese sostenute dal Gruppo per le periodiche riunioni di lavoro finalizzate ad attività di aggiornamento (*Klausuren*), si raccomanda al Gruppo di allegare sempre al rendiconto il programma dettagliato dei lavori e la lista dei partecipanti, al fine di consentire la verifica puntuale della riconducibilità della spesa alle finalità istituzionali.

Si sottolinea, altresì, in ossequio al criterio di trasparenza finanziaria, la necessità che le fatture relative a detti eventi contengano il dettaglio riferito distintamente all'affitto della sala e alle spese per il vitto (cfr. sent. SS.RR. della Corte dei conti n. 29/2014 e n. 15/2016; Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige - sede di Bolzano, deliberazione n. 3/2017).

9. Il gruppo consiliare regionale "Gruppo Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda" non ha chiesto al Consiglio regionale la corresponsione di fondi per spese di personale.

10. È stata, inoltre, verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ivi compresa la quota per il rateo di competenza per l'anno 2018 (art. 5, c. 2 del Regolamento n. 33/2013). Al riguardo è stato riscontrato che i fondi per le spese di funzionamento sono stati determinati per un valore superiore rispetto ai giorni intercorrenti tra la data di insediamento dell'Assemblea legislativa (21 novembre 2018) e la data del 31 dicembre 2018.

11. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 19.536,00, un totale spese di euro 14.552,56, un "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" di euro 4.983,44.

12. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare "Gruppo Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, fermo restando quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Gruppo Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019,

RACCOMANDA

al Gruppo di attivare, qualora non abbia già provveduto, il servizio reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate per consultare e scaricare le fatture elettroniche in formato PDF trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio (SdI),

INVITA

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a verificare l'entità dei contributi versati al Gruppo "Gruppo Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda" per il periodo 21 novembre 2018-31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 5, c. 2 del Regolamento n. 33/2013, secondo il quale "*all'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dalla data di insediamento dell'assemblea legislativa*" per disporre il recupero delle maggiori somme versate anche mediante modalità compensative con i contributi dovuti al Gruppo per l'anno 2020,

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Gruppo Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012 e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013,

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 31 marzo 2020.

Il Magistrato relatore
Alessia DI GREGORIO



ALESSIA DI
GREGORIO
CORTE DEI
CONTI/80218670588
31.03.2020 11:43:35
UTC

Il Presidente
Anna Maria Rita LENTINI



ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
31.03.2020 14:20:39
CEST

Depositata in segreteria

Il Dirigente
Anna Maria GUIDI



GUIDI
ANNA
MARIA
CORTE DEI
CONTI
31.03.2020
14:31:24
CEST

Deliberazione n. 104/2020/FRG



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Massimo AGLIOCCHI	Consigliere
Alessia DI GREGORIO	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 31 marzo 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del decreto legge n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTO l'art. 8, c. 4 del citato Regolamento n. 33/2013 in base al quale il primo rendiconto di Legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa (per la XVI legislatura il 21 novembre 2018) fino al 31 dicembre dell'anno successivo;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige n. 13/19 del 27 febbraio 2019 nella quale si dà atto che i gruppi consiliari regionali si sono costituiti a termine di regolamento interno con l'avvio della XVI legislatura in data 21 novembre 2018;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota di data 6 febbraio 2020, prot. Corte dei conti n. 264 del 7 febbraio 2020;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 44/2020/FRG del 14 febbraio 2020 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota del 2 marzo 2020, prot. Corte dei conti n. 487 del 3 marzo 2020;

VISTA l'ulteriore nota del 6 marzo 2020 del Magistrato istruttore (nota prot. 534) con la quale sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni e la regolarizzazione di alcuni rendiconti, assegnando termine al 12 marzo 2020;

VISTA la nota del Segretario generale del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol del 11 marzo 2020, prot. Corte dei conti n. 556 di pari data, con la quale è stato chiesto di valutare un'eventuale proroga del termine del 12 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza n. 7/2020 del 11 marzo 2020 con la quale è stata disposta la sospensione dei termini per il procedimento di controllo con rinvio al 23 marzo 2020 del termine per la risposta a quanto richiesto con nota prot. n. 534 del 6 marzo 2020;

VISTA la documentazione inviata dal Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota del 23 marzo 2020, prot. Corte dei conti n. 654 di pari data;

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 concernente: *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* ed in particolare l'art. 85, c. 3, lett. e), che consente ai vertici istituzionali degli uffici della Corte dei conti di convocare le adunanze in Camera di consiglio mediante collegamenti da remoto;

RITENUTO pertanto opportuno svolgere l'odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 ed in particolare evitare i contatti ravvicinati tra le persone, nonché lo spostamento sul territorio dei magistrati aventi domicilio fuori della sede della Sezione;

DATO ATTO che la Camera di consiglio non richiede l'intervento di soggetti esterni e che la riunione può essere svolta con modalità informatiche attraverso l'utilizzo del programma Skype for business, che consente ai partecipanti la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti disponibili in formato digitale;

DATO ATTO, inoltre, che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l'ordinanza n. 10/2020 del 30 marzo 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taaS-06/02/2020-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000264-07/02/2020-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 e la relativa documentazione a corredo dei

gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Lega Salvini Trentino".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 14 febbraio 2020 n. 44/2020/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del decreto legge n. 174/2012, il termine del 2 marzo 2020, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 2 marzo 2020 (prot. n. cr_taa-02/03/2020-0000807-P) acquisita al prot. Corte conti n. 487 del 3 marzo 2020, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Con nota prot. n. 534 del 6 marzo 2020 sono stati richiesti al Gruppo consiliare ulteriori elementi di chiarimento al fine del completamento dell'istruttoria.

Con nota del Segretario Generale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol di data 11 marzo 2020, prot. Corte dei conti n. 556 di pari data, considerato che *"per via dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 [...] taluni Consiglieri capigruppo regionali hanno difficoltà a rispettare il termine del 12 marzo [...] per consegnare la documentazione richiesta a titolo di ulteriori chiarimenti ed integrazioni"*, è stato richiesto di valutare un'eventuale proroga del termine del 12 marzo 2020.

Con l'ordinanza n. 7/2020 di data 11 marzo 2020, il Presidente della Sezione, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 4 del previgente decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, con esclusivo riguardo ai rendiconti per il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa fino al 31 dicembre 2019, dei gruppi del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol *Süd-Tiroler Freiheit*, *Lega Salvini Trentino*, *Autonomisti popolari - Fassa*, *Movimento 5 Stelle*, *Misto*, *gruppo Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda*, ha disposto la sospensione dei termini per il procedimento di controllo di cui all'art. 1, c. 10 e segg., del d.l. n. 174/2012 fino al 22 marzo 2020 e conseguentemente ha rinviato al 23 marzo 2020 il termine, già assegnato ai gruppi del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol sopra denominati, per la risposta alla suindicata nota del 6 marzo 2020.

In data 23 marzo 2020 il Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (prot. Corte conti n. 654 di pari data) ha fatto pervenire gli ulteriori elementi integrativi richiesti con nota prot. n. 534 del 6 marzo 2020.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel decreto legge n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, comma 9, del citato decreto legge n. 174/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, decreto legge n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo"*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 174/2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016 e n. 27/2019).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponente, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*"...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale"*),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare regionale "Lega Salvini Trentino" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

8. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che per ogni singola spesa deve risultare un'autorizzazione del Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento

n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

9. Per i beni di uso durevole è stata accertata l'iscrizione nell'inventario dei beni assegnati e a tal riguardo il Gruppo ha riferito di aver previamente richiesto, ove disponibili, l'assegnazione di beni già in uso al Consiglio regionale.

10. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ivi compresa la quota per il rateo di competenza per l'anno 2018 (articolo 5, c. 2 del Regolamento n. 33/2013). Al riguardo è stato riscontrato che i fondi per le spese di funzionamento e per le spese di personale sono stati determinati per un valore superiore rispetto ai giorni intercorrenti tra la data di insediamento dell'Assemblea legislativa (21 novembre 2018) e la data del 31 dicembre 2018.

11. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminate le risposte fornite in fase istruttoria, la Sezione rileva che non può ritenersi superato il rilievo oggetto dell'istruttoria già esperita (propria delibera n. 44/2020/FRG) relativo alla legittimità della spesa inserita nella voce n. 8 "Stampa di materiale promozionale", per l'importo di euro 635,61.

Questa somma riguarda l'acquisto di 1340 stampe digitali e 1340 buste commerciali con le quali il Gruppo consiliare "Lega Salvini Trentino" ha trasmesso gli auguri per l'anno 2020 con la fotografia di tutti i componenti del Gruppo consiliare regionale ai "sostenitori e ai cittadini che sono entrati in contatto con i Consiglieri regionali da inizio legislatura" (dichiarazione del Presidente del Gruppo del 22 febbraio 2020).

12. In sede istruttoria, con la deliberazione n. 44/2020/FRG del 14 febbraio 2020, è stato chiesto al Gruppo di precisare "i contenuti del materiale (fornendone copia) e i destinatari dello stesso", mentre nell'ulteriore supplemento istruttorio, di cui alla nota prot. 534 del 6 marzo 2020, di chiarire "la riconducibilità della spesa sostenuta per l'acquisto di stampe digitali e buste commerciali alle casistiche previste dall'art. 1, c. 4 dell'Allegato A al Rendiconto 33/2013 dal momento che riguarda un mero biglietto di auguri e non una spesa sostenuta in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità estranee all'Assemblea e nemmeno per la promozione istituzionale".

Nel riscontro istruttorio il Presidente del Gruppo ha dichiarato che tali spese *“sono state sostenute al fine di diffondere e rafforzare la conoscenza del Gruppo Consiliare regionale verso l'esterno. Infatti, ai sensi dell'art. 1 c. 4 dell'allegato A del Regolamento, il Gruppo Consiliare ha inteso promuovere rapporti con cittadini entrati in contatto con il Gruppo Consiliare, al fine di pubblicizzare maggiormente la conoscenza e la consapevolezza del Gruppo regionale anche alla luce della peculiarità del nostro sistema formato dalle due Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Regione. Questa stampa si intende come la prima presentazione del Gruppo, alla quale seguiranno altre pubblicazioni per le attività dello stesso”*.

13. Il Collegio rileva al riguardo che l'onere sostenuto dal Gruppo per l'invio del messaggio *“I migliori auguri di un felice 2020 da tutti noi”* non può trovare corrispondenza con quanto prevede il Regolamento n. 33/2013.

La disciplina regolamentare contempla la possibilità di una *“promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo”* (art. 1, c. 4, lett. d) dell'Allegato A), nel senso di consentire l'utilizzo delle risorse pubbliche soltanto per documentare e far conoscere all'esterno le attività che il Gruppo ha svolto nell'ambito delle funzioni istituzionali, al fine di rendicontare alla comunità le iniziative politiche e gli atti prodotti nell'ambito dei lavori del Consiglio regionale.

La spesa per l'invio degli auguri per l'anno nuovo non può nemmeno essere catalogata come spesa di rappresentanza dal momento che il Regolamento n. 33/2013 (art. 1, c. 4, lett. g) ammette a rendicontazione *“le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali ospitalità e accoglienza”*.

I biglietti *de quibus*, pur intestati al Gruppo regionale *“Lega Salvini Trentino”*, non riportano alcunché rispetto all'attività istituzionale prodotta dall'organo consiliare, ma si limitano a presentare una fotografia di insieme di tutti i componenti con il messaggio *“I migliori auguri di un felice 2020 da tutti noi”*.

Nessuna funzione promozionale dell'attività del Gruppo consiliare può quindi essere assolta dal biglietto che pare finalizzato, pur sotto la veste di una manifestazione di cortesia, alla promozione dell'immagine dei consiglieri che non può essere però sostenuta con le risorse della collettività.

Come ribadito dalle SS.RR. in Sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza n. 24/2016/EL, *“[...] i Gruppi consiliari sono chiamati a svolgere funzioni pubbliche e attività istituzionali mediante l'erogazione di risorse pubbliche (SS.RR. in Sede giurisdizionale, in speciale*

composizione, sentenza n. 39/2015/EL) ed è proprio con riferimento al corretto utilizzo di tali risorse, nel rispetto delle finalità istituzionali, che deve improntarsi l'attività di controllo svolta dalle Sezioni regionali (SS.RR. in Sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza n. 15/2016/EL)" .

Le spese per la stampa e la spedizione di pieghevoli possono essere *"considerate legittime qualora perseguano lo scopo di illustrare l'azione dell'Ente tra la cittadinanza"* e *"non devono essere finalizzate a propagandare l'immagine dei vertici politici"* (Sez. Reg. di controllo Emilia-Romagna, delibera n. 201/2014/VSG).

Appare quindi evidente che i componenti del Gruppo "Lega Salvini Trentino", con l'invio del ridetto messaggio in occasione delle festività natalizie, hanno in realtà realizzato una inammissibile forma di promozione dell'immagine personale dei consiglieri e del partito a spese della Regione atteso che la missiva augurale, inviata dai consiglieri ad un elevato numero di destinatari (sostenitori e cittadini simpatizzanti), mette soltanto in mostra la fotografia di questi ultimi senza alcun riferimento, si ribadisce, all'attività istituzionale svolta dal Gruppo consiliare nell'interesse della collettività amministrata.

Sotto altro profilo, appare utile precisare che per l'individuazione delle tipologie di spese di rappresentanza sostenibili dai Gruppi consiliari con le risorse pubbliche, nel rispetto delle finalità istituzionali, si deve fare riferimento alle fattispecie previste dall'art. 1, c.3, lett. g) delle linee guida recepite con DPCM del 21.12.2012, esattamente trasfuse nell'art. 1, c. 4, lett. d) dell'Allegato A al Regolamento n. 33/2013. Come già segnalato più sopra, la ridetta disposizione qualifica come spese di rappresentanza esclusivamente quelle sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare, che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa, come ad esempio spese per ospitalità ed accoglienza (cfr. SS.RR. in Sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza n. 15/2016/EL).

La Sezione Giurisdizionale della Regione Piemonte, con la sentenza n. 69/2016, ha al riguardo affermato che *"anche a voler assumere, infatti, la nozione più ampia possibile di azioni di informazione e comunicazione è di tutta evidenza l'estraneità ad esse (così come alla nozione tradizionale di spesa di rappresentanza) del gesto di cortesia e attenzione consistente nel formulare i tradizionali auguri, che di per sé non presenta alcuna correlazione con l'espletamento del mandato, di talché le relative spese non possono essere poste, per tal via, a carico della collettività"*.

In conclusione, sul punto, le stampe acquistate dal Gruppo "Lega Salvini Trentino" per l'importo di euro 635,61 non possono ritenersi ammissibili neppure sotto questo profilo, e, pertanto, determinano l'irregolarità, in parte qua, del rendiconto in esame.

14. Anche con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento n. 33/2013.

Preliminarmente e con precipuo riferimento ai contratti di lavoro stipulati dal Gruppo consiliare, il Collegio ritiene che esuli dal presente controllo ogni valutazione sulla corretta applicazione della normativa civilistica e giuslavoristica circa il regime contrattuale prescelto se non impinge sulla regolarità dell'attività di rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari.

Si rammenta, in ogni caso, che, considerata la durata del Gruppo *"ontologicamente limitata nel tempo e coincidente, nella sua massima estensione, con la durata della legislatura nella quale si vanno a costituire"* (deliberazione n. 107/2018/FRG della Sezione di controllo per la Regione siciliana; cfr. con riferimento ai gruppi parlamentari *ex multis* Cassazione civile - Sezione Lavoro - sentenza 14 maggio 2009 n. 11207), i contratti di lavoro del personale dei Gruppi hanno natura temporanea e cessano con la fine della legislatura in corso *"che fa venir meno l'esistenza del gruppo, salvo cessazione per altra causa di scioglimento del gruppo"* (delib. n. 107/2018/FRG cit.; v. anche deliberazione n. 74/2018/FRG della Sezione regionale di controllo per la Liguria).

15. Nell'ambito delle spese per il personale il Collegio rileva che a far data dal 1° aprile 2019 il Gruppo "Lega Salvini Trentino" ha stipulato con il sig. _____ un contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nella qualifica di "quadro" con applicazione del CCNL Dipendenti aziende del terziario - distribuzione e servizi.

A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione rileva, tuttavia, che non possono ritenersi superati i rilievi avanzati (propria delibera n. 44/2020/FRG e nota di richiesta ulteriori chiarimenti prot. n. 534 del 6 marzo 2020) relativi all'inquadramento del sig.

nella qualifica di "quadro", con un maggior onere, rispetto al costo di un impiegato di 1° livello, di euro 4.515,85 (oltre agli oneri riflessi) di cui al successivo punto 17 si fornisce dettaglio.

Nell'istruttoria è stato chiesto al Gruppo di precisare le mansioni effettivamente svolte dal dipendente per giustificare l'attribuzione della qualifica di quadro con funzioni gestionali nell'ambito dell'attività del Gruppo.

Nel riscontro trasmesso per mezzo del Presidente del Consiglio regionale con nota del 2 marzo 2020, il Capogruppo nella dichiarazione del 26 febbraio 2020 ha affermato quanto segue: *"il rag.*

_____ *costituisce soggetto di comprovata fiducia ed affidabilità al quale da tempo sono stati conferiti incarichi delicati e riservati nella gestione delle attività politiche istituzionali.*

In ragione della sua comprovata esperienza e conoscenza in ambito politico amministrativo nonché di gestione di affari di segreteria sono stati individuati i seguenti ambiti occupazionali, ritenuti di sostanziale importanza per il proficuo ed efficiente svolgimento delle attività cui il Gruppo consiliare è deputato. In particolare sono stati evidenziati i seguenti ambiti:

- *Attività di assistenza al Presidente del Gruppo Consiliare.*
 - o *Analisi, studi e approfondimenti dei documenti per il Gruppo Consiliare regionale, con valutazioni di priorità; esposizione e spiegazione di temi specifici; ricerca di documentazioni propedeutiche alle attività di normazione.*
 - o *Meeting con i Consiglieri Regionali su temi specifici e correlate organizzazioni logistiche.*
 - o *Filtraggio delle istanze ovvero dei contatti del Presidente.*
- *Gestione del personale*
 - o *Coordinamento delle attività dell'impiegato al suo riporto, in particolar modo alla gestione degli appuntamenti, organizzazione delle riunioni interne, tenuta dell'agenda ed altre attività segretariali.*
- *Gestione amministrativa*
 - o *Predisposizione della documentazione per la verifica della gestione dei costi e spese del Gruppo Consiliare;*
 - o *Rapporti con gli istituti finanziari;*
 - o *Gestione dei pagamenti (bonifici);*
 - o *Preparazione della reportistica e documentazione a supporto;*
 - o *Supporto gestionale verso consulente finanziario e di payroll;*
 - o *Supporto fattivo ai Consiglieri.*

Ha proseguito il Presidente affermando che "...si ritiene indispensabile la figura ad inquadramento "Quadro" al Rag. _____, del quale è stata presa visione del relativo curriculum e sono state condivise ed apprezzate le capacità, sia di coordinamento gestionale, sia in termini di disponibilità full time, sia di efficienza negli obiettivi del Gruppo... tantopiù che il medesimo gode di particolare ed indiscussa fiducia e stima, caratteristiche queste, esiziali [essenziali] per i caratteri di riservatezza e delicatezza delle attività affidate...".

16. In base al CCNL Dipendenti aziende del terziario – distribuzione e servizi, inviato alla Sezione in allegato alla nota del Consiglio regionale del 23 marzo 2020, appartengono alla categoria dei "quadri" (art. 101) "... i lavoratori, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive finalizzate allo sviluppo e al raggiungimento degli obiettivi aziendali

nell'ambito di strategie e programmi definiti, all'interno di aziende di adeguata dimensione e struttura anche decentrata. Tali lavoratori hanno la responsabilità di gestione, guida e organizzazione di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa e sono altresì dotati di discrezionalità decisionale ovvero sono preposti alla ricerca ed alla definizione di progetti per lo sviluppo ed esecuzione degli obiettivi aziendali, appurandone la fattibilità tecnica ed economica, garantendo adeguato supporto nella fase di impostazione, di sperimentazione e realizzazione, hanno il compito di verificare la regolare esecuzione e rispondono dei risultati, il tutto in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ad elevata professionalità di tipo specialistico".

Dalla norma contrattuale si evince che la qualifica di "quadro" è attribuita al dipendente che vede assegnate, con carattere continuativo, funzioni direttive di rilevante importanza per l'attivazione e il conseguimento degli obiettivi aziendali in organizzazioni di adeguata dimensione.

Orbene, la nota del Presidente del Gruppo ha confermato che il dipendente svolge funzioni di studio e ricerca a supporto dell'attività dei consiglieri, si occupa delle attività di segreteria e amministrative del Gruppo. È di macroscopica evidenza che le mansioni concretamente svolte, secondo la documentazione e la risposta istruttoria del Gruppo, sono prive delle caratteristiche proprie dei compiti di un quadro.

Si rileva, in particolare, che difettano, nel caso di specie, l'ampia autonomia, il potere decisionale e l'elevata discrezionalità con cui il quadro può assumere decisioni, con la correlata piena responsabilità degli atti prodotti. Si sottolinea, infatti, che l'attività svolta dal

al più può essere propedeutica o meramente preparatoria e strumentale rispetto alle decisioni, dalla natura squisitamente politica, che sono riferibili in via esclusiva alla responsabilità (politica) dei soli consiglieri firmatari dei provvedimenti.

Anche con riferimento alla dimensione del Gruppo sembra non potersi intravedere quella complessità organizzativa che il CCNL richiede come necessaria per conferire ad un "quadro" la responsabilità nell'ambito di una struttura di "adeguata dimensione".

Il Presidente del Gruppo ha segnalato altresì che al rag. _____ compete il coordinamento delle attività dell'impiegato.

Al riguardo si rileva che proprio perché il Gruppo regionale "Lega Salvini Trentino", oltre al dipendente in argomento, ha alle proprie dipendenze un'unica impiegata di 5° livello assunta a tempo parziale, le attività di coordinamento del personale sono particolarmente ridotte e di bassa complessità e non appaiono, pertanto, aderenti alle mansioni come da declaratoria del CCNL.

Ulteriormente, il CCNL dispone che il quadro direttivo abbia poteri *“di discrezionalità decisionale”* in settori di particolare complessità operativa, ovvero sia preposto *“in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità ad elevata professionalità di tipo specialistico”* alla definizione ed attuazione di progetti di rilevante importanza per l'organizzazione.

Sul punto occorre ricordare che il Regolamento n. 33/2013 all'art. 2, c. 1 afferma che *“Il Presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile”* e che in caso di sua assenza o impedimento *“le spese sono autorizzate dal Vicepresidente”*. Ed ancora, *“la veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'art. 1 sono attestate dal Presidente del gruppo consiliare (art. 2, c. 2 del Regolamento n. 33/2013). Le ridette norme regolamentari, come noto, riproducono testualmente quanto stabilito dal DPCM 21 dicembre 2012.*

Non vi è quindi alcun dubbio che, come già osservato, tutti i poteri decisionali in ordine alla gestione delle risorse pubbliche del Gruppo competano al Presidente o, in caso di assenza o impedimento al Vicepresidente.

Dalla lettera e dalla *ratio* della norma regolamentare si evince l'impossibilità di attribuire poteri decisionali o gestionali in ordine all'utilizzo delle risorse pubbliche ai dipendenti, anzi, a parere del Collegio, la disposizione non ammette neppure una possibilità di delega di simili funzioni al personale dipendente da parte dei vertici del Gruppo consiliare.

L'ordinamento vuole in tal modo assicurare che l'individuazione e l'attuazione delle iniziative finanziate con i contributi attribuiti ai gruppi dai Consigli regionali, in quanto risorse pubbliche, siano effettuate nel pieno rispetto del quadro vincolistico specifico e sotto la diretta responsabilità dei vertici politici, senza eccezione alcuna.

Quanto fin qui detto determina, come diretta conseguenza, che il Gruppo *“Lega Salvini Trentino”* ha attribuito la qualifica di *“quadro”* al dipendente *_____*, in assenza di un sinallagma con le prestazioni concretamente rese. Ne discende che non si riscontrano, nella fattispecie, le controprestazioni che il CCNL di riferimento indica come specifiche per tale mansione, con conseguente lesione del principio di effettività della prestazione lavorativa retribuita con le risorse pubbliche assegnate al Gruppo consiliare.

L'affidabilità, le capacità, l'efficienza e la piena disponibilità del rag. *_____* non rilevano ai fini della giustificazione dell'attribuzione della qualifica di *“quadro direttivo”* giacché tali qualità personali non compensano la mancanza delle corrispondenti prestazioni nel concreto contesto operativo, essendo le mansioni affidate al *_____* connotate dall'indiscutibile assenza di poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale all'interno delle attività del Gruppo consiliare, considerato che sia gli atti di natura politica che

quelli inerenti alla gestione delle risorse pubbliche rimangono nella diretta responsabilità dei Consiglieri e dei vertici del Gruppo.

Giova evidenziare, inoltre, che il sig. _____, in un analogo e coevo contesto lavorativo, è stato altresì alle dipendenze del Gruppo "Lega Salvini Trentino" presso il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento nel periodo dal 1° gennaio 2019 - 31 marzo 2019, inquadrato nella qualifica di "impiegato amministrativo di concetto - 2° livello - CCNL Commercio". Tale Gruppo consiliare ha avuto alle proprie dipendenze, nel corso dell'anno 2019, ben 9 operatori nessuno dei quali con la qualifica di "quadro", nonostante la maggiore dimensione delle risorse gestite. Ne deriva, a conferma di quanto sinora argomentato, l'evidente irrazionalità dell'inquadramento del _____ come "quadro" all'interno del Gruppo consiliare regionale.

Infine, si aggiunga ancora la considerazione che nessun Gruppo del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e del Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha dipendenti inquadrati nella qualifica di quadro e questo a conferma delle effettive mansioni che un dipendente di un Gruppo può concretamente esercitare all'interno di tali organismi.

17. In conclusione, va deliberata la non regolarità del rendiconto 2019 del gruppo consiliare "Lega Salvini Trentino", con riferimento a quota parte della spesa del personale per complessivi euro 4.515,85, oltre agli oneri riflessi che dovranno essere determinati a parte.

Il maggior costo sostenuto dal Gruppo è stato calcolato dal Collegio con riferimento al differenziale tra la retribuzione mensile spettante secondo il CCNL di riferimento al "quadro direttivo" (euro 2.699,85) e l'impiegato di 1° livello (euro 2.248,08), livello al quale, a tutto voler concedere, appaiono potersi ricondurre le mansioni svolte dal dipendente.

La percentuale differenziale di 16,73 punti applicata al totale delle retribuzioni corrisposte al _____, nell'anno 2019 pari ad euro 26.992,52, determina un maggior onere a carico del Gruppo di euro 4.515,85.

L'importo corrispondente alla maggiore retribuzione erogata, oltre ai correlati oneri riflessi, in quanto sostenuta per un dipendente con funzioni di "quadro direttivo" che non trovano rispondenza con la realtà fattuale e la specificità dell'organizzazione del Gruppo e della disciplina normativa di riferimento, non può costituire spesa ammessa a rendicontazione e deve, pertanto, essere riversata al Consiglio regionale.

18. Con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art.

3, c. 1, del Regolamento n. 33/2013, in base al quale *“i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti”*.

19. Il Gruppo consiliare “Lega Salvini Trentino” ha attivato una consulenza continuativa per le problematiche contabili e fiscali con lo studio del dott. _____ e per la tenuta della contabilità ordinaria e relativi adempimenti connessi (stampa libri contabili e fiscali, modelli F24, gestione fatture passive elettroniche) per ca. 300 movimenti contabili (euro 150,00 mensili) nonché per la consulenza nella redazione del rendiconto di esercizio annuale (euro 700, annui). In sede di riscontro istruttorio il Presidente ha confermato che la contabilità e il rendiconto sono curati internamente mentre il Gruppo si avvale del professionista per gli adempimenti formali, le scadenze e le verifiche generali.

Il Collegio sollecita il Gruppo a precisare nella disciplina contrattuale l’ambito consulenziale effettivamente utilizzato e il corrispettivo per le prestazioni concretamente fruite.

20. Per tutte le sopraesposte ragioni, il Collegio delibera la non regolarità del rendiconto del Gruppo consiliare “Lega Salvini Trentino”, relativo al periodo intercorrente tra la data di costituzione del Gruppo e il 31 dicembre 2019, con riferimento alla spesa di euro 635,61, relativa all’acquisto di stampe digitali e buste commerciali, nonché ai maggiori costi sostenuti a titolo di retribuzioni per euro 4.515,85 corrisposti per il dipendente _____ illegittimamente inquadrato con la qualifica di “quadro”, oltre ai correlati oneri riflessi a carico del datore di lavoro, che dovranno essere calcolati a parte.

Ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, accerta l’obbligo, a carico del Gruppo in esame, di restituire le somme relative alle spese non ammesse a rendicontazione, ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale, come conseguenza dell’omessa regolarizzazione.

Resta fermo che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando,

ACCERTA

la non regolarità, nei limiti precisati in parte motiva, del rendiconto presentato dal Gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Lega Salvini Trentino" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019,

RACCOMANDA

al Gruppo di attivare, qualora non abbia già provveduto, il servizio reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate per consultare e scaricare le fatture elettroniche in formato PDF trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio (SdI);

INVITA

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a verificare l'entità dei contributi versati al Gruppo "Lega Salvini Trentino" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 5, c. 2 del Regolamento n. 33/2013, secondo il quale *"all'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dalla data di insediamento dell'assemblea legislativa"* per disporre il recupero delle maggiori somme versate anche mediante modalità compensative con i contributi dovuti al Gruppo per l'anno 2020;

il Presidente del Consiglio regionale ad informare questa Sezione dell'avvenuta restituzione da parte del Gruppo "Lega Salvini Trentino" delle somme accertate come irregolari, mediante trasmissione di copia della reversale d'incasso,

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Lega Salvini Trentino", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al **Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol** affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012 e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013 e alla **Procura regionale della Corte dei conti** per quanto di competenza.

MANDA

al Servizio di supporto della Sezione di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche qui nominate, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 31 marzo 2020.

Il Magistrato relatore

Tullio Ferrari

FERRARI TULLIO
CORTE DEI CONTI
31.03.2020
13:02:27 UTC

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
31.03.2020 15:24:32
CEST

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI

GUIDI ANNA
MARIA
CORTE DEI
CONTI
31.03.2020
15:57:35
CEST

ALLEGATO / ANLAGE B

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTO-
NOMA TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TREN-
TINO-SÜDTIROL**

**MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION**

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XVI

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2018 - 2019

**GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRA-
KTION**

GRUPPO CONSILIARE REGIONALE "LEGA SALVINI TRENINO"

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN | euro/Euro <u>89.824,00</u> |
| 2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) /
GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2) | euro/Euro <u>84.210,00</u> |
| 3. ALTRE ENTRATE (specificare) /
SONSTIGE EINNAHMEN (angeben) | euro/Euro <u> /</u> |
| 4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUS-
HALTSJAHREN | euro/Euro <u> /</u> |
| 5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE
(articolo 4, comma 2) /
KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN
HAUSHALTSJAHREN (Artikel 4 Absatz 2) | euro/Euro <u> /</u> |
| TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT | euro/Euro <u>174.034,00</u> |

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro <u>27.796,52</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PER- SONAL (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro <u>15.263,76</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PE- RIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMU- NIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro _____
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro <u>4.119,58</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro _____
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS- GEBÜHREN	euro/Euro _____
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro <u>597,41</u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro <u>635,61</u>
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro _____
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIOR- NAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro _____
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro _____
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜRO- AUSSTATTUNG	euro/Euro _____
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄ- LEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFS- DIENSTEN)	euro/Euro _____
14. ALTRE SPESE (specificare) / SONSTIGE AUSGABEN (angeben)	euro/Euro <u>259,68</u>
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro <u>48.700,56</u>

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro

ENTRATE riscosse nell'esercizio /
Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN

euro/Euro

USCITE pagate nell'esercizio /
AUSGABEN während des Haushaltsjahres

euro/Euro

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN


euro/Euro

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro

RENDICONTO RIELABORATO A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE
DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO DI TRENTO
N. 44/2020/FAG DEL 14 FEBBRAIO 2020

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE



Bolzano/Trento,

Bozen/Trient,

11/03/2020

Deliberazione n. 105/2020/FRG



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Massimo AGLIOCCHI	Consigliere
Alessia DI GREGORIO	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 31 marzo 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del decreto legge n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTO l'art. 8, c. 4 del citato Regolamento n. 33/2013 in base al quale il primo rendiconto di Legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa (per la XVI legislatura il 21 novembre 2018) fino al 31 dicembre dell'anno successivo;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige n. 13/19 del 27 febbraio 2019 nella quale si dà atto che i gruppi consiliari regionali si sono costituiti a termine di regolamento interno con l'avvio della XVI legislatura in data 21 novembre 2018;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota di data 6 febbraio 2020, prot. Corte dei conti n. 264 del 7 febbraio 2020;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 44/2020/FRG del 14 febbraio 2020 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota del 2 marzo 2020, prot. Corte dei conti n. 487 del 3 marzo 2020;

VISTA l'ulteriore nota del 6 marzo 2020 del Magistrato istruttore (nota prot. 534) con la quale sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni e la regolarizzazione di alcuni rendiconti, assegnando termine al 12 marzo 2020;

VISTA la nota del Segretario generale del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol del 11 marzo 2020, prot. Corte dei conti n. 556 di pari data, con la quale è stato chiesto di valutare un'eventuale proroga del termine del 12 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza n. 7/2020 del 11 marzo 2020 con la quale è stata disposta la sospensione dei termini per il procedimento di controllo con rinvio al 23 marzo 2020 del termine per la risposta a quanto richiesto con nota prot. n. 534 del 6 marzo 2020;

VISTA la documentazione inviata dal Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota del 23 marzo 2020;

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 concernente: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 85, c. 3, lett. e), che consente ai vertici istituzionali degli uffici della Corte dei conti di convocare le adunanze in Camera di consiglio mediante collegamenti da remoto;

RITENUTO pertanto opportuno svolgere l'odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 ed in particolare evitare i contatti ravvicinati tra le persone, nonché lo spostamento sul territorio dei magistrati aventi domicilio fuori della sede della Sezione;

DATO ATTO che la Camera di consiglio non richiede l'intervento di soggetti esterni e che la riunione può essere svolta con modalità informatiche attraverso l'utilizzo del programma Skype for business, che consente ai partecipanti la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti disponibili in formato digitale;

DATO ATTO, inoltre, che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l'ordinanza n. 10/2020 del 30 marzo 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-06/02/2020-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000264-07/02/2020-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al

periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Misto".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 14 febbraio 2020 n. 44/2020/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del decreto legge n. 174/2012, il termine del 2 marzo 2020, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 2 marzo 2020 (prot. n. cr_taa-02/03/2020-0000807-P) acquisita al prot. Corte dei conti n. 487 del 3 marzo 2020, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Con nota prot. n. 534 del 6 marzo 2020 è stato chiesto di ritrasmettere il rendiconto apponendo in calce la dicitura *"Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n. 44/2020/FRG del 14 febbraio 2020"*, come indicato nella delibera testé richiamata.

Con nota del Segretario Generale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol di data 11 marzo 2020, prot. Corte dei conti n. 556 di pari data, considerato che *"per via dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 [...] taluni Consiglieri capigruppo regionali hanno difficoltà a rispettare il termine del 12 marzo [...] per consegnare la documentazione richiesta a titolo di ulteriori chiarimenti ed integrazioni"*, è stato richiesto di valutare un'eventuale proroga del termine del 12 marzo 2020.

Con l'ordinanza n. 7/2020 di data 11 marzo 2020, il Presidente della Sezione, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 4 del previgente decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, con esclusivo riguardo ai rendiconti per il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa fino al 31 dicembre 2019, dei gruppi del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol Süd-Tiroler Freiheit, Lega Salvini Trentino, Autonomisti popolari - Fassa, Movimento 5 Stelle, Misto, gruppo Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda, ha disposto la sospensione dei termini per il procedimento di controllo di cui all'art. 1, c. 10 e segg., del d.l. n. 174/2012 fino al 22 marzo 2020 e conseguentemente ha rinviato al 23 marzo 2020 il termine, già assegnato ai gruppi del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol sopra denominati, per la risposta alla suindicata nota del 6 marzo 2020.

In data 23 marzo 2020 il Consiglio regionale (prot. Corte dei conti n. 654 di pari data) ha fatto pervenire il rendiconto con l'integrazione richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel decreto legge n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, comma 9, della citata legge n. 213/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, legge n. 213/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, Legge n. 213/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo"*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016 e n. 27/2019).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponente, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*“...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale”*).

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridotto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 21 novembre 2018 – 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare regionale "Misto" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Per i beni di uso durevole acquistati dal gruppo è stata accertata l'iscrizione nell'inventario dei beni assegnati.

8. Con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento n. 33/2013, in base al quale *“i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti”*.

9. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ivi compresa la quota per il rateo di competenza per l'anno 2018 (articolo 5, comma 2 del Regolamento n. 33/2013). Al riguardo è stato riscontrato che i fondi per le spese di funzionamento e per le spese di personale sono stati determinati per un valore superiore rispetto ai giorni intercorrenti tra la data di insediamento dell'Assemblea legislativa (21 novembre 2018) e il 31 dicembre 2018.

10. Il rendiconto dell'esercizio in esame è stato rielaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione con deliberazione 44/2020/FRG, evidenziando un totale entrate di euro 37.479,00, un totale uscite di euro 9.462,68, un fondo cassa finale per spese di funzionamento pari ad euro 17.881,32 e un fondo cassa finale per spese di personale pari ad euro 10.135,00.

11. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare “Misto”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, fermo restando quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Misto" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019;

RACCOMANDA

al Gruppo di attivare, qualora non abbia già provveduto, il servizio reso disponibile dall' Agenzia delle Entrate per consultare e scaricare le fatture elettroniche in formato PDF trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio (SdI);

INVITA

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a verificare l'entità dei contributi versati al Gruppo "Misto" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 5, c. 2 del Regolamento n. 33/2013, secondo il quale *"all'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dalla data di insediamento dell'assemblea legislativa"* per disporre il recupero delle maggiori somme versate anche mediante modalità compensative con i contributi dovuti al Gruppo per l'anno 2020;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Misto", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012, e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 31 marzo 2020.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

 FERRARI TULLIO
CORTE DEI
CONTI
31.03.2020
13:03:41 UTC

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

 ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
31.03.2020 15:25:32
CEST

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI

 GUIDI
ANNA
MARIA
CORTE DEI
CONTI
31.03.2020
15:59:03
CEST

Deliberazione n. 106/2020/FRG



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Massimo AGLIOCCHI	Consigliere
Alessia DI GREGORIO	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 31 marzo 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del decreto legge n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTO l'art. 8, c. 4 del citato Regolamento n. 33/2013 in base al quale il primo rendiconto di Legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa (per la XVI legislatura il 21 novembre 2018) fino al 31 dicembre dell'anno successivo;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige n. 13/19 del 27 febbraio 2019 nella quale si dà atto che i gruppi consiliari regionali si sono costituiti a termine di regolamento interno con l'avvio della XVI legislatura in data 21 novembre 2018;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota di data 6 febbraio 2020, prot. Corte dei conti n. 264 del 7 febbraio 2020;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 44/2020/FRG del 14 febbraio 2020 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota del 2 marzo 2020, prot. Corte dei conti n. 487 del 3 marzo 2020;

VISTA l'ulteriore nota del 6 marzo 2020 del Magistrato istruttore (nota prot. 534) con la quale sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni e la regolarizzazione di alcuni rendiconti, assegnando termine al 12 marzo 2020;

VISTA la nota del Segretario generale del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol del 11 marzo 2020, prot. Corte dei conti n. 556 di pari data, con la quale è stato chiesto di valutare un'eventuale proroga del termine del 12 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza n. 7/2020 del 11 marzo 2020 con la quale è stata disposta la sospensione dei termini per il procedimento di controllo con rinvio al 23 marzo 2020 del termine per la risposta a quanto richiesto con nota prot. n. 534 del 6 marzo 2020;

VISTA la documentazione inviata dal Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota del 23 marzo 2020, prot. Corte dei conti n. 654 di pari data;

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 concernente: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 85, c. 3, lett. e), che consente ai vertici istituzionali degli uffici della Corte dei conti di convocare le adunanze in Camera di consiglio mediante collegamenti da remoto;

RITENUTO pertanto opportuno svolgere l'odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 ed in particolare evitare i contatti ravvicinati tra le persone, nonché lo spostamento sul territorio dei magistrati aventi domicilio fuori della sede della Sezione;

DATO ATTO che la Camera di consiglio non richiede l'intervento di soggetti esterni e che la riunione può essere svolta con modalità informatiche attraverso l'utilizzo del programma Skype for business, che consente ai partecipanti la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti disponibili in formato digitale;

DATO ATTO, inoltre, che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l'ordinanza n. 10/2020 del 30 marzo 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio in modalità telematica;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-06/02/2020-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000264-07/02/2020-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 e la relativa documentazione a corredo dei

gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo “Movimento 5 Stelle”.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 14 febbraio 2020 n. 44/2020/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all’uopo, ai sensi dell’art. 1, c. 11, del decreto legge n. 174/2012, il termine del 2 marzo 2020, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 2 marzo 2020 (prot. n. cr_taa-02/03/2020-0000807-P) acquisita al prot. Corte conti n. 487 del 3 marzo 2020, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicitativa richiesta.

Con nota prot. n. 534 del 6 marzo 2020 è stato chiesto di ritrasmettere il rendiconto apponendo in calce la dicitura “*Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n. 44/2020/FRG del 14 febbraio 2020*”, come indicato nella delibera testé richiamata.

Con nota del Segretario Generale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol di data 11 marzo 2020, prot. Corte dei conti n. 556 di pari data, considerato che “*per via dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 [...] taluni Consiglieri capigruppo regionali hanno difficoltà a rispettare il termine del 12 marzo [...] per consegnare la documentazione richiesta a titolo di ulteriori chiarimenti ed integrazioni*”, è stato richiesto di valutare un’eventuale proroga del termine del 12 marzo 2020.

Con l’ordinanza n. 7/2020 di data 11 marzo 2020, il Presidente della Sezione, ai sensi dell’art. 1 e dell’art. 4 del previgente decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, con esclusivo riguardo ai rendiconti per il periodo decorrente dal giorno dell’insediamento dell’Assemblea legislativa fino al 31 dicembre 2019, dei gruppi del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol Süd-Tiroler Freiheit, Lega Salvini Trentino, Autonomisti popolari - Fassa, Movimento 5 Stelle, Misto, gruppo Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda, ha disposto la sospensione dei termini per il procedimento di controllo di cui all’art. 1, c. 10 e segg., del d.l. n. 174/2012 fino al 22 marzo 2020 e conseguentemente ha rinviato al 23 marzo 2020 il termine, già assegnato ai gruppi del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol sopra denominati, per la risposta alla suindicata nota del 6 marzo 2020.

In data 23 marzo 2020 il Consiglio regionale (prot. Corte conti n. 654 di pari data) ha fatto pervenire il rendiconto con l'integrazione richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel decreto legge n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, comma 9, della citata legge n. 213/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, legge n. 213/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, Legge n. 213/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle*

somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo".

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *"nei limiti del mandato istituzionale"*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 174 del 2012 *"attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida"* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016 e n. 27/2019).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*"...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale"*),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare regionale "Movimento 5 Stelle" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

8. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ivi compresa la quota per il rateo di competenza per l'anno 2018 (articolo 5, comma 2 del Regolamento n. 33/2013). Al riguardo è stato riscontrato che i fondi per le spese di funzionamento e per le spese di personale sono stati determinati per un valore superiore rispetto ai giorni intercorrenti tra la data di insediamento dell'Assemblea legislativa (21 novembre 2018) e il 31 dicembre 2018.

9. Il rendiconto dell'esercizio in esame è stato rielaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione con deliberazione 44/2020/FRG, dando evidenza dei saldi attivi di chiusura del rendiconto, rispettivamente di euro 19.256,30 per "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" e di euro 18.135,00 per "Fondo di cassa finale per spese di personale".

10. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, fermo restando quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Movimento 5 Stelle" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019;

RACCOMANDA

al Gruppo di attivare, qualora non abbia già provveduto, il servizio reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate per consultare e scaricare le fatture elettroniche in formato PDF trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio (SdI);

INVITA

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a verificare l'entità dei contributi versati al Gruppo "Movimento 5 Stelle" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 5, c. 2 del Regolamento n. 33/2013, secondo il quale *"all'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dalla data di insediamento dell'assemblea legislativa"* per disporre il recupero delle maggiori somme versate anche mediante modalità compensative con i contributi dovuti al Gruppo per l'anno 2020;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012, e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 31 marzo 2020.

Il Magistrato relatore

Tullio Ferrari



FERRARI TULLIO
CORTE DEI CONTI
31.03.2020
13:04:41 UTC

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
31.03.2020 15:26:35
CEST

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI



GUIDI ANNA
MARIA
CORTE DEI
CONTI
31.03.2020
15:59:44
CEST

Deliberazione n. 107/2020/FRG



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Massimo AGLIOCCHI	Consigliere
Alessia DI GREGORIO	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 31 marzo 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del decreto legge n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTO l'art. 8, c. 4 del citato Regolamento n. 33/2013 in base al quale il primo rendiconto di Legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa (per la XVI legislatura il 21 novembre 2018) fino al 31 dicembre dell'anno successivo;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige n. 13/19 del 27 febbraio 2019 nella quale si dà atto che i gruppi consiliari regionali si sono costituiti a termine di regolamento interno con l'avvio della XVI legislatura in data 21 novembre 2018;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota di data 6 febbraio 2020, prot. Corte dei conti n. 264 del 7 febbraio 2020;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 44/2020/FRG del 14 febbraio 2020 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota del 2 marzo 2020, prot. Corte dei conti n. 487 del 3 marzo 2020;

VISTA l'ulteriore nota del 6 marzo 2020 del Magistrato istruttore (nota prot. 534) con la quale sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni e la regolarizzazione di alcuni rendiconti, assegnando termine al 12 marzo 2020;

VISTA la nota del Segretario generale del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol del 11 marzo 2020, prot. Corte dei conti n. 556 di pari data, con la quale è stato chiesto di valutare un'eventuale proroga del termine del 12 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza n. 7/2020 del 11 marzo 2020 con la quale è stata disposta la sospensione dei termini per il procedimento di controllo con rinvio al 23 marzo 2020 del termine per la risposta a quanto richiesto con nota prot. n. 534 del 6 marzo 2020;

VISTA la documentazione inviata dal Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota del 23 marzo 2020, prot. Corte dei conti n. 654 di pari data;

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 concernente: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 85, c. 3, lett. e), che consente ai vertici istituzionali degli uffici della Corte dei conti di convocare le adunanze in Camera di consiglio mediante collegamenti da remoto;

RITENUTO pertanto opportuno svolgere l'odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 ed in particolare evitare i contatti ravvicinati tra le persone, nonché lo spostamento sul territorio dei magistrati aventi domicilio fuori della sede della Sezione;

DATO ATTO che la Camera di consiglio non richiede l'intervento di soggetti esterni e che la riunione può essere svolta con modalità informatiche attraverso l'utilizzo del programma Skype for business, che consente ai partecipanti la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti disponibili in formato digitale;

DATO ATTO, inoltre, che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l'ordinanza n. 10/2020 del 30 marzo 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio in modalità telematica;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-06/02/2020-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000264-07/02/2020-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo *“Autonomisti popolari - Fassa”*.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 14 febbraio 2020 n. 44/2020/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del decreto legge n. 174/2012, il termine del 2 marzo 2020, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 2 marzo 2020 (prot. n. cr_taa-02/03/2020-0000807-P) acquisita al prot. Corte conti n. 487 del 3 marzo 2020, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Con nota prot. n. 534 del 6 marzo 2020 è stato chiesto di ritrasmettere il rendiconto apponendo in calce la dicitura *“Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n. 44/2020/FRG del 14 febbraio 2020”*, come indicato nella delibera testé richiamata.

Con nota del Segretario Generale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol di data 11 marzo 2020, prot. Corte dei conti n. 556 di pari data, considerato che *“per via dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 [...] taluni Consiglieri capigruppo regionali hanno difficoltà a rispettare il termine del 12 marzo [...] per consegnare la documentazione richiesta a titolo di ulteriori chiarimenti ed integrazioni”*, è stato richiesto di valutare un'eventuale proroga del termine del 12 marzo 2020.

Con l'ordinanza n. 7/2020 di data 11 marzo 2020, il Presidente della Sezione, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 4 del previgente decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, con esclusivo riguardo ai rendiconti per il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa fino al 31 dicembre 2019, dei gruppi del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol Süd-Tiroler Freiheit, Lega Salvini Trentino, Autonomisti popolari - Fassa, Movimento 5 Stelle, Misto, gruppo Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda, ha disposto la sospensione dei termini per il procedimento di controllo di cui all'art. 1, c. 10 e segg., del d.l. n. 174/2012 fino al 22 marzo 2020 e conseguentemente ha rinviato al 23 marzo 2020 il termine, già assegnato ai gruppi del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol sopra denominati, per la risposta alla suindicata nota del 6 marzo 2020.

In data 23 marzo 2020 il Presidente del Consiglio regionale (prot. Corte conti n. 654 di pari data) ha fatto pervenire il rendiconto con l'integrazione richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore

dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel decreto legge n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, comma 9, della citata legge n. 213/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, legge n. 213/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, Legge n. 213/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo"*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *"nei limiti del mandato istituzionale"*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 174 del 2012 *"attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida"* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016 e n. 27/2019).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un’appendice del partito politico di cui è esponente, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all’attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l’art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all’attività del Consiglio (*“...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all’attività del Consiglio regionale”*), Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell’articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l’attività di controllo sul rendiconto 21 novembre 2018 – 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare regionale *“Autonomisti popolari - Fassa”* si è svolta in conformità ai criteri previsti dall’art. 1 dell’allegato *“A”* al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di *“veridicità”* e di *“correttezza”*, da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute (*“veridicità”*) e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima (*“correttezza”*).

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

8. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ivi compresa la quota per il rateo di competenza per l'anno 2018 (articolo 5, comma 2 del Regolamento n. 33/2013). Al riguardo è stato riscontrato che i fondi per le spese di funzionamento e per le spese di personale sono stati determinati per un valore superiore rispetto ai giorni intercorrenti tra la data di insediamento dell'Assemblea legislativa (21 novembre 2018) e il 31 dicembre 2018.

9. Il rendiconto dell'esercizio in esame è stato rielaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione con deliberazione 44/2020/FRG, dando evidenza dei saldi attivi di chiusura del rendiconto, rispettivamente di euro 12.025,75 per "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" e di euro 12.030,00 per "Fondo di cassa finale per spese di personale".

10. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare "Autonomisti popolari - Fassa", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, fermo restando quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Autonomisti popolari - Fassa" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019;

RACCOMANDA

al Gruppo di attivare, qualora non abbia già provveduto, il servizio reso disponibile dall'Agenda delle Entrate per consultare e scaricare le fatture elettroniche in formato PDF trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio (SdI);

INVITA

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a verificare l'entità dei contributi versati al Gruppo Autonomisti popolari - Fassa per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 5, c. 2 del Regolamento n. 33/2013, secondo il quale *"all'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dalla data di insediamento dell'assemblea legislativa"* per disporre il recupero delle maggiori somme versate anche mediante modalità compensative con i contributi dovuti al Gruppo per l'anno 2020;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Autonomisti popolari - Fassa", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012, e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 31 marzo 2020.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI



FERRARI TULLIO
CORTE DEI
CONTI
31.03.2020
13:05:44 UTC

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
31.03.2020 15:27:56
CEST

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI



GUIDI ANNA
MARIA
CORTE DEI
CONTI
31.03.2020
16:00:42
CEST